

■ **Italia senza memoria**
Il futuro è nella scuola

Viviamo di retorica e dimentichiamo in fretta tutto. Questa è la conseguenza della mancanza di cultura. Bisogna puntare tutto sulla scuola e sulla classe insegnante altrimenti non ne usciremo vivi.

Paolo Rosa

IV Quaderno

(dell'avvocato)

Paolo Rosa

INDICE

INTRODUZIONE

- ❖ Il Tribunale di Roma a proposito della cancellazione dei debiti previdenziali fino a mille euro
- ❖ Il patrimonio delle Casse di previdenza dei professionisti e gli investimenti in economia reale
- ❖ Il sistema previdenziale forense secondo la Corte Costituzionale
- ❖ La Cassa che vorrei
- ❖ Ma la previdenza è scienza triste o divertente?
- ❖ Fare debito per pagare le pensioni è un danno per le future generazioni
- ❖ La grande suggestione: il rischio senza rischio
- ❖ L'avvocatura italiana non è una categoria
- ❖ Movimento forense e la proposta a Cassa Forense per una soluzione onesta ed equa nella vicenda Poseidone
- ❖ Il nord, in Cassa Forense, risulta il grande contributore alla solidarietà
- ❖ Il bilancio d'esercizio 2018 di Cassa Forense e i dati non propagandati
- ❖ Gli investimenti di Cassa Forense in fondi alternativi
- ❖ Il bilancio tecnico di Cassa Forense
- ❖ Bilancio tecnico al 2017: ultima chiamata. Contributo soggettivo piatto o progressivo?
- ❖ La Corte Costituzionale e l'equità in materia pensionistica
- ❖ I numeri che dovrebbero far pensare
- ❖ I misteri di Cassa Forense
- ❖ Corte dei Conti. Sezioni riunite in sede di controllo
- ❖ Ora tocca a noi, è venuto il tempo del coraggio
- ❖ I principi fissati dalla Corte dei Conti sulle politiche di investimento delle Casse previdenziali
- ❖ Quello che manca oggi è la speranza del futuro

- ❖ Il regime “imbecillocratico” e la finanza
- ❖ E se gli avvocati del nord si facessero la loro Cassa di Previdenza?
- ❖ L’ADEPP non vuole il codice degli appalti
- ❖ L’attività di controllo della COVIP sugli investimenti degli enti previdenziali privati di base
- ❖ La responsabilità dei Ministeri vigilanti per il mancato invio del regolamento investimenti in Gazzetta Ufficiale
- ❖ I paletti fissati dalla Corte dei Conti non debbono passare inosservati
- ❖ La scelta lungimirante per le Casse di previdenza
- ❖ Legalità forense
- ❖ Quando la Cassazione sbaglia e la Corte d’Appello di Palermo rimedia
- ❖ Le scomode verità
- ❖ Alla ricerca del maggior rendimento del patrimonio per pagare le pensioni in Cassa Forense

INTRODUZIONE

Per le ferie estive 2019 esce, on line, grazie a *Diritto e Giustizia*, il IV dei miei Quaderni che si muove tra le luci e le ombre della previdenza forense in una prospettiva, che mi auguro, lungimirante.

Per molti sono una Cassandra, per pochi un anziano rimbambito, per tanti altri un libero studioso della materia con intuizioni, a volte, anche geniali.

Attraversiamo una materia complicata, ignota ai più, ma dalla quale dipende la serenità della nostra vecchiaia.

Troverete molti numeri, tutti ufficiali, che vi daranno la dimensione del problema che esiste, è reale, e non può essere messo sotto il tappeto come la polvere.

Una riforma è urgente ma come realizzarla sta diventando sempre più difficile per l'evoluzione, che pare inarrestabile, della professione forense e per il divenire della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Ci sono responsabilità di chi poteva e non ha fatto, responsabilità che non ho mancato di evidenziare.

Ma vi è anche la speranza, che io ripongo, nel processo di educazione alla previdenza che è il segreto del mio agire.

Perché non sia “multa paucis” ma poco per tanti!

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 18 MARZO 2019

Il Tribunale di Roma a proposito della cancellazione dei debiti previdenziali fino a mille euro

di Paolo Rosa - Avvocato

Cassa Forense ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam al Tribunale di Roma contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione per sentir accertare che i propri crediti previdenziali, inferiori ad € 1.000,00, sono sottratti all'ambito applicativo dell'estinzione ope legis di cui all'art. 4 d.l. n. 119/2018, convertito nella legge n. 136/2018.

(Tribunale di Roma, sez. II Civile, decreto 5 marzo 2019)

Cassa Forense sostiene che la norma in questione non riguarda i debiti previdenziali e che la sua estensione anche alle Casse comporterebbe una sopravvenienza passiva, non ripianabile con finanziamenti pubblici, di € 7.147.137,30 con l'obbligo di rifusione all'Agenzia anche delle spese delle procedure esecutive, già inutilmente promosse per i crediti in questione.

Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda cautelare ordinando all'Agenzia delle Entrate Riscossione la prosecuzione dell'adempimento dell'incarico di riscossione anche con riferimento ai crediti previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense iscritti in ruoli trasmessi agli Agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010 in quanto verosimilmente sottratti all'ambito applicativo dell'estinzione ope legis di cui alla norma richiamata, fissando per la comparizione delle parti l'udienza del 20 marzo p.v. per la conferma, modifica o revoca, del provvedimento.

Il Tribunale di Roma ha dato della normativa in questione una lettura costituzionalmente orientata a quanto statuito recentemente dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2017.

Il Tribunale di Roma ha altresì accertato, attraverso un lavoro semantico interpretativo, che l'art. 1 d.l. n. 119/2018 dimostra che allorché sia inteso comprendere nell'ambito applicativo di norme dichiaratamente di natura fiscale anche crediti previdenziali è stata espressamente previsto

mentre la natura dei crediti ex art. 4 d.l. n. 119/2018, espressamente eccettuati dall'estinzione *ope legis*, appare confermare che nell'ambito di applicazione dell'art. 4 rientrano invece quelli di cui lo Stato ed altri enti, comunque non privatizzati, siano titolari, onde la mancata considerazione dei crediti di natura previdenziale degli enti privatizzati ex d.lgs. n. 509/1994, appare spiegata proprio dall'inesistenza, riguardo ad essi, di ogni possibile dubbio in ordine alla non applicazione del menzionato art. 4, comma 1.

In buona sostanza, dalla lettura complessiva della norma appare chiaro che il legislatore o non ha volutamente esteso l'estinzione anche ai crediti previdenziali delle Casse dei professionisti inferiore ad € 1.000,00 o se li è dimenticati.

Il decreto è però importate perché riafferma l'autonomia delle Casse dei professionisti che, per legge, non possono beneficiare di aiuti di Stato e quindi anche una sopravvenienza passiva di € 7.147.137,30 merita la massima attenzione dovendo le Casse garantire l'equilibrio tra proventi ed oneri di gestione, per un periodo di 50 anni, sulla scorta di apposito bilancio tecnico al 31.12.2017 che stiamo aspettando.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 22 MARZO 2019

Il patrimonio delle Casse di previdenza dei professionisti e gli investimenti in economia reale

di Paolo Rosa - Avvocato

Le Casse privatizzate, dati 2017, hanno un patrimonio di 78,74 miliardi dei quali il 14,60% già investito in economia reale.

Oggi si guarda al patrimonio delle Casse di previdenza, così come a quello delle Fondazioni bancarie (46,1 miliardi), dei Fondi pensioni preesistenti autonomi (57,38 miliardi) e dei Fondi pensione negoziali (49,46 miliardi), per aumentare gli investimenti nell'economia reale a fronte del fabbisogno di capitale in Italia per cercare di uscire dalla tradizione banco – centrica del nostro sistema finanziario.

Com'è noto ogni investimento è contraddistinto dalla sua redditività e dalla sua rischiosità. Il rischio è una componente della gestione finanziaria di un patrimonio che non può essere evitato in alcun modo, ma solo contenuto.

Anche gli investimenti di breve periodo implicano un rischio, seppur di diversa natura rispetto a quelli di lungo periodo, ma pur sempre presente. La rinuncia ad accettare il rischio insito in ogni strumento finanziario sul quale investire si contrappone alla mancata soddisfazione di esigenze di rendimento: di qui la necessità di temperare in modo equilibrato le due componenti, rischio da una parte e rendimento dall'altra.

A questo punto va ripetuto che le Casse di previdenza dei professionisti non dispongono ancora del regolamento investimenti e cioè di una serie di regole cogenti che orientino negli investimenti.

Le Casse di previdenza dei professionisti, diversamente dagli altri investitori istituzionali, vivono di una contribuzione obbligatoria sui redditi e sui volumi d'affari dei professionisti che compongono la loro platea.

Gli investimenti debbono necessariamente muoversi in una logica oculata e lungimirante di tipo conservativo più che speculativo, estremamente attenta alla previsione del rischio assunto più che alla redditività attesa.

Come ha scritto recentemente il Presidente dell'ADEPP: «Per garantire l'equilibrio della gestione vanno rispettati rigorosamente indicatori di sostenibilità e di adeguatezza. Di conseguenza le asset allocation devono seguire i criteri che permettono di rispettare il profilo e l'orizzonte temporale di tenuta prescritto dalle normative, e che viene costantemente vigilato da coloro che sono demandati a farlo».

Una cosa deve essere chiara: un conto è investire il denaro privato e un conto è investire il risparmio previdenziale che ha la funzione di assicurare, una volta raggiunti i requisiti, il trattamento pensionistico.

In quest'ottica, a mio giudizio, sono da evitare gli investimenti in asset class illiquide e in titoli non quotati.

Mi pare opportuno invece sviluppare, nell'ambito delle Casse, investimenti nelle aree professionali caratteristiche della platea degli iscritti.

Questo sia per sviluppare il loro lavoro con un collegamento stretto tra logica di redditività e obiettivi di crescita delle opportunità professionali, sia per sostenere gli iscritti con un welfare non solo in termini di tranquillità ma anche di maggiori possibilità di competitività e di sviluppo del PIL della categoria.

In quest'ottica sarebbe certamente opportuna ed anche più redditizia una politica comune fra tutte le Casse di previdenza in materia di investimenti abbandonando le logiche della specificità di ogni singola Cassa poiché il patrimonio ha la stessa provenienza e l'identica finalità.

Altrettanto importante sarà l'interlocuzione qualificata e sistematica degli investitori con le istituzioni così da lavorare insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune: un paese che cresce di più e in modo più sostenibile, con infrastrutture materiali e sociali che formano il cittadino che gli danno più opportunità di fare impresa e lavorare (Davide Squarzoni, Amministratore delegato di Prometeia Advisor SIM).

Da ultimo il ruolo dello Stato che dovrà disporre norme chiare e in linea con i tempi, per poi vigilare effettivamente il rispetto di tali norme da parte dei soggetti privati autonomi, senza duplicazioni e inutili orpelli burocratici.

Sollecitiamo quindi, ancora una volta, il MEF a inviare in Gazzetta Ufficiale il Regolamento per gli investimenti delle Casse di previdenza dei professionisti.

PROFESSIONE



previdenza forense | 29 Marzo 2019

Il sistema previdenziale forense secondo la Corte Costituzionale

di Paolo Rosa - Avvocato

L'avv. Paola Rosa propone uno stralcio della relazione della Consulta presentata alla riunione straordinaria della Corte il 21 marzo 2019, presieduta da Giorgio Lattanzi.

Il sistema previdenziale forense è ispirato a un criterio solidaristico e non esclusivamente mutualistico (sentenze nn. 362 del 1997, 1008 del 1988, 171 del 1987, 169 del 1986, 133 e 132 del 1984). Gli avvocati assicurati, la cui attività libero-professionale rientra nell'area della tutela previdenziale del lavoro (art. 38 Cost.), non solo beneficiano, assumendone il relativo onere con l'assoggettamento a contribuzione, della copertura da vari rischi di interruzione o riduzione dell'attività con conseguente contrazione o cessazione del flusso di reddito, ma anche condividono solidaristicamente la necessità che, verificandosi tali eventi, siano assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita. "Ciò rappresenta, non diversamente da parallele forme di previdenza per altre categorie di liberi professionisti, la connotazione essenziale della previdenza forense (...) e segna il superamento dell'originario e risalente criterio, derivato dalle assicurazioni private, di accantonamento dei contributi in conti individuali per fare fronte, in chiave meramente assicurativa e non già solidaristica, a tali rischi". Le plurime prestazioni previdenziali previste dalla legge (le pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità o invalidità e reversibilità) "rappresentano le distinte articolazioni di tale solidarietà mutualistica categoriale prescritta dal legislatore con carattere di obbligatorietà" e rafforzata dalla legge n. 247 del 2012, nella misura in cui dall'iscrizione agli albi consegue automaticamente l'iscrizione contestuale alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati. L'abbandono di un sistema interamente disciplinato dalla legge – dopo la trasformazione della Cassa in fondazione di diritto privato, al pari di altre casse categoriali, in forza del d.lgs. n. 509 del 1994 – e l'apertura all'autonomia regolamentare del nuovo ente "non hanno indebolito il criterio solidaristico di base, che rimane quale fondamento essenziale" di un sistema integrato, di fonte legale e regolamentare. Il legislatore delegato, attuando "un complessivo disegno di riordino della previdenza dei liberi professionisti", ha arretrato la linea d'intervento della legge, "lasciando spazio alla regolamentazione privata delle fondazioni categoriali, alle quali è assegnata la missione di modellare tale forma di previdenza secondo il criterio solidaristico. Rientra ora nell'autonomia regolamentare della Cassa dimensionare la contribuzione degli assicurati nel modo più adeguato per raggiungere la finalità di solidarietà mutualistica", assicurando l'equilibrio di bilancio e senza necessità di finanziamenti pubblici diretti o indiretti, "che sono anzi esclusi (sentenza n. 7 del 2017)". La connotazione solidaristica "giustifica e legittima l'obbligatorietà – e più recentemente l'automaticità *ex lege* – dell'iscrizione alla Cassa e la sottoposizione dell'avvocato al suo regime" e agli obblighi contributivi. Il criterio solidaristico significa anche che non c'è una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione, alla quale è chiamato l'avvocato iscritto, e le prestazioni" previdenziali e assistenziali della Cassa. L'assicurato partecipa, nel complesso e in generale, al sistema delle prestazioni della Cassa, il cui intervento, al verificarsi di eventi coperti dall'assicurazione, "si pone in rapporto causale con l'obbligo contributivo senza che sia necessario alcun più stretto ed individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni". Infine, "quella contributiva previdenziale non è una imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, ma una prestazione patrimoniale diretta a contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del regime previdenziale dei lavoratori" (sentenze nn. 88 del 1995 e 173 del 1986); "l'obbligazione contributiva dell'assicurato iscritto alla Cassa trova fondamento nella prescritta tutela previdenziale del lavoro" e si giustifica in quanto è diretta a realizzare tale finalità. Diversa è l'obbligazione tributaria che si fonda sulla capacità contributiva e non ha necessariamente una destinazione mirata, bensì si raccorda al generale dovere di concorrere alle spese pubbliche e può anche rispondere a finalità di perequazione reddituale nella misura in cui opera il canone di progressività del sistema tributario. "Stante questa differenziazione, la contribuzione dovuta alla Cassa, fin quando assicura l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici alle esigenze di vita, anche con un indiretto effetto di perequazione, non eccede la solidarietà categoriale di natura previdenziale, in quanto volta a realizzare un circuito di solidarietà interno al sistema previdenziale (sentenza n. 173 del 2016), né trasmoda in un'obbligazione ascrivibile invece alla fiscalità generale e quindi di natura tributaria". Così ricostruito il quadro di riferimento, la sentenza n. 67 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 576 del 1980, impugnato, in relazione agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., in quanto – obbligando l'avvocato iscritto alla Cassa, titolare anche di pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria della gestione INPS, al versamento del contributo percentuale sul reddito annuo – darebbe luogo a un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto sia al giovane avvocato che si iscrive alla Cassa sia all'avvocato pensionato della medesima. I principi di ragionevolezza e adeguatezza dei trattamenti previdenziali non sono risultati in sofferenza "allorché l'accesso alle prestazioni della Cassa sia in concreto, per il singolo assicurato, altamente improbabile in ragione di circostanze di fatto", qual è l'iscrizione alla previdenza forense in età avanzata. "Il ridotto grado di probabilità per il professionista più anziano di conseguire benefici pensionistici, che presuppongono l'esercizio protratto dell'attività, attiene a circostanze fattuali ricollegabili al momento della vita in cui il soggetto sceglie di intraprendere la professione. Per altro verso, l'avvocato pensionato nella gestione

INPS, iscritto alla Cassa, che di fatto non possa accedere alla pensione di anzianità o di vecchiaia, può in ogni caso maturare, dopo cinque anni di contribuzione, la pensione contributiva di vecchiaia, secondo quanto previsto dal Regolamento generale della Cassa”: dunque, sussiste, anche in caso di iscrizione in età avanzata, “la possibilità concreta di conseguire una prestazione previdenziale di entità calcolata con il sistema contributivo”. Né il regime contributivo di favore previsto per gli avvocati pensionati di vecchiaia nella gestione della Cassa, in caso di proseguimento dell’attività, è apparso evocabile quale *tertium comparationis*, per difetto del requisito di omogeneità, rispetto alla posizione dell’avvocato pensionato di vecchiaia nella gestione INPS. Infatti, lo speciale regime “ha carattere eccezionale e derogatorio e si giustifica in ragione del fatto che si tratta di assicurati che hanno già ampiamente alimentato tale sistema previdenziale pagando per anni i dovuti contributi (...) fino a maturare il requisito contributivo sufficiente, in concorso con il requisito anagrafico, per conseguire la pensione”; inoltre, costituisce un complemento dello stesso trattamento previdenziale in godimento. Invece, l’avvocato, in precedenza non iscritto alla Cassa, non vi ha contribuito e, coerentemente, vi accede secondo il regime ordinario, non rilevando la circostanza che prima abbia contribuito ad altra gestione previdenziale. Le fattispecie in comparazione non sono omogenee, sicché “non ingiustificata è la disciplina differenziata che limita il più favorevole regime contributivo” ai soli avvocati pensionati della Cassa. La Corte ha poi rigettato la questione relativa all’art. 22, secondo comma, della legge n. 576 del 1980, censurato, in relazione ai medesimi parametri, in quanto sanzionerebbe in modo irragionevolmente più grave (con il pagamento di contributi arretrati, interessi, sanzioni e una penalità pari alla metà degli arretrati) l’avvocato pensionato nella gestione INPS, che non abbia nascosto il proprio reddito e abbia effettuato le ordinarie comunicazioni alla Cassa, senza chiederne l’iscrizione, rispetto all’avvocato che, dopo avere richiesto l’iscrizione, non invii l’annuale comunicazione reddituale o la effettui in modo infedele ovvero ritardi o non effettui il pagamento dei contributi. Invero, la condotta sanzionata dalla norma impugnata “costituiva, nel regime antecedente alla riforma dell’ordinamento forense del 2012, una grave inadempienza per la Cassa, la quale, in mancanza della domanda di iscrizione, poteva non saper nulla dell’avvocato che, iscritto all’albo, esercitasse con continuità l’attività”; e rappresentava un’inadempienza più insidiosa delle altre condotte sanzionate dai precedenti artt. 17 e 18 della medesima legge, che vedevano la Cassa in condizione di reagire più agevolmente, essendo già in possesso di utili elementi cognitivi. Proprio per rimuovere “un grave nocumento alla realizzazione della tutela previdenziale della categoria”, la legge n. 247 del 2012 ha introdotto l’automatismo per cui l’iscrizione all’ordine comporta in ogni caso l’iscrizione alla Cassa, sicché una siffatta inadempienza non è più configurabile. Infatti, mentre prima della riforma l’iscrizione all’ordine era obbligatoria per gli avvocati che esercitassero la professione con continuità e l’iscrizione alla Cassa era subordinata alla domanda dell’interessato da presentarsi nel termine di legge, attualmente l’iscrizione agli albi comporta la contestuale e automatica iscrizione alla Cassa.

Si rimanda a pag. 209 della relazione della Corte Costituzionale

[Qui la relazione della Corte Costituzionale sulla giurisprudenza dell’anno 2018](#)

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 02 APRILE 2019

La Cassa che vorrei

di Paolo Rosa - Avvocato

INPS: le pensioni vigenti al 1° gennaio 2019 sono 17.827.676, di cui 13.867.818 di natura previdenziale (vecchiaia, invalidità e superstiti) e le restanti 3.959.858 di natura assistenziale (invalidità civili, indennità di accompagnamento, pensioni e assegni sociali).

Nel 2018 la spesa complessiva per le pensioni è stata di 204,3 miliardi di euro, di cui 183 miliardi sostenuti dalle gestioni previdenziali.

Il resto proviene dalla fiscalità generale.

Vediamo ora la situazione in Cassa Forense utilizzando i dati del bilancio sociale 2017.

Nel 2017 il totale delle pensioni erogate è stato di 28.351 unità con un costo complessivo di € 802.065.371.

Numero e importo medio delle pensioni vigenti al 31/12/2017
Distribuzione per tipo pensione e sesso

Tipo pensione	Numero			Importo medio di pensione		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
Vecchiaia	1.171	12.774	13.945	€ 31.905	€ 38.777	€ 38.200
Anzianità	376	953	1.329	€ 31.501	€ 37.828	€ 36.038
Invalidità e Inabilità	490	795	1.285	€ 9.967	€ 12.611	€ 11.603
Contributive	195	1.425	1.620	€ 4.591	€ 5.448	€ 5.345
Indirette	2.713	183	2.896	€ 15.294	€ 14.358	€ 15.235
Reversibilità	7.192	253	7.445	€ 17.945	€ 16.549	€ 17.898
Totale	12.137	16.383	28.520	€ 18.583	€ 33.937	€ 27.403

Numero e importo medio delle pensioni vigenti al 31/12/2017
Distribuzione per regione e per sesso

Regione	Numero			Importo medio di pensione		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
Valle D'Aosta	20	17	37	€ 27.020	€ 40.148	€ 33.052
Piemonte	630	882	1.512	€ 23.451	€ 40.821	€ 33.583
Lombardia	1.744	2.348	4.092	€ 23.689	€ 42.324	€ 34.382
Liguria	458	554	1.012	€ 20.418	€ 38.375	€ 30.248
Veneto	560	863	1.423	€ 21.034	€ 39.578	€ 32.281
Emilia Romagna	725	972	1.697	€ 21.870	€ 38.446	€ 31.365
Friuli Venezia Giulia	175	230	405	€ 21.737	€ 39.882	€ 32.042
Trentino Alto Adige	108	181	289	€ 22.686	€ 46.857	€ 37.825
Toscana	697	1.036	1.733	€ 19.979	€ 38.601	€ 31.111
Lazio	1.735	2.485	4.220	€ 18.365	€ 33.052	€ 27.014
Umbria	142	181	323	€ 19.748	€ 34.416	€ 27.968
Marche	215	355	570	€ 18.920	€ 35.566	€ 29.287
Abruzzo	240	355	595	€ 16.072	€ 29.825	€ 24.278
Molise	63	76	139	€ 15.131	€ 28.592	€ 22.491
Campania	1.568	2.019	3.587	€ 14.587	€ 26.337	€ 21.201
Puglia	1.027	1.380	2.407	€ 15.073	€ 26.801	€ 21.797
Basilicata	136	139	275	€ 13.924	€ 24.637	€ 19.339
Calabria	465	546	1.011	€ 13.779	€ 24.249	€ 19.433
Sicilia	1.171	1.435	2.606	€ 14.516	€ 26.870	€ 21.319
Sardegna	258	329	587	€ 17.626	€ 31.500	€ 25.402
Nazionale	12.137	16.383	28.520	€ 18.583	€ 33.937	€ 27.403

Numero e importo medio delle pensioni vigenti al 31/12/2017
Distribuzione per classi d'importo e sesso

Classi di importo	Numero			Importo medio di pensione		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
0 - 5.000	296	920	1.216	2.565	2.573	2.571
5.000 - 10.000	574	911	1.485	8.021	7.714	7.833
10.000 - 15.000	6.211	2.383	8.594	11.715	12.270	11.869
15.000 - 20.000	1.110	1.178	2.288	17.421	17.499	17.461
20.000 - 25.000	932	1.116	2.048	22.360	22.409	22.386
25.000 - 30.000	905	1.003	1.908	27.552	27.498	27.523
30.000 - 35.000	837	968	1.805	32.188	32.413	32.309
35.000 - 40.000	594	956	1.550	37.203	37.479	37.373
40.000 - 45.000	260	1.097	1.357	42.005	42.573	42.464
45.000 - 50.000	147	1.179	1.326	47.443	47.575	47.560
50.000 - 55.000	125	1.358	1.483	52.227	52.545	52.518
55.000 - 60.000	83	1.588	1.671	57.465	57.447	57.448
60.000 - 65.000	37	1.015	1.052	62.117	62.275	62.269
65.000 - 70.000	22	581	603	67.570	67.208	67.221
> 70.000	4	130	134	70.928	71.665	71.643
Totale	12.137	16.383	28.520	€ 18.583	€ 33.937	€ 27.403


A completamento dell'informativa si espongono gli importi massimi di pensione erogati per tipologia di prestazione:

Descrizioni	2016	2017
Vecchiaia	6.188,25	6.188,25
Anzianità	4.723,78	4.723,78
Contributiva	3.043,00	3.043,00
Invalidità	3.067,69	2.905,45
Inabilità	3.866,04	4.075,94
Indiretta	3.799,49	3.799,49
Reversibili	4.310,57	5.282,44

L'età media dei pensionati oggetto di erogazione nel 2017 per driver geografico e di genere è il seguente:


Pensioni vigenti al 31/12/2017 - Età media del beneficiario						
Distribuzione per tipologia di pensione, area geografica e sesso						
Età media del beneficiario						
Descrizione		Nazionale	Nord	Centro	Sud	Estero
Vecchiaia		76,9	76,7	76,7	77,4	76,5
	Donne	75,3	75,1	76,0	74,8	88,5
	Uomini	77,1	76,9	76,7	77,5	75,4
Anzianità		69,8	69,6	70,3	69,8	68,0
	Donne	67,6	67,4	68,5	67,2	-
	Uomini	70,7	70,7	70,9	70,3	68,0
Contributive		76,5	76,9	77,0	76,0	81,0
	Donne	75,0	75,2	76,0	73,5	-
	Uomini	76,8	77,2	77,1	76,2	81,0
Invalidità		56,0	55,5	55,3	56,5	58,0
	Donne	52,0	53,3	52,3	51,3	58,0
	Uomini	58,7	57,4	57,8	59,4	-
Inabilità		62,2	60,9	63,8	62,5	-
	Donne	57,6	57,3	63,1	53,6	-
	Uomini	63,8	62,6	64,1	64,5	-
Indirette		71,1	71,8	69,4	71,3	69,4
	Donne	72,2	73,1	70,9	72,2	69,4
	Uomini	54,0	57,7	51,4	50,8	-
Reversibili		78,9	79,0	78,9	78,7	73,0
	Donne	79,5	79,6	79,6	79,3	73,0
	Uomini	61,0	64,2	63,4	56,3	-

Vediamo ora la situazione in punto rappresentanza e contributo alla solidarietà:



Il Nord risulta il grande contribuente alla solidarietà:

Contributo soggettivo versato a titolo di solidarietà



Mi pare evidente che la situazione va riequilibrata assegnando al Nord una posizione di parità nella rappresentanza rispetto al Centro Sud.

Il Sud replica che bisogna aumentare il PIL e quindi il reddito al Sud.

E' vero ma solo in parte perché al Nord gli avvocati iscritti a Cassa Forense sono 79.858, al Centro sono 54.527 e al Sud e Isole 107.842.

Avvocati italiani - distribuzione per regione in rapporto con la popolazione - anno 2017						
Regione	Avvocati iscritti Cassa Forense			Avvocati iscritti albi	Popolazione italiana	Numero avvocati ogni mille abitanti
	Donne	Uomini	Totale			
Valle D'Aosta	75	98	173	173	126.369	1,4
Piemonte	5.060	4.778	9.838	9.857	4.378.898	2,3
Lombardia	17.146	16.455	33.601	33.725	10.028.904	3,4
Liguria	2.787	3.310	6.097	6.106	1.559.387	3,9
Veneto	6.180	6.032	12.212	12.253	4.902.959	2,5
Emilia Romagna	7.008	6.470	13.478	13.499	4.449.092	3,0
Friuli Venezia Giulia	1.293	1.292	2.585	2.592	1.215.196	2,1
Trentino Alto Adige	816	1.058	1.874	1.880	1.065.641	1,8
Toscana	6.418	6.157	12.575	12.591	3.739.871	3,4
Lazio	15.328	18.043	33.371	33.435	5.897.286	5,7
Umbria	1.720	1.507	3.227	3.234	885.578	3,7
Marche	2.693	2.661	5.354	5.357	1.532.587	3,5
Abruzzo	2.751	3.026	5.777	5.796	1.316.972	4,4
Molise	734	846	1.580	1.583	308.993	5,1
Campania	14.841	19.489	34.330	34.405	5.829.269	5,9
Puglia	9.545	12.148	21.693	21.760	4.052.936	5,4
Basilicata	1.333	1.480	2.813	2.819	568.048	5,0
Calabria	6.617	6.693	13.310	13.346	1.959.336	6,8
Sicilia	10.795	12.300	23.095	23.133	5.034.946	4,6
Sardegna	2.595	2.649	5.244	5.252	1.649.450	3,2
Totale	115.735	126.492	242.227	242.796	60.501.718	4,0

* Il dato relativo alla popolazione italiana è riferito ad agosto 2017 (ultimo dato disponibile)
Fonte: Attuario interno

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 05 APRILE 2019

Ma la previdenza è scienza triste o divertente?

di Paolo Rosa - Avvocato

In questi giorni i potenti mezzi informatici di Cassa Forense hanno lanciato un video dal suggestivo titolo: “Affidare i risparmi a Cassa Forense”.

Questa la trascrizione dell'intervento:

«Uno dei temi principali che ha contraddistinto la storia delle Casse previdenziali, in particolare della nostra Cassa privata – la Cassa Forense – che ricordo essere una Fondazione privata degli Avvocati italiani – è il tema dell'assorbimento nell'INPS. In due parole cerchiamo di capire perché l'assorbimento dell'INPS sarebbe, forse lo definire una vera e propria follia. L'INPS è un Ente totalmente pubblico; l'INPS si occupa del 95% e supporta il 95% della Previdenza e dell'Assistenza nazionale. La Cassa Forense fa parte, insieme alle altre Casse private, di quel piccolo 5% che viene gestito da 19 Casse private, unite tutte insieme in un'Associazione che si chiama ADEPP. Quindi abbiamo valori e diversità numeriche molto sensibili. Per quanto riguarda quella che può essere la sostenibilità e l'affidamento di un Ente previdenziale come l'INPS, abbiamo come sostenibilità nel tempo una sostenibilità di questo tipo: no, non c'è sostenibilità nel tempo. L'Ente è finanziato per il 70% dei contributi previdenziali e per il 30%, ogni anno, dalle tasse nostre. Quindi noi non paghiamo solo Cassa Forense ma andiamo a pagare anche l'INPS, che già paghiamo in qualche modo con le nostre imposte e le nostre tasse.

Che sostenibilità hanno le Casse private, in particolar modo Cassa Forense?

Secondo l'ultima normativa, la sostenibilità in questo caso è di 50 anni; quindi sì c'è sostenibilità e non solo sostenibilità che prima era richiesta per alcuni anni e poi per decenni e adesso l'ultima normativa l'ha ampliata a 50 anni. E' una sostenibilità quasi incredibile che il Legislatore ci obbliga

ad avere e quindi dobbiamo patrimonializzare così tanto da poter garantire questo tipo di «longevità» previdenziale e assistenziale.

Ma andiamo oltre, vediamo un attimo quant'è il patrimonio dell'INPS, Ente pubblico.

L'abbiamo già capito da prima, il suo patrimonio è questo: uno zero tondo. Viene finanziato ogni anno. Quindi non investe, non ha una capacità di gestione ma viene semplicemente finanziato.

Vediamo invece quanto è il patrimonio delle Casse. Nel loro insieme il patrimonio delle Casse è di diverse centinaia di miliardi. Per quanto riguarda Cassa Forense si avvicina ormai a 12 miliardi di Euro e quindi gli Avvocati hanno un loro patrimonio che serve per il loro futuro e garantito e validato, controllato e monitorato in modo tale che se oggi finisse tutto per 50 anni le prestazioni vengono erogate.

Le Casse private fanno sinergia e tramite l'ADEPP in qualche modo fanno fronte comune. Uno dei fronti più importanti della nuova evoluzione di questo fronte è una Mutua comune tra tutti i Professionisti. In questo caso non avremo più assicurazioni da pagare ma avremo noi un nostro sistema mutualistico. Questo è molto importante perché significherebbe abbattere i costi di gestione delle prestazioni e avere una profittabilità ancora maggiore e garantire ancora questi valori. In seconda istanza, quello che noi Avvocati dobbiamo arrivare ad avere è l'alzamento del reddito. Il reddito singolo è troppo basso, e quindi dobbiamo aumentare la qualità, l'organizzazione e la specializzazione e la settorializzazione degli Avvocati. 98mila Euro è il tetto contributivo massimo. Con questo valore, come valore di riferimento, Cassa ha la possibilità di funzionare nel miglior modo. Quindi l'obiettivo è quello che ogni Avvocato alzi la sua media reddituale e arrivi a questa cifra. Quindi solo con un aumento di quella che può essere la capacità produttiva del singolo Avvocato, possiamo aiutare ancor di più il sistema a sostenersi per i famosi 50 anni e ancora oltre» (<https://youtu.be/ndob4KjyLBA>).

Vediamo di fare un fact checking di quanto detto. Il patrimonio delle Casse è di diverse centinaia di miliardi? No, il patrimonio delle Casse è di circa 85 miliardi.

L'INPS ha un patrimonio? Il Collega dice di no ma basta leggere quantomeno il rendiconto sociale dell'INPS del 2017 per avvedersi conto del contrario.

L'INPS ha un cospicuo patrimonio immobiliare. L'assetto finanziario dell'INPS presenta un quadro complessivo di sostanziale equilibrio pur evidenziano che relativamente alla spesa totale per prestazioni previdenziali e di protezione sociale, la copertura dei contributi delle parti sociali e, quindi, mutualizzati è di 224.426 milioni di euro, pari al 66,1%

della spesa. La differenza è coperta dai trasferimenti dalla fiscalità generale.

Si afferma poi che sarebbe necessario implementare il reddito degli avvocati per portarlo al tetto dei 98 mila euro all'anno pensionabili per far funzionare la Cassa nel miglior modo.

È pacifico che da reddito zero al tetto pensionabile di 98 mila euro, con il vigente criterio di calcolo retributivo della pensione, si riceve più di quanto si è versato. Mediamente il rapporto è di 1 a 4 cioè si versa 1 e si riceve 4.

L'equilibrio, e quindi la sostenibilità di lungo termine di Cassa Forense, sarebbe garantita se moltissimi dichiarassero redditi superiori al tetto pensionabile e non solo fino al tetto pensionabile perché oltre il tetto l'iscritto versa il 3%, a titolo di solidarietà, e versa pure il contributo integrativo sul volume d'affari che non è un contributo di solidarietà.

Da ultimo si dice che se Cassa Forense finisse oggi sarebbe garantito il pagamento delle prestazioni per 50 anni.

La matematica non è un'opinione.

Cassa Forense ha un patrimonio di 12 miliardi ma spende ogni anno in pensioni 802 milioni di euro.

Ne consegue che se cessasse oggi con il patrimonio accumulato potrebbe garantire il pagamento delle pensioni per circa 15 annualità considerando anche la redditività del patrimonio nei 15 anni.

«La Grande Moderazione è un'altra fortunata metafora: cosa c'è di meglio che poter dimostrare con la forza dei numeri che il mondo è all'entrata del Paese dei Balocchi, che si è finalmente trovata la pietra filosofale e che presto si produrrà ricchezza magicamente dalla carta? Niente più lavoro, niente più fatica. Solo divertimento!

Certo, simili concezioni esigono qualche sforzo: occorre perdere la dimensione storica delle cose, vivere in un eterno presente, in modo da potersi illudere che "questa volta è diverso". Ma Marx aveva torto quando affermava che tutto accade due volte: la prima volta come tragedia, la seconda come farsa, perché la seconda volta può essere peggiore della prima!» (prof. Roberto Fini in www.terribilepasticcio.info).

La COVIP – secondo quanto previsto dal DM Lavoro 5 giugno 2012 – predispone e trasmette ai Ministeri vigilanti un referto annuale su ogni singolo ente; referto che fornisce informazioni dettagliate sulla composizione delle attività detenute, sulle modalità di definizione della politica d'investimento e sui relativi criteri di attuazione, sull'articolazione del processo di impiego delle risorse e sul sistema di controllo della gestione finanziaria. Le informazioni sulle attività detenute sono acquisite

dalla COVIP mediante schemi di rilevazione (a valori sia contabili sia di mercato) definiti secondo modalità omogenee, preventivamente sottoposti ai Ministeri vigilanti (come richiesto dalla normativa vigente). L'analisi dei patrimoni detenuti dai singoli enti e delle relative modalità di gestione consente di mettere in luce le dinamiche che caratterizzano gli investimenti dell'intero sistema degli enti previdenziali privati di base, anche con riguardo a quelli effettuati nell'economia italiana (pag. 189 della Relazione COVIP 2018).

Perché non rendere finalmente pubblici questi dati, trattandosi di previdenza obbligatoria di primo pilastro?

Dobbiamo ridere o piangere?

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 11 APRILE 2019

Fare debito per pagare le pensioni è un danno per le future generazioni

di Paolo Rosa - Avvocato

Pochi numeri per far comprendere il problema. Cassa Forense, secondo le ultime rilevazioni, ha 243.488 iscritti ma ben 198.000 hanno un reddito inferiore a €50.000,00 l'anno quando il tetto pensionabile è di €98.000,00 circa.

Il rapporto medio tra contribuzione e pensione è al top di tutte le Casse perché è pari a 1 : 4 nel senso che versi uno e, mediamente, incassi quattro.

Il 19 aprile 2017 l'attuario esterno di Cassa Forense dott. Luca Coppini ha valutato il *funding ratio*, costituito come rapporto tra il complesso delle attività e quello delle passività e, in generale, destinato a valutare, a una certa data, il livello di copertura di un trattamento previdenziale.

Cassa Forense dispone di un patrimonio accumulato e quindi l'attuario ha valutato quale garanzia questo patrimonio sia in grado di fornire agli iscritti.

Al 31.12.2016 i dati sono i seguenti (espressi in milioni di euro):

Patrimonio: 11.085,9

Valore attuale degli oneri: 38.639,2

Funding ratio atteso: 0,287

Ciò significa che il patrimonio accumulato copre per poco meno di 1/3 le aspettative pensionistiche degli attivi.

Fare debito per le spese correnti, in questo caso le pensioni, è un danno ingiusto e illogico per le future generazioni.

Lo ha detto molto chiaramente anche la Corte Costituzionale con la [*sentenza n. 18/2019*](#).

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 12 APRILE 2019

La grande suggestione: il rischio senza rischio

di Paolo Rosa - Avvocato

Il testo del decreto crescita non è ancora noto perché approvato “salvo intese”. Nelle bozze circolate era però previsto l’art. 13-bis, misure per incrementare gli investimenti qualificati di enti privati di previdenza obbligatoria nell’economia reale

Riporto integralmente la relazione illustrativa e il testo.

Articolo 13 bis

(Misura per incrementare gli investimenti qualificati di Enti privati di previdenza obbligatoria nell’economia reale)

1. Al comma 90 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole “ai fini dell’imposta sul reddito” aggiungere le seguenti “a condizione che le somme siano investite in investimenti qualificati di cui al comma 89, lett. b-ter) per una quota almeno pari al 3,5 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente”.

2. E’ fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti già effettuati ai sensi dell’art. 1, comma 88 e seguenti della Legge 232/2016, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

Relazione illustrativa. La misura di cui al comma 1, emendativa dell’art. 1, comma 90, della l. n. 232/2016, è finalizzata ad attrarre gli Enti privati di previdenza obbligatoria ad effettuare investimenti qualificati in economia reale anche attraverso l’acquisizione di quote o azioni di Fondi per il Venture Capital (art. 1, comma 206 e seguenti, L. 145/2018).

L’attuale assetto normativo già consente agli Enti privati di previdenza obbligatoria di accedere a tali strumenti per effettuare investimenti in economia reale. Fermo restando che l’investimento in economia reale è volto al finanziamento delle imprese, tramite investimenti in titoli di capitale, obbligazioni corporate, OICR, FIA immobiliari e altri fondi

d'investimento alternativi, le Casse previdenziali dunque già utilizzano le fattispecie elencate all'art. 1, comma 89, della l. n. 232/2016 che comprendono già, anche se in modo ampio, le suddette tipologie di investimenti in economia reale.

Per dare maggiore impulso agli investimenti in economia reale, la misura in oggetto "condiziona" l'esenzione fiscale prevista dalla norma, al possesso di una quota minima di investimenti in economia reale, come indicati nella disposizione citata all'art. 1, comma 89, della l. n. 232/2016, così come modificata dall'art. 1, comma 210, l. n. 145/2018.

Nel dettaglio, per accedere al beneficio in termini di detassazione, gli enti previdenziali privati devono infatti investire almeno il 3,5% degli attivi in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital come specificato al comma 89, lett. b-ter). Ciò anche indipendentemente dalla detenzione in portafoglio degli ulteriori strumenti indicati dal comma 89 della l. n. 232/2016.

Al comma 2 è prevista una salvaguardia per il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti già effettuati in vigore dell'art. 1, comma 88 e seguenti della l. n. 232/2016, fino all'entrata in vigore della nuova disposizione.

Relazione tecnica

La misura di cui al comma 1 introduce un vincolo sull'attività di investimento degli Enti privati di previdenza obbligatoria per il riconoscimento dell'esenzione fiscale prevista ai sensi del comma 90 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Dal punto di vista delle casse dello Stato ciò si traduce in un non quantificabile a priori effetto positivo, per via della minore esenzione fiscale complessiva che i contribuenti potrebbero ottenere.

L'8 aprile sul sito di Cassa Forense compare la seguente dichiarazione del Presidente Nunzio Luciano: "Disponibili ad investire nei fondi di venture capital ma senza rischi per il risparmio previdenziale. Occorre valutare bene le condizioni del mercato delle start-up e dei fondi di venture capital, per non mettere a rischio il risparmio previdenziale degli avvocati". Il Presidente della Cassa Forense, Nunzio Luciano, commenta la norma del Decreto Crescita, che vincola le esenzioni fiscali per gli investimenti degli Enti pensionistici privati alle operazioni finanziarie che prevedano "almeno il 3,5% degli attivi in quote, o azioni di Fondi per il venture capital" precisando che la detassazione è importante ma lo è anche la giusta redditività degli investimenti; Cassa Forense ha investito ed è disponibile ad investire nell'economia reale del Paese, nell'innovazione e nelle Piccole e medie imprese (Pmi), ma sempre garantendo la massima tutela agli iscritti.

A mio giudizio, vi è una manifesta contraddizione in termini.

Venture capital: cos'è, qual è la differenza rispetto al private equity e quali rischi comporta?

Il venture capital è una forma di finanziamento nei confronti di start up e piccole imprese che vengono considerate dotate di un grande potenziale di crescita.

Per quelle start up che non hanno accesso al mercato, infatti, il venture capital diventa una fonte essenziale di introiti.

Secondo la dottrina i rischi derivanti da tale investimento sono molto alti.

Come detto è una forma di investimento di start up e aziende alle prime armi, che per definizione rappresentano una vera e propria sfida per la società che riceve il denaro, la quale deve provare di essere all'altezza e soprattutto deve riuscire a non bruciare quella che potrebbe essere la sua unica opportunità di crescita.

C'è quindi il rischio forte di puntare su un investimento sbagliato con il rischio di perdere non solo il rendimento ma anche l'intero capitale.

Trattasi, infatti, di titoli illiquidi e non quotati.

A mio giudizio la provvista derivante da contributi previdenziali obbligatori non può essere utilizzata per questo tipo di operazioni le quali comportano un rischio molto alto e cioè di guadagnare molto ma anche di perdere l'intero capitale.

Ci vorrebbe, quantomeno, la garanzia dello Stato sul capitale.

Giova ricordare il documento del Sant'Uffizio contro la finanza predatoria del 18 maggio 2018 per il quale:

I mercati, lasciati a se stessi, generano titoli tossici e una «finanza dell'azzardo e della scommessa» dove la posta in gioco è «la rovina altrui». È tempo di impegnarsi in un «nuovo discernimento etico» (*Oeconomicae et pecuniariae quaestiones*).

PROFESSIONE



PROFESSIONE FORENSE | 18 APRILE 2019

L'avvocatura italiana non è una categoria

di Paolo Rosa - Avvocato

La storia degli avvocati italiani costituisce un campo di studi ampio e ancora poco esplorato.

Hannes Siegrist vi ha dedicato uno studio "Gli avvocati nell'Italia del XIX secolo. Provenienza e matrimoni, titolo e prestigio".

L'autore ha preso in esame le condizioni del Nord (Milano), del Centro (Firenze, Toscana) e del Mezzogiorno (Napoli). Ha indagato, compiutamente, i rapporti tra professione, identità cetuale e condizione borghese.

Quella dell'avvocato è, in Italia, un'antica professione che richiede specifica formazione e che, in alcune zone, affonda le radici in una lunga tradizione di autonomia corporativa.

Gli avvocati costituivano, professionalmente, economicamente, politicamente ed ideologicamente un'assai differenziato ed eterogeneo gruppo professionale.

Anche socialmente sussistevano considerevoli differenze che, tuttavia, apparivano secondarie rispetto ad una fondamentale caratteristica comune: gli avvocati venivano reclutati nell'area della borghesia, in cui trovavano anche moglie, aspiravano ad uno status borghese e tale status spesso conseguivano.

All'inizio del XIX secolo c'erano ancora relitti dell'epoca in cui l'avvocatura era stata una nobile professione.

Nel complesso gli avvocati si distribuivano con relativa ampiezza all'interno di un ceto borghese intermedio in cui gli elementi dell'antica borghesia cittadina di estrazione patrizia si fondevano con gli elementi dinamici e statici della borghesia colta e possidente, in cui rientrava il piccolo borghese allo stesso modo del piccolo nobile imborghesito e del facoltoso avvocato alto borghese.

Si andava dall'avvocato della piccola città che viveva modestamente fino ai grandi avvocati – politici di risonanza nazionale.

Oggi il quadro socio – economico è profondamente cambiato.

La demografia forense si è sviluppata molto rapidamente con progressione geometrica, in gran parte fungendo da ammortizzatore sociale di un'economia in declino e per altro verso alla ricerca dello status sociale irrimediabilmente perduto.

Oggi in Italia vi è un esercito di 243 mila avvocati caratterizzati, in gran parte, da un tasso culturale assai modesto, per lo più amorfi, indifferenti, del tutto incapaci di costituire una categoria sociale.

Le categorie sociali sono la risultante di una costruzione teorica mediante la quale il sociologo raggruppa idealmente in una stessa "unità sociale" individui con caratteristiche comuni, così da poterli studiare.

L'avvocatura italiana oggi sfugge ad una classificazione di questo tipo essendo formata da un coacervo di individualità spesso in conflitto tra di loro.

La cartina di tornasole è data dalla vicenda dei cd. "ineleggibili" secondo legge e secondo l'interpretazione della Suprema Corte di Cassazione.

Molti dei cd. ineleggibili si sono sottratti sia alla legge che alla sua interpretazione riproponendosi nella rappresentanza. Solo 21 marziani hanno inteso sottoscrivere il ricorso al TAR del Lazio nel tentativo di ripristinare un po' di legalità. Su 243 avvocati la percentuale dei ricorrenti è pari al 0,0086%.

Non credo vi sia bisogno di altre parole per affermare che l'avvocatura italiana non è una categoria sociale.

L'8 maggio p.v. si terrà la Camera di Consiglio per la trattazione della sospensiva avanti la Prima Sezione del TAR Lazio con NRG 3767/2019.

In queste vicende l'interesse pubblico è il convitato di pietra che va sempre valutato.

La misura cautelare, parafrasando Calamandrei, ha lo scopo immediato di assicurare l'efficacia pratica del provvedimento definitivo.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 19 APRILE 2019

Movimento forense e la proposta a Cassa Forense per una soluzione onesta ed equa nella vicenda Poseidone

di Paolo Rosa - Avvocato

Movimento Forense ha invitato Cassa Forense a trovare una soluzione che possa evitare agli iscritti, attinti dall'operazione Poseidone, un'inutile contribuzione all'INPS così da consentire agli stessi di salvare gli anni nei quali, pur se iscritti all'Albo, non erano iscritti in Cassa Forense.

Movimento Forense propone di aprire una finestra temporale per consentire a chi era iscritto all'Albo ma non alla Cassa di riportare all'interno della propria posizione personale tale periodo, con il versamento del contributo minimo soggettivo dovuto per tali anni da considerarsi utile per il trattamento pensionistico e con conseguente riconoscimento della relativa anzianità di iscrizione alla Cassa.

Si tratta in sostanza della richiesta di riapertura dei termini per l'iscrizione retroattiva.

L'intento di Movimento Forense è senz'altro utile per accendere un faro sulla vicenda Poseidone ma la soluzione proposta non potrà essere, a mio giudizio, accolta perché eccessivamente onerosa per Cassa Forense.

Mi pare ovvio che, per ragioni di equità e di parità di trattamento, l'eventuale riapertura dei termini dovrebbe essere estesa a tutti gli iscritti e non soltanto agli interessati dall'operazione Poseidone.

L'operazione è eccessivamente costosa per Cassa Forense e quindi in grado di incidere negativamente sulla sostenibilità dei conti di lungo periodo perché con il solo versamento del contributo minimo si acquisisce anzianità contributiva utile agli effetti del riconoscimento della pensione retributiva.

Non si fa cioè applicazione dei criteri di cui alla riserva matematica che è bene ricordare.

La riserva matematica è una cifra pari al valore attuale delle prestazioni future agli aventi diritto oppure ai contributi versati fino al momento del calcolo ed opportunamente rivalutati, un importo che corrisponde all'entità delle prestazioni da erogare in favore del pensionato e pertanto dipende strettamente dalla speranza di vita presumibile dei soggetti beneficiari e del contesto economico del paese (a cui è legata la rivalutazione degli importi pensionistici). In generale infatti più è elevata la speranza di vita maggiori saranno le prestazioni da erogarsi, maggiore sarà la riserva matematica.

Il metodo della riserva matematica viene applicato:

- 1) per il riscatto del corso di laurea;
- 2) per il riscatto dei periodi di lavoro all'estero;
- 3) per la regolarizzazione dei periodi assicurativi in relazione ai quali l'obbligo del versamento dei contributi dovuti sia prescritto (cd. costituzione della rendita vitalizia);
- 4) per il riscatto dei periodi previsti dal recente decreto legislativo 564/1996 (maternità facoltativa e periodi non lavorati);
- 5) per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della l. n. 29/1979 e della l. n. 45/1990.

La determinazione dell'onere della riserva matematica. L'onere si determina, ai sensi dell'art. 13 l. n. 1338/1962, moltiplicando l'incremento della quota di pensione determinata con il sistema retributivo nella gestione interessata a seguito dell'esercizio del riscatto o della ricongiunzione per determinate tariffe di conversione legate all'età ed ai contributi versati dal lavoratore ed allegate al decreto ministeriale 31.8.2007 (cfr: circolare INPS 26/2008). Gli indicati coefficienti riguardano le domande presentate dai lavoratori dipendenti a partire dal 21 novembre 2007. Per i lavoratori autonomi, a partire dalle domande presentate dal 6 maggio 2008, si utilizzano i coefficienti allegati al decreto ministeriale 22 aprile 2008 (cfr: circolare INPS 65/2008).

Con l'alto debito previdenziale latente che Cassa Forense si ritrova, non vi è proprio spazio per aumentarlo ulteriormente.

Si dovrà invece spingere per l'apertura di un tavolo di risoluzione al Ministero del Lavoro fra i protagonisti della vicenda Poseidone e cioè l'INPS, con la Gestione Separata, l'ADEPP, con tutte le Casse, e le Associazioni che rappresentano gli iscritti interessati dall'operazione Poseidone per ivi trovare la soluzione sul presupposto che, a mio giudizio e contrariamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il contributo integrativo versato comunque alle Casse non ha natura solidaristica bensì previdenziale, con tutti gli effetti che ne conseguono.

PROFESSIONE




PREVIDENZA FORENSE | 24 APRILE 2019

Il nord, in Cassa Forense, risulta il grande contributore alla solidarietà

Ma non nella rappresentanza


di Paolo Rosa - Avvocato

Nella riunione del 17 aprile 2019 sono stati eletti Consiglieri di Amministrazione per il quadriennio 2019/2022 gli Avvocati Luigi Bonomi dell'Ordine Forense di Varese, Camillo Cancellario dell'Ordine Forense di Benevento, Giulio Pignatiello dell'Ordine Forense di Foggia, Roberto Uzzau dell'Ordine Forense di Sassari, Nicolino Zaffina dell'Ordine Forense di Lamezia Terme.



Il Nord risulta il grande contribuente alla solidarietà:

Contributo soggettivo versato a titolo di solidarietà



Restano in carica il Presidente Avv. Nunzio Luciano dell'Ordine Forense di Campobasso, e i Consiglieri di Amministrazione Avv. Gianrodolfo Ferrari dell'Ordine Forense di Como, Avv. Giuseppe La Rosa Monaco dell'Ordine Forense di Catania, Avv. Valter Militi dell'Ordine Forense di Messina, Avv. Giulio Nevi dell'Ordine Forense di Latina, Avv. Annamaria Seganti dell'Ordine Forense di Genova.

L'avvocato Franco Smania, che si ricandidava per il Triveneto, non è stato riconfermato.

Ne consegue che nel nuovo CdA di Cassa Forense vi sono soltanto tre rappresentanti del Nord.

Si impone una modifica statutaria per consentire al Nord una rappresentanza, quantomeno paritaria, con il Centro – Sud e una maggiore presenza della componente femminile che ha ormai raggiunto il 47,9% degli iscritti e che oggi vede in CdA la sola avv. Annamaria Seganti di Genova.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 03 MAGGIO 2019

Il bilancio d'esercizio 2018 di Cassa Forense e i dati non propagandati

di Paolo Rosa - Avvocato

Cassa Forense ha pubblicato, sul sito istituzionale, il bilancio d'esercizio al 31.12.2018 ma non ha ancora pubblicato il bilancio tecnico al 31.12.2017 e mantiene segreto il Report ALM.

I risultati del bilancio d'esercizio al 31.12.2018 sono stati così presentati sul sito istituzionale:

«Il Comitato dei Delegati di Cassa Forense nella riunione di mercoledì 17 aprile ha approvato il bilancio 2018, con un avanzo d'esercizio di 734,6 milioni di euro.

Il patrimonio netto ammonta a 11.894 milioni di euro, in crescita rispetto agli 11.159 milioni di euro del 2017.

Nel 2018 le entrate contributive sono pari a 1.632 milioni di euro, a fronte di 1.678 milioni di euro del 2017. Su questo dato incide l'azzeramento nel conto economico dei "contributi integrativi-minimi obbligatori" a seguito della temporanea abrogazione di detta contribuzione per il quinquennio 2018-2022.

La spesa per pensioni sale nel 2018 a 820 milioni di euro, la spesa per l'assistenza si attesta sui 63 milioni di euro.

Gli iscritti alla Cassa al 31 dicembre 2018 sono 243.073 e il reddito professionale IRPEF medio annuo prodotto nel 2017 è pari a euro 38.620, con un incremento dello 0,5% rispetto all'anno precedente.

Le donne rappresentano il 47,9% degli iscritti e il loro reddito medio IRPEF nel 2017 è di 23.500 euro. "Cassa Forense - dichiara il Presidente Nunzio Luciano – sostiene politiche attive per la crescita dell'Avvocatura ed assicura agevolazioni agli iscritti durante l'intera vita professionale sia in ambito previdenziale che assistenziale, sempre nella garanzia della sostenibilità di lungo periodo"».

Vediamo ora qualche dato in particolare.

Numerosità degli iscritti. La popolazione degli iscritti alla Cassa al 31.12.2018 ha superato le 243.000 unità (243.233), ma l'incontrollato aumento del numero degli avvocati iscritti agli Albi forensi è fenomeno che sembra ormai appartenere al passato.

La media di 4 avvocati ogni 1.000 abitanti è piuttosto alta rispetto agli altri Paesi UE.

La femminilizzazione della professione ha raggiunto il 48%.

Andamento della gestione previdenziale. La spesa complessiva per pensioni si è attestata, nel 2018, a circa 820 milioni di euro con un incremento rispetto al 2017 di circa il 2,26%.

Il numero di trattamenti previdenziali complessivamente erogati dalla Cassa è passato dai 28.351 al 31.12.2017 ai 28.913 al 31.12.2018 con un incremento di circa 1,9%.

I fantasmi. Sono coloro che sono iscritti a Cassa Forense ma non inviano il Modello 5. Il bilancio 2018 evidenzia, in leggero aumento, il numero dei professionisti che inviano il Modello 5 (227.990 per l'anno 2018 contro 227.013 del 2017).

Sottraendo da 243.233 i 227.990 i fantasmi risultano essere 15.243.

Andrebbe avviato immediatamente il procedimento amministrativo di verifica della loro posizione per l'immediata cancellazione.

Il dato più terrificante è però il seguente: gli avvocati tenuti a versare il contributo soggettivo in sede di Modello 5/2018 sono stati circa 126.000 rispetto al totale degli iscritti con la conseguenza che per oltre la metà degli iscritti alla Cassa gli obblighi contributivi, con riferimento al contributo soggettivo, si esauriscono con il versamento del solo contributo minimo.

A fronte dell'intera platea degli iscritti quelli che sono tenuti a pagare per intero i contributi minimi sono circa 138.000 con la conseguenza che oltre 109.000 iscritti nel 2018 hanno fruito delle numerose agevolazioni previste dal regolamento ex art. 21 e dalla normativa previgente.

Rendimento della gestione. Cassa Forense investe in più di 80 fondi alternativi per un totale impegnato che supera i 2 miliardi di euro. L'asset allocaton strategica prevede che il peso degli investimenti in private equity, private debt e infrastrutture cresca fino a raggiungere il 10,5% del patrimonio, e prevede anche che si incrementino gli investimenti nel settore del Real Estate fino al 14,5% del patrimonio.

Al fine di esercitare, al massimo livello possibile, la funzione di monitoraggio sull'attività svolta dai gestori dei fondi alternativi, Cassa

Forense cerca sempre di avere una rappresentanza nei Comitati Consultivi (advisory board). Ad oggi Cassa Forense è presente in 41 Advisory Board con i suoi rappresentanti. Nel corso del 2018 il portafoglio di Cassa Forense ha registrato una performance negativa pari a 2,62% con una volatilità da inizio anno pari al 4,14% e VAR al 95% a 1 mese pari a 2,38%.

Il risultato negativo raggiunto è dovuto per il 49,6% alla componente azionaria, in particolare italiana diretta costituita principalmente da titoli immobilizzati, e per il 33,1% alla componente obbligazionaria, in particolare i governativi italiani legati all'inflazione immobilizzati.

L'esposizione al rischio di cambio è complessivamente pari a circa il 21% costituita principalmente da rischio dollaro.

Per quanto riguarda la componente obbligazionaria liquida del portafoglio, la duration (modified duration) è pari a circa 6 anni e un rendimento a scadenza del 2,5% e un rating medio BBB dovuto principalmente alla componente in titoli di Stato Italiani.

L'esposizione al rischio paese è di circa il 50% Italia per il comparto obbligazionario, dovuta in particolare alla componente obbligazionaria governativa, e circa il 48% Italia per il comparto azionario, dovuta principalmente alle partecipazioni strategiche in società italiane quotate.

Investire in 80 fondi alternativi per un totale impegnato che supera i 2 miliardi di Euro, significa diversificare ma la performance negativa dimostra la scarsissima decorrelazione.

Trasparenza vorrebbe che Cassa Forense indicasse nome, cognome e compenso dei suoi 41 rappresentanti negli advisory board.

La funzione di monitoraggio sull'attività svolta dai gestori dei fondi alternativi richiede una buona dose di competenza e professionalità altrimenti sono solo "poltrone".

Il bilancio tecnico al 31.12.2017. Purtroppo è stato approvato dal Comitato dei Delegati il 15.03.2018 ma a tutt'oggi non è stato ancora reso pubblico e quindi dobbiamo attenerci ai passaggi riportati nel bilancio consuntivo 2018.

Per il Collegio Sindacale: *«Il bilancio tecnico attuariale detiene un'importanza centrale per gli enti previdenziali, in quanto consente di verificare l'equilibrio strutturale fra le risorse finanziarie e l'erogazione delle prestazioni attese sulla base delle regole vigenti e delle dinamiche demografiche e macroeconomiche assunte come scenario. L'equilibrio strutturale, infatti, è condizione indispensabile ad assicurare la funzione di protezione sociale, costituzionalmente garantita, su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Non a caso, il Regolamento di Contabilità della Cassa Forense sottolinea (art. 2) la centralità strategica*

del bilancio tecnico, con periodicità triennale, a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario e stabilisce che (art. 23, comma 2, lett. d)) nella "Relazione sulla gestione" del bilancio venga effettuata un'analisi comparativa delle risultanze contabili con quelle del bilancio tecnico, motivandone gli scostamenti».

Confronto fra valori del bilancio e previsioni del bilancio tecnico (in mgl) - Anno 2018

	Bilancio tecnico al 31/12/2014 (A)	Bilancio tecnico al 31/12/2017 (B)	Valori di Bilancio (C)	Differenza percentuale (C - A)/A	Differenza percentuale (C - B)/B
Oneri pensionistici	829.015	837.171	820.202	-1,06%	-2,03%
Entrate contributive ⁽¹⁾	1.710.983	1.719.304	1.595.743	-6,74%	-7,19%
Entrate patrimoniali ⁽²⁾	265.907	178.552	282.579	6,27%	58,26%
Patrimonio netto	11.685.329	12.118.751	11.894.212	1,79%	-1,85%

(1) Rispetto alla voce "Contributi" del conto economico, non include sanatoria e condoni e contributi di maternità
(2) Rispetto alla voce "Interessi e proventi finanziari diversi" del conto economico, non include gli interessi e le spese bancarie non mobiliari e gli interessi su prestiti ai dipendenti, mentre include i canoni di locazione

Mi pare vi sia un evidente scostamento nella voce entrate contributive.

Funding ratio da modello ALM. «Si ricorda che, dopo ampi approfondimenti e confronti sia interni che con l'Advisor ex post e l'Attuario esterno dott. Coppini, il CDA ha approvato in data 03.05.2017 il modello da applicare per il calcolo del Funding Ratio, individuando la metodologia ABO (Accrued Benefit Obligation) come maggiormente rappresentativa per monitorare (in funzione del nostro sistema previdenziale) il grado di capitalizzazione del sistema.

In considerazione della funzionalità di tale indicatore il CdA ha altresì stabilito che:

- l'Attuario esterno effettua il calcolo del Funding Ratio annuale utilizzando l'ipotesi di attualizzazione in linea con le indicazioni ministeriali del Bilancio tecnico; tale logica di quantificazione viene utilizzata per la redazione del documento "Piano degli indicatori e dei risultati attesi" da allegare al bilancio consuntivo in quanto reso obbligatorio dal DM del 27/3/2013 in ottica di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche.

- il risk Advisor ex-post, incaricato dell'aggiornamento dell'ALM e della definizione dell'AAS, utilizzando i dati del passivo potenziale forniti dall'attuario determina il Funding Ratio (a 30 e 50 anni), applicando

ipotesi più propriamente “finanziarie”, utilizzando curve di sconto coerenti con il raggiungimento di obiettivi di capitalizzazione a lungo termine.

Essendosi modificato il metodo è opportuno ricordare che il Funding ratio calcolato dal Dott. Coppini si basa sulla curva di attualizzazione prevista dal bilancio tecnico dell'anno di riferimento mentre le curve adottate dall'Advisor sono di estrazione finanziaria (Risk free- Europe Corporate A- titoli di stato Italia).

La tabella sottostante riporta i valori del Funding Ratio ricalcolati dall'Attuario esterno, il dott. Coppini, dal 2014:

Funding Ratio	
2014	26,8%
2015	27,6%
2016	28,7%
2017	32,6%
2018	34%

La tabella che segue riporta, invece, i valori del Funding Ratio ricalcolati dagli dal Risk Advisor ex post Mangusta Risk dal 2015:

Funding Ratio	CURVA DI SCONTO		
	Risk Free	European Corporate A	Italia
2015	21,24%	26,43%	31,96%
2016	19,57%	29,34%	27,81%
2017	24,35%	27,25%	34,74%

L'esercizio 2018 si caratterizza per l'avvicendamento da Mangusta Risk a Prometeia Advisor Sim come Risk Advisor ex post, in seguito a procedura di gara. La tabella che segue riporta il valore del Funding ratio calcolati dal nuovo advisor per il 2018 con l'utilizzo della curva dei rendimenti dei titoli Euro Corporate con rating A (coerentemente con la normativa IAS)».

Funding Ratio Prometeia	
2018	26,3%

I dati riportati sono illuminanti e dimostrano come il Funding Ratio sia ancora molto basso.

I crediti di Cassa Forense verso gli iscritti. «I crediti, in massima parte per contributi sanzioni ed accessori, sono pure oggetto di costante attenzione da parte del Collegio. Essi sono classificati tra le immobilizzazioni, ovvero nell'attivo circolante a seconda del periodo della loro origine ed ammontano a poco più di 483 milioni di euro (immobilizzati) e ad oltre 1.128 milioni (circolante).

Il loro ammontare è annualmente rettificato, in ragione delle previsioni di realizzo, attraverso lo specifico fondo di svalutazione, ammontante a oltre 233 milioni di euro, di cui 192 a fronte dei crediti immobilizzati. Tale fondo nell'anno è stato utilizzato per circa 1,4 milioni di euro ed adeguato con uno stanziamento a carico dell'esercizio di circa 51 milioni.

La recente e rinnovata normativa sulla cosiddetta rottamazione dei ruoli, ritenuta applicabile anche a Cassa Forense, potrà portare ad una ulteriore diminuzione complessiva dei crediti, al momento non precisamente stimabile, oltre ad un alleggerimento delle pendenze in carico all'Ufficio legale dell'Ente.

Per quanto riguarda invece, la cancellazione automatica delle cartelle del periodo fra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010, di importo fino a mille euro, di cui all'art. 4 d.l. n. 119/2018, va registrato che il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dalla Cassa Forense, ha deciso per la prosecuzione dell'attività di riscossione».

Per dirla alla Flaiano «la situazione in Cassa Forense è grave ma non seria»... a me pare ormai indilazionabile una profonda riforma strutturale del sistema previdenziale forense.

Non appena sarà pubblicato il bilancio tecnico al 31.12.2017 vedrò di incrociarlo con i dati reali del consultivo 2018.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 10 MAGGIO 2019

Gli investimenti di Cassa Forense in fondi alternativi

di Paolo Rosa - Avvocato

Secondo Assogestioni «i fondi alternativi si distinguono dai prodotti "tradizionali" perché hanno la possibilità di investire in una gamma di strumenti più ampia rispetto agli altri fondi comuni».

L'investimento nei FIA (Fondi di Investimento Alternativi) è adatto a sottoscrittori per i quali il prodotto rappresenti una forma di diversificazione all'investimento e che siano in grado di comprenderne appieno le caratteristiche, le strategie d'investimento adottate ed i rischi ad esse connessi.

Dal bilancio d'esercizio al 31.12.2018, inizio di pag. 23, si apprende che «Cassa Forense investe in più di 80 fondi alternativi per un totale impegnato che supera i 2 miliardi di euro. L'*asset allocaton* strategica prevede che il peso degli investimenti in *private equity*, *private debt* e infrastrutture cresca fino a raggiungere il 10,5% del patrimonio, e prevede anche che si incrementino gli investimenti nel settore del Real Estate fino al 14,5% del patrimonio. Al fine di esercitare, al massimo livello possibile, la funzione di monitoraggio sull'attività svolta dai gestori dei fondi alternativi, Cassa Forense cerca sempre di avere una rappresentanza nei Comitati Consultivi (*advisory board*). Ad oggi Cassa Forense è presente in 41 Advisory Board con i suoi rappresentanti».

Alle pagg. 101 e 105 sono indicati gli investimenti in private equity:

Partecipazioni in altre imprese (Private Equity)			
Descrizione	Valore al 31.12.2018	Valore al 31.12.2017	Scost. %
Partecipazioni in altre imprese	287.171.368,52	223.521.452,35	28,5%
SATOR PRIVATE EQUITY	8.433.277,75	7.932.811,59	6,3%
ICF II	34.201,68	2.250.547,18	-98,5%
ADVANCED AC ENERGY FUND	2.424.363,86	2.505.395,35	-3,2%
DGPA Capital	390.000,00	390.000,00	0,0%
ALTO CAPITAL II	833.211,24	833.211,24	0,0%
AVM Private Equity	381.113,92	1.971.265,04	-80,7%
PERENNIUS GLOBAL VALUE 2008	771.222,81	2.057.878,37	-62,5%
ADVANCED CAPITAL III	161.380,38	505.670,92	-68,1%
PM & PARTNERS II	0	765.366,34	-100,0%
AMBIENTA I	0	608.041,98	-100,0%
ADVANCED CAPITAL PERE International	1.286.676,97	2.828.493,69	-54,5%
PERENNIUS ASIA PACIFIC	1.977.498,94	2.709.372,25	-27,0%
SINERGIA II	6.918.527,29	6.192.108,17	11,7%
PERENNIUS GLOBAL 2010	471.887,28	5.153.984,29	-90,8%
L CAPITAL 3	2.638.325,17	4.867.325,17	-45,8%
F2I II – Fondo Italiano Infrastrutture	25.253.461,65	19.227.592,85	31,3%
AMBIENTA II	1.618.308,68	1.848.935,97	-12,5%
IDEA TASTE OF ITALY	1.402.037,52	4.661.149,52	-69,9%

Descrizione	Valore al 31.12.2018	Valore al 31.12.2017	Scost. %
CLESSIDRA Capital Partner III	8.447.924,23	6.802.274,33	24,2%
BLUEGEM II LP	25.182.689,20	21.406.923,82	17,6%
PARTNERS GROUP Global Value 2014	18.049.141,28	16.900.392,78	6,8%
FOF VENTURE CAPITAL	3.671.509,10	1.348.675,69	+ del 100%
ALCEDO IV	6.593.642,86	5.272.020,00	25,1%
PANAKES FUND	2.704.000,00	1.632.000,00	65,7%
EURO CHOICE VI	7.151.773,18	3.763.279,45	90,0%
QuattroR	3.885.987,44	1.614.879,43	+ del 100%
F2I III – Fondo Italiano Infrastrutture (*)	114.046.205,11	97.471.856,93	17,0%
Hamilton Lane European Investors SCA SICAV	1.846.076,23	0	+ del 100%
Headway Investment Partners IV	3.219.294,84	0	+ del 100%
Euro Choice Secondary II	6.333.866,82	0	+ del 100%
Pantheon Access SLP	3.091.254,82	0	+ del 100%
AMUF European Growth Capital	2.708.442,32	0	+ del 100%
AMUF European Technology Venture Capital	5.417.814,84	0	+ del 100%
AMUF European Life Science Venture Capital	1.416.207,71	0	+ del 100%
Progressio Investimenti III	3.416.015,38	0	+ del 100%
L Catterton Europe IV SLP	8.418.372,62	0	+ del 100%
AMBIENTA III	864.373,27	0	+ del 100%
EQUINOX III	5.711.282,13	0	+ del 100%

NB: i valori negativi degli scostamenti sono determinati dai rimborsi avvenuti nel corso dell'esercizio. Per maggiori dettagli si rinvia alle tabelle dedicate che espongono delle informazioni "anagrafiche" e la costruzione del valore di bilancio 2018 con l'indicazione dei richiami e rimborsi avvenuti nell'esercizio.

() Con delibera del 22 novembre 2018, Cassa Forense ha deciso di acquistare 1.000 quote "B", del valore nominale di Euro 10.000,00, del fondo F2i III di proprietà dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti. Il corrispettivo versato comprende, a partire dal prezzo base, anche tutti i versamenti effettuati dal cedente al netto delle distribuzioni ricevute dallo stesso nel periodo compreso tra il 30.06.2018 e la data di riferimento dell'operazione. Il commitment complessivo del Fondo ammonta a 160 milioni di Euro.*

Sarebbe poi interessante e trasparente conoscere i nomi dei 41 rappresentanti di Cassa Forense che siedono nei Comitati consultivi perché la funzione di monitoraggio sull'attività svolta dai gestori dei fondi alternativi richiede competenze e professionalità specifiche altrimenti sono solo poltroncine di sottogoverno. Trasparenza esige che lo elenco sia reso di pubblico dominio, nome cognome, titolo, motivazione della scelta, compenso.

Recentemente EBA ha pubblicato le Linee guida relative alle esposizioni associate a un rischio particolarmente elevato ai sensi dell'art. 128 del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR).

In particolare, le Linee Guida hanno ad oggetto:

- la nozione di investimento in imprese di venture capital e private equity;
- i tipi di esposizione elencati dall'art. 128, paragrafo 3, del Regolamento CRR che dovrebbero essere considerati ad alto rischio.

La domanda che mi pongo è se le facilitazioni introdotte per il settore bancario si possano estendere *tout court* anche alle Casse di previdenza dei professionisti che maneggiano non denaro comune ma provvista destinata esclusivamente a garantire prestazioni pensionistiche e quindi non può essere esposta ad alto rischio.

Per parte mia non ho le competenze specifiche per rispondere a questa domanda che giro quindi ai tecnici.

Ricordo però che nel corso del 2018 il portafoglio di Cassa Forense ha registrato una performance negativa pari al 2,62% dovuta per il 49,6% alla componente azionaria, in particolare italiana diretta costituita principalmente da titoli immobilizzati e per il 33,1% alla componente obbligazionaria, in particolare i governativi italiani legati all'inflazione immobilizzati.

L'esposizione al rischio di cambio è complessivamente pari al 21%, costituita principalmente da rischio Dollaro.

Il legislatore, per altro, non ha mai ostacolato questo tipo di investimenti, anzi, ha espressamente previsto (già nel decreto legislativo n. 252/2005) la possibilità di sottoscrivere quote di fondi chiusi mobiliari e immobiliari. I successivi interventi hanno sempre confermato questo orientamento di fondo: basti ricordare il decreto ministeriale 166/2014 e, recentemente l'approvazione del decreto legislativo n. 147/2018 in recepimento della Direttiva (UE) 2016/2341 (c.d. "Direttiva IORP II"). Il legislatore consente di investire in Fondi di Investimento Alternativi (di cui all'art. 1, comma 1, lett. m) del TUF) a condizione che il fondo pensione, in breve, sia in grado di valutarne la coerenza con la propria politica di investimento, i rischi, la redditività attesa, i costi e disponga di struttura e informazioni necessarie per monitorarne l'andamento.

Credo che una gestione delegata, anziché la dispersione in ben 80 fondi, sia la soluzione più adeguata per avvicinarsi al mondo del private market. Segnalo sul punto il progetto IRIDE che vede alcuni fondi pensione alla prova del private market.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 14 MAGGIO 2019

Il bilancio tecnico di Cassa Forense

di Paolo Rosa - Avvocato

Cassa Forense ha pubblicato il bilancio tecnico della gestione alla data del 31.12.2017 con l'allegato tecnico che contiene i dati di lettura degli archivi informatici al 31.12.2017, le basi tecniche, i prospetti di sviluppo dei risultati cui si perviene.

Non ha invece pubblicato l'appendice nella quale si espongono le ipotesi e i risultati ottenuti nella versione del bilancio tecnico cd. "standard" con ipotesi strettamente corrispondenti a quelle suggerire dagli Organi vigilanti.

Mi auguro che Cassa Forense provveda a depositare anche l'appendice.

Il bilancio tecnico è uno dei maggiori indicatori della stabilità dell'Ente previdenziale e il suo scopo è quello di valutarne l'equilibrio attuariale, stabilito in base al sistema tecnico – finanziario di gestione su cui è ordinato l'Ente.

Con nota n. 8272 del 22.05.2012 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 24, del d.l. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, alcune indicazioni / precisazioni sui principi da adottare per la predisposizione dei bilanci tecnici degli enti di previdenza privati.

Con nota n. 8515 del 17.07.2017 il Ministero ha reso noto il valore dei parametri da utilizzare per l'orizzonte temporale richiesto, rinviando, per i valori relativi al periodo di previsione fino al 2020, al quadro macroeconomico sottostante il documento di economia e finanza 2017.

Il bilancio tecnico contiene una proiezione redatta ai sensi dell'art. 3 del d.l. 29.11.2007 (cd. proiezione standard) e, tenendo conto degli elementi di specificità della Cassa, un'ulteriore proiezione (cd. proiezione specifica).

Noi possiamo occuparci della proiezione specifica perché la proiezione standard, contenuta nell'appendice, non è stata resa pubblica.

Il confronto fra il bilancio tecnico al 31.12.2014 e il successivo al 31.12.2017 evidenzia una situazione peggiorata come si vede dal

confronto delle due tavole del saldo previdenziale. Nel bilancio tecnico al 31.12.2017 il saldo previdenziale risulta negativo per un intero ventennio e cioè dal 2042 al 2062.

Tav. 4A Proiezione delle Entrate e delle Uscite
(importi in migliaia di euro)

Anno	ENTRATE				USCITE				Saldo previdenziale	Saldo	Patrimonio di fine anno		
	Contributi			Rendimenti netti del patrimonio	Prestazioni		Spese di gestione	Totale Uscite					
	Soggettivo	Integrativo	Totale contributi		Pensioni	Altre prestazioni						Totale prestazioni	
2018	1.147.584	571.720	1.719.304	1.897.856	837.171	71.465	908.636	30.000	938.636	882.133	950.220	12.118.751	
2019	1.179.987	600.018	1.780.005	339.325	2.119.330	855.649	75.002	930.651	30.180	960.831	924.356	1.158.499	13.277.250
2020	1.231.069	624.882	1.855.951	371.763	2.227.714	879.263	78.048	957.311	30.723	988.034	976.188	1.236.180	14.516.430
2021	1.310.669	650.063	1.960.732	362.911	2.323.643	904.542	81.258	985.800	31.276	1.017.076	1.056.190	1.306.567	15.822.997
2022	1.371.579	672.370	2.043.949	474.690	2.518.639	938.912	84.046	1.022.958	31.745	1.054.704	1.105.037	1.463.935	17.286.932
2023	1.421.540	699.899	2.121.439	518.608	2.640.047	974.522	87.487	1.061.809	32.380	1.094.190	1.147.117	1.545.857	18.832.789
2024	1.469.862	726.196	2.196.058	564.984	2.761.042	1.018.098	90.775	1.108.873	33.028	1.141.900	1.177.960	1.615.142	20.451.931
2025	1.518.007	752.696	2.270.703	613.558	2.884.261	1.071.645	94.087	1.165.732	33.688	1.199.420	1.199.058	1.684.841	22.136.771
2026	1.563.311	777.866	2.341.177	664.109	3.005.280	1.133.721	97.233	1.230.954	34.362	1.265.316	1.207.456	1.739.964	23.876.735
2027	1.612.838	805.970	2.418.808	716.802	3.135.110	1.199.402	100.746	1.300.148	35.049	1.335.198	1.219.406	1.799.912	25.676.647
2028	1.661.549	834.603	2.496.152	770.299	3.266.451	1.273.244	104.325	1.377.569	35.790	1.413.320	1.222.908	1.853.131	27.529.778
2029	1.708.152	862.434	2.570.586	825.895	3.396.479	1.360.041	107.804	1.467.845	36.465	1.504.311	1.210.545	1.892.168	29.421.947
2030	1.752.652	889.942	2.642.594	882.608	3.525.252	1.470.238	111.243	1.561.481	37.195	1.618.676	1.172.356	1.906.576	31.328.523
2031	1.798.720	915.939	2.709.659	939.556	3.649.515	1.587.917	114.492	1.702.409	37.939	1.740.348	1.121.742	1.909.167	33.237.690
2032	1.836.724	943.807	2.780.531	997.131	3.777.662	1.716.438	117.976	1.834.414	38.697	1.873.111	1.064.093	1.904.551	35.142.241
2033	1.879.478	973.721	2.851.199	1.054.267	3.905.466	1.850.557	121.465	1.972.022	39.471	2.011.494	1.000.642	1.899.972	37.036.233
2034	1.920.030	999.869	2.919.899	1.111.086	4.029.985	1.996.583	124.859	2.123.442	40.261	2.163.702	920.316	1.866.283	38.902.496
2035	1.956.351	1.024.057	2.980.408	1.167.075	4.147.483	2.161.325	128.007	2.289.332	41.066	2.330.398	819.084	1.817.085	40.719.580
2036	1.991.831	1.048.271	3.040.102	1.221.587	4.261.689	2.321.366	131.034	2.452.400	41.887	2.494.287	718.736	1.767.402	42.486.982
2037	2.032.873	1.074.826	3.107.699	1.274.609	4.382.308	2.485.174	134.353	2.619.527	42.725	2.662.252	622.525	1.720.056	44.207.038
2038	2.072.287	1.100.503	3.172.790	1.326.211	4.499.001	2.657.014	137.665	2.794.577	43.580	2.838.157	515.776	1.660.844	45.867.882
2039	2.109.341	1.124.782	3.234.123	1.376.096	4.610.159	2.844.489	140.998	2.985.067	44.451	3.029.518	389.654	1.580.641	47.448.528
2040	2.144.105	1.147.829	3.291.934	1.423.456	4.715.390	3.043.582	143.479	3.187.061	45.340	3.232.401	248.352	1.482.989	48.931.512
2041	2.176.346	1.170.395	3.346.741	1.467.945	4.814.676	3.251.910	146.299	3.398.209	46.247	3.444.456	94.821	1.370.220	50.301.732
2042	2.204.223	1.189.266	3.393.489	1.509.052	4.902.541	3.466.256	148.658	3.614.914	47.172	3.662.086	-	1.240.455	51.542.187
2043	2.233.901	1.207.307	3.441.208	1.546.266	4.987.474	3.672.602	150.913	3.823.515	48.115	3.871.631	-	1.115.843	52.658.030
2044	2.266.771	1.223.921	3.490.692	1.579.741	5.070.433	3.864.247	152.990	4.037.237	49.078	4.066.315	-	973.555	53.662.148
2045	2.303.390	1.239.954	3.543.344	1.609.864	5.153.208	4.046.538	154.994	4.201.532	50.059	4.251.592	-	808.194	54.563.764
2046	2.344.717	1.256.229	3.600.946	1.636.913	5.237.859	4.225.334	157.029	4.382.363	51.060	4.433.423	-	624.388	55.368.200
2047	2.390.850	1.274.865	3.665.715	1.661.046	5.326.761	4.496.854	159.358	4.566.212	52.082	4.608.294	-	471.139	56.086.668
2048	2.425.944	1.294.210	3.720.154	1.682.600	5.402.754	4.656.255	161.776	4.818.031	53.123	4.871.155	-	336.101	56.818.267
2049	2.467.864	1.315.006	3.782.870	1.698.548	5.481.418	4.889.940	164.376	5.054.316	54.186	5.108.502	-	1.107.070	57.591.183
2050	2.522.163	1.334.293	3.856.456	1.709.795	5.566.192	5.043.574	166.787	5.210.361	55.270	5.265.630	-	1.187.118	58.362.745
2051	2.590.057	1.355.700	3.945.757	1.718.752	5.644.509	5.169.935	169.463	5.339.398	56.375	5.395.772	-	1.224.178	59.106.482
2052	2.672.085	1.380.528	4.052.613	1.726.814	5.729.227	5.258.447	172.541	5.430.988	57.502	5.488.490	-	1.206.034	59.737.521
2053	2.759.364	1.406.650	4.166.014	1.735.537	5.801.551	5.334.137	175.831	5.509.968	58.652	5.568.621	-	1.168.123	60.293.930
2054	2.850.326	1.435.084	4.285.410	1.745.524	5.880.934	5.400.139	179.386	5.579.525	59.825	5.639.350	-	1.114.729	60.795.733
2055	2.943.355	1.465.677	4.409.032	1.757.272	5.966.304	5.454.984	183.210	5.638.194	61.022	5.699.216	-	1.045.952	61.236.821
2056	3.036.846	1.497.935	4.534.781	1.771.285	6.056.066	5.506.357	187.242	5.693.599	62.242	5.755.841	-	971.576	61.618.046
2057	3.135.298	1.532.442	4.667.740	1.787.791	6.155.531	5.532.011	191.555	5.723.566	63.487	5.787.054	-	864.271	61.926.523
2058	3.239.280	1.569.031	4.808.311	1.807.846	6.266.157	5.550.046	196.129	5.746.175	64.757	5.810.932	-	741.735	62.166.748
2059	3.348.227	1.607.231	4.955.458	1.832.002	6.387.460	5.557.915	200.904	5.758.819	66.052	5.824.871	-	602.457	62.329.337
2060	3.460.327	1.649.205	5.109.532	1.860.890	6.520.412	5.565.520	206.151	5.771.671	67.375	5.839.044	-	455.988	62.416.705
2061	3.574.156	1.693.565	5.267.721	1.894.821	6.674.542	5.569.947	211.696	5.781.643	68.721	5.850.363	-	302.226	62.427.884
2062	3.689.909	1.740.900	5.430.209	1.934.187	6.848.396	5.579.717	217.538	5.797.255	70.095	5.867.350	-	149.508	62.366.931
2063	3.807.377	1.789.625	5.597.002	1.979.098	7.036.100	5.590.055	223.703	5.813.758	71.497	5.885.255	-	6.947	62.220.775
2064	3.926.668	1.841.155	5.767.823	2.029.823	7.227.646	5.603.908	230.144	5.834.052	72.927	5.906.979	-	163.915	61.996.842
2065	4.046.588	1.896.201	5.942.789	2.086.543	7.429.332	5.632.954	237.025	5.860.979	74.385	5.944.365	-	309.835	61.696.909
2066	4.188.377	1.954.262	6.122.639	2.149.092	7.671.731	5.667.557	244.283	5.911.840	75.878	5.987.718	-	455.082	61.320.427
2067	4.294.124	2.015.636	6.309.760	2.217.613	7.927.373	5.707.764	251.955	5.959.719	77.391	6.037.109	-	601.996	60.878.431

Nel bilancio tecnico al 31.12.2014 la situazione era notevolmente diversa in quanto il saldo previdenziale risultava negativo per soli 7 anni, come si vede dalla tabella allegata.

Tav. 4A Proiezione delle Entrate e delle Uscite
(importi in migliaia di euro)

Anno	ENTRATE					USCITE					Saldo previdenziale	Saldo	Patrimonio di fine anno
	Rendimenti netti del patrimonio	Contribuiti			Totale Entrate	Prestazioni			Spese di gestione	Totale Uscite			
		Soggettivo	Integrativo	Totale contribuiti		Pensioni	Altre prestazioni	Totale prestazioni					
2015	81.190	997.847	536.246	1.534.193	1.615.383	781.356	50.300	831.556	29.400	860.956	752.837	754.427	8.119.000
2016	133.101	1.622.410	551.722	1.574.122	1.707.233	796.353	63.292	860.345	29.400	889.745	777.779	817.488	9.690.915
2017	193.818	1.681.756	569.945	1.651.701	1.845.519	803.595	67.031	870.626	29.547	900.173	848.106	945.246	10.636.261
2018	265.907	1.119.836	591.147	1.710.983	1.976.890	829.015	68.965	897.980	29.842	927.823	881.969	1.049.067	11.695.329
2019	300.560	1.158.631	620.533	1.779.164	2.129.724	846.283	71.343	917.526	30.290	947.816	932.881	1.181.938	12.867.236
2020	366.617	1.205.899	644.419	1.850.227	2.236.244	877.564	73.893	951.457	30.896	982.353	972.663	1.253.891	14.121.127
2021	423.434	1.287.338	669.822	1.957.160	2.380.794	906.937	77.567	984.504	31.514	1.016.017	1.050.223	1.364.777	15.485.904
2022	464.577	1.412.210	698.634	2.110.844	2.575.421	946.891	80.553	1.027.443	32.144	1.059.587	1.103.953	1.515.834	17.001.737
2023	510.852	1.463.340	738.267	2.201.697	2.711.659	990.161	83.728	1.073.889	32.787	1.106.676	1.211.446	1.694.983	18.696.720
2024	558.202	1.528.450	776.773	2.296.223	2.854.425	1.037.887	87.329	1.125.216	33.443	1.158.659	1.258.336	1.695.766	20.302.486
2025	609.675	1.589.222	804.680	2.393.962	3.002.977	1.094.478	92.283	1.188.761	34.112	1.222.873	1.297.424	1.780.104	22.082.591
2026	662.478	1.657.365	842.485	2.499.950	3.162.328	1.166.498	96.347	1.262.725	34.794	1.297.548	1.333.442	1.864.780	23.947.270
2027	718.421	1.735.173	887.836	2.623.009	3.341.430	1.249.455	100.585	1.341.040	35.490	1.376.530	1.382.554	1.964.900	25.912.270
2028	777.368	1.814.565	934.720	2.749.225	3.526.593	1.324.113	105.311	1.429.424	36.199	1.465.623	1.425.112	2.060.970	27.972.240
2029	839.197	1.894.807	982.403	2.877.210	3.716.407	1.419.874	110.980	1.530.854	36.923	1.567.777	1.457.236	2.118.630	30.121.870
2030	903.856	1.974.057	1.030.483	3.004.540	3.908.196	1.542.605	116.840	1.659.445	37.662	1.697.107	1.461.935	2.211.089	32.332.599
2031	969.989	2.048.058	1.078.622	3.126.680	4.096.669	1.673.027	122.880	1.795.827	38.415	1.834.243	1.453.653	2.262.426	34.595.386
2032	1.037.862	2.117.944	1.124.850	3.242.794	4.280.656	1.809.309	128.810	1.938.119	39.183	1.977.303	1.433.485	2.303.255	36.899.739
2033	1.106.962	2.187.176	1.170.844	3.358.030	4.464.982	1.952.139	134.828	2.086.967	39.967	2.126.934	1.405.881	2.338.048	39.236.787
2034	1.177.104	2.253.428	1.216.321	3.469.749	4.648.853	2.109.995	140.606	2.250.601	40.766	2.291.268	1.359.854	2.355.585	41.592.372
2035	1.247.771	2.315.640	1.262.129	3.577.769	4.825.540	2.282.130	146.256	2.428.486	41.582	2.470.067	1.295.639	2.355.473	43.947.845
2036	1.318.435	2.373.365	1.306.100	3.679.465	5.002.900	2.459.695	152.040	2.602.735	42.413	2.645.149	1.228.770	2.352.751	46.300.596
2037	1.389.918	2.430.553	1.349.282	3.779.834	5.168.852	2.621.995	157.766	2.779.721	43.262	2.822.983	1.157.879	2.345.869	48.646.466
2038	1.459.394	2.487.232	1.391.837	3.879.069	5.338.463	2.804.429	163.263	2.967.692	44.127	3.011.818	1.074.640	2.326.645	50.973.110
2039	1.529.193	2.538.539	1.433.311	3.971.850	5.501.643	2.999.662	168.660	3.168.322	45.010	3.213.332	972.188	2.287.711	53.260.821
2040	1.597.825	2.586.071	1.475.900	4.061.971	5.659.796	3.202.976	173.980	3.376.956	45.910	3.422.865	858.995	2.236.931	55.497.752
2041	1.664.933	2.627.289	1.516.426	4.143.715	5.808.648	3.417.576	179.164	3.596.684	46.828	3.643.512	726.195	2.165.136	57.662.888
2042	1.729.887	2.659.473	1.551.348	4.210.821	5.948.708	3.636.027	184.488	3.820.515	47.764	3.868.279	574.954	2.072.429	59.725.217
2043	1.792.660	2.689.672	1.585.980	4.275.652	6.087.712	3.829.028	189.853	4.028.581	48.720	4.077.301	436.624	1.990.411	61.728.728
2044	1.851.772	2.723.151	1.620.700	4.343.851	6.195.623	4.041.304	193.919	4.235.223	49.694	4.284.917	302.547	1.910.706	63.636.435
2045	1.909.093	2.755.560	1.654.408	4.409.968	6.319.061	4.240.957	198.248	4.439.205	50.688	4.489.893	160.011	1.829.168	65.465.683
2046	1.963.968	2.791.033	1.689.376	4.480.409	6.444.377	4.421.389	202.588	4.623.977	51.702	4.675.678	59.020	1.768.699	67.234.302
2047	2.017.029	2.825.399	1.728.697	4.564.086	6.581.115	4.563.232	206.801	4.778.033	52.736	4.822.769	854	1.728.346	68.992.648
2048	2.069.779	2.862.514	1.769.562	4.662.076	6.731.855	4.752.988	211.172	4.987.160	53.791	4.940.951	13.912	1.790.994	70.783.553
2049	2.123.507	2.900.494	1.812.523	4.773.017	6.896.524	4.750.501	216.066	5.066.587	54.866	5.021.453	22.516	1.875.071	72.658.623
2050	2.179.759	3.036.845	1.856.196	4.893.041	7.072.800	4.869.434	221.195	5.098.629	55.964	5.146.593	23.607	1.926.207	74.584.830
2051	2.237.545	3.105.542	1.899.047	5.064.589	7.242.134	5.184.320	226.565	5.418.885	57.083	5.467.968	179.731	1.774.166	76.358.996
2052	2.290.770	3.141.840	1.939.610	5.081.450	7.372.120	5.322.981	232.025	5.555.006	58.225	5.613.230	241.531	1.758.990	78.117.986
2053	2.343.540	3.215.903	1.984.857	5.208.760	7.544.300	5.428.347	237.381	5.665.728	59.389	5.725.117	227.587	1.819.183	79.937.169
2054	2.398.115	3.298.990	2.031.731	5.338.721	7.728.826	5.541.802	242.451	5.784.253	60.577	5.844.830	211.081	1.884.006	81.821.175
2055	2.454.635	3.384.840	2.080.275	5.465.115	7.919.750	5.648.585	248.107	5.894.692	61.788	5.938.481	183.470	1.963.269	83.782.444
2056	2.513.473	3.476.449	2.132.280	5.608.729	8.122.202	5.748.814	253.966	6.002.780	63.024	6.005.805	140.085	2.056.397	85.838.842
2057	2.575.125	3.575.477	2.190.898	5.766.375	8.341.540	5.839.691	260.034	6.095.725	64.285	6.160.010	69.216	2.181.530	88.020.373
2058	2.640.611	3.679.830	2.251.116	5.938.946	8.571.557	5.924.150	266.535	6.190.685	65.570	6.256.255	6.796	2.315.382	90.335.673
2059	2.710.070	3.790.198	2.312.729	6.102.927	8.812.997	6.010.922	273.862	6.284.784	66.882	6.351.666	92.005	2.461.331	92.797.004
2060	2.783.910	3.910.061	2.382.380	6.292.441	9.076.351	6.081.831	281.390	6.363.221	68.219	6.431.440	210.610	2.644.911	95.441.916
2061	2.863.257	4.036.158	2.457.082	6.493.240	9.356.497	6.146.907	289.091	6.435.998	69.584	6.505.582	344.333	2.850.915	98.292.831
2062	2.948.785	4.169.873	2.538.441	6.708.314	9.657.099	6.218.131	297.798	6.515.929	70.975	6.586.904	490.163	3.070.195	101.263.026
2063	3.040.891	4.310.562	2.622.485	6.933.047	9.973.938	6.287.361	307.135	6.594.496	72.395	6.666.891	645.686	3.307.047	104.670.073
2064	3.140.102	4.461.389	2.713.849	7.175.228	10.315.330	6.354.324	317.305	6.671.629	73.843	6.745.472	828.904	3.569.888	108.239.931

Il saldo previdenziale è la differenza fra le entrate derivate dai contributi previdenziali e la spesa pensionistica per le prestazioni previdenziali.

Assume allora grande importanza il rendimento annuo del patrimonio accumulato.

Nel bilancio tecnico il rendimento annuo del patrimonio nominale annuo, valutato al netto delle spese necessarie per produrlo, ma al lordo delle spese di gestione, è stato ipotizzato pari a un punto oltre l'inflazione prevista.

Tale scelta si pone entro i limiti massimi imposti dagli Organi vigilanti.

Abbiamo quindi il seguente prospetto:

Anno 2018

Tasso inflazione 0,60%

Rendimento 1,60%

In realtà dal consuntivo 2018 risulta che la performance del patrimonio è stata negativa del - 2,62%.

Anni 2019 – 2020

Tasso inflazione 1,80%

Rendimento atteso 2,80%

Anno 2021

Tasso inflazione 1,50%

Rendimento atteso 2,50%

Dal 2022 al 2070

Tasso inflazione 2%

Rendimento atteso 3%

È stato quindi ipotizzato e proiettato il rendimento massimo consentito dagli Organi vigilanti.

Nel patrimonio però vi è la voce “crediti verso concessionarie e iscritti” molto consistente, pari a oltre 1,6 miliardi di euro.

Quanti di questi crediti sono crediti deteriorati?

Io credo che, a tutto concedere, andrebbe fatto uno stress test sul rendimento del patrimonio più contenuto ed eliminando dal patrimonio i crediti deteriorati.

La situazione economico – finanziaria in termini di sostenibilità, a mio giudizio, richiede un intervento urgente, che può essere solo quello dell’aumento della contribuzione soggettiva.

Mi rendo perfettamente conto che il timing non è quello ideale mai i numeri, sono quelli che sono.

Perché, a differenza di quanto avvenuto con il bilancio tecnico al 31.12.2014, non è stata pubblicata l’appendice?

Può essere una dimenticanza oppure perché nell’appendice sono state recepite completamente le ipotesi suggerite dagli Organi Vigilanti cosicché dal confronto, com’è avvenuto nel 2014, si potrebbe osservare un maggior numero di anni in cui il saldo previdenziale risulta negativo e una minore patrimonializzazione.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 16 MAGGIO 2019

Bilancio tecnico al 2017: ultima chiamata. Contributo soggettivo piatto o progressivo?

di Paolo Rosa - Avvocato

Il bilancio tecnico di Cassa Forense rappresenta l'evoluzione del gruppo degli iscritti negli anni a venire. È lo strumento che consente di apprezzare le dinamiche demografiche ed economiche di Cassa Forense per ciascun anno di futura gestione e si concretizza in un prospetto che sintetizza le future entrate e uscite di Cassa Forense in termini di contributi incassati, rendimenti realizzati e prestazioni pagate con associata la conseguente dinamica del patrimonio.

Orbene dal bilancio specifico, pubblicato da Cassa Forense, risulta che il saldo previdenziale, ovvero le differenze fra contributi e prestazioni, si mostra negativo per gli anni compresi tra il 2042 e il 2062, in peggioramento rispetto al bilancio tecnico del 2014, mentre il saldo gestionale, ossia la differenza fra il complesso delle entrate e delle uscite, risulta sempre positivo per tutti i 50 anni delle proiezioni ma decrescente dal 2032 fino al 2051.

È vero che le presenti valutazioni, riferendosi a periodi di tempo così lunghi, producono risultati da interpretarsi con estrema cautela, poiché l'andamento demografico ed economico della gestione si manifesterà nella misura descritta se, e solo se, le numerose ipotesi demografiche e finanziarie poste a base delle elaborazioni troveranno integrale conferma nella realtà perché scostamenti, anche di modesta entità rispetto alle ipotesi fatte, possono produrre forti differenze sui risultati.

Questi dati sono però un campanello d'allarme per il legislatore previdenziale di oggi che non può confidare solo sul rendimento del patrimonio.

La situazione del reddito professionale e volume d'affari degli iscritti alla Cassa – anno 2017 – è quella che risulta alla pag. 10 del bilancio d'esercizio al 31.12.2018 e che riporto integralmente.

**REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D'AFFARI
DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA - ANNO 2017**

(Mod. 5/2018)

DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI ETÀ'

Classi di età	Reddito Irpef medio			Volume d'affari Iva medio		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
< 30	€ 10.692	€ 12.978	€ 11.636	€ 12.508	€ 15.530	€ 13.756
30 - 34	€ 12.749	€ 18.265	€ 14.897	€ 14.822	€ 22.091	€ 17.653
35 - 39	€ 16.117	€ 28.280	€ 21.213	€ 19.753	€ 37.174	€ 27.053
40 - 44	€ 20.582	€ 39.841	€ 29.090	€ 27.131	€ 58.021	€ 40.777
45 - 49	€ 27.110	€ 54.892	€ 40.239	€ 38.646	€ 87.706	€ 61.832
50 - 54	€ 32.796	€ 66.868	€ 51.580	€ 48.533	€ 108.054	€ 81.346
55 - 59	€ 34.533	€ 78.104	€ 61.896	€ 53.041	€ 128.248	€ 100.272
60 - 64	€ 40.534	€ 80.597	€ 69.031	€ 64.615	€ 131.609	€ 112.268
65 - 69	€ 34.963	€ 73.590	€ 66.729	€ 56.906	€ 126.469	€ 114.114
70 - 74	€ 46.975	€ 71.776	€ 69.346	€ 80.321	€ 123.240	€ 119.034
74+	€ 24.567	€ 41.651	€ 40.506	€ 45.836	€ 75.911	€ 73.895
Totale	€ 23.500	€ 52.777	€ 38.620	€ 32.835	€ 83.697	€ 59.101

Gli avvocati di sesso maschile realizzano guadagni di gran lunga superiori rispetto alle loro colleghe, tuttavia nel 2017 l'aumento del reddito ha riguardato in modo particolare le donne che passano da € 23.115 medi del 2016 a € 23.500 del 2017 (+1,7%), mentre i colleghi uomini passano da un reddito di € 52.729 del 2016 a € 52.777 del 2017 (+0,1%).

Dall'analisi dei dati risulta, pertanto, una situazione in cui il reddito mediamente prodotto ha interrotto, la sua progressione di crescita, fatta eccezione per il dato relativo alle ultime tre dichiarazioni pervenute che sembrano mostrare una certa ripresa. Tuttavia il cambiamento di tendenza riferito ad un solo triennio dichiarativo non consente di affermare che la crisi economica che ha colpito la categoria stia volgendo al termine.

Il perseverare del fenomeno di un elevato numero di accessi alla professione forense aveva già comportato un rallentamento della crescita del reddito medio, ma non è sufficiente a spiegare una tale riduzione anche in valore nominale.

Sicuramente la femminilizzazione della professione osservata negli ultimi anni, per quanto rilevato sopra, ha reso ancor più evidente la progressiva

riduzione del reddito mediamente prodotto dall'avvocatura come si evince dalla tabella che segue.

	REDDITO MEDIO IRPEF										Variazione % 2008/2017
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Uomini	€ 66.025	€ 63.870	€ 61.967	€ 62.113	€ 61.613	€ 53.389	€ 51.503	€ 52.763	€ 52.729	€ 52.777	-20,1%
Donne	€ 28.177	€ 28.108	€ 28.160	€ 28.557	€ 28.161	€ 22.247	€ 22.070	€ 22.772	€ 23.115	€ 23.500	-16,6%
Totale	€ 50.351	€ 48.805	€ 47.563	€ 47.561	€ 46.921	€ 38.627	€ 37.505	€ 38.385	€ 38.437	€ 38.620	-23,3%

Questi dati ci forniscono altri elementi importanti e cioè che solo l'8-9% degli avvocati italiani dichiarano redditi sopra il tetto pensionabile di € 98.000,00, mentre tutti gli altri si collocano da zero al tetto pensionabile. Il secondo elemento è la forte differenziazione, in termini reddituali, tra avvocati uomini e avvocati donne.

Questi dati dovrebbero suggerire al legislatore previdenziale lungimirante l'aumento del contributo soggettivo, in modo da andare a migliorare sia il saldo previdenziale che il saldo gestionale, aiutando così il rendimento del patrimonio a garantire la sostenibilità di lungo periodo.

Ma sull'aumento del contributo soggettivo va fatta chiarezza.

Oggi il contributo soggettivo è piatto e regressivo.

Al di là di ogni considerazione sulla natura giuridica del contributo soggettivo, se cioè sia un'imposizione patrimoniale piuttosto che un'imposta, credo che una riforma equa debba ispirarsi, comunque, all'art. 53 della nostra Carta Costituzionale per ancorare il contributo soggettivo a criteri di progressività.

Mi rendo perfettamente conto che andiamo contro il trend di questi tempi che cerca di introdurre la flat tax.

La nostra Carta Costituzionale deve diventare la fonte prima d'ispirazione delle considerazioni politiche.

Il legislatore, anche quello previdenziale, ha l'obbligo di legiferare in modo pienamente conforme alla Costituzione.

Com'è noto l'obiettivo dei Costituenti era chiaro: limitare al minimo le imposte proporzionali per potenziare quelle progressive, vera spina dorsale del sistema tributario.

Purtroppo nei successivi decenni abbiamo assistito all'attuazione di politiche fiscali con un'impostazione rovesciata nel senso che l'imposta sui consumi (proporzionale) è quasi raddoppiata (l'IVA è salita dal 12% al 22% e probabilmente aumenterà ancora) mentre le aliquote fiscali sui redditi sono diventate sempre meno progressive.

Il principio dovrebbe essere quello degli studenti della Scuola di Barbiana per i quali “Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali”.

Nel caso di specie l’aliquota di contribuzione soggettiva, per incidere sull’effettiva capacità contributiva dell’avvocato, deve risultare progressivamente crescente.

La proposta è quindi quella di rivedere la regolamentazione del contributo soggettivo da applicarsi a fasce di reddito informata al criterio della progressività.

Possibile?

Sì, basta volerlo a prescindere dalla natura giuridica del contributo previdenziale.

La base dell’avvocatura che è in difficoltà lo sostiene a spada tratta. Diversamente occorrerà affidarsi al rendimento del patrimonio esponendolo a rischi non consoni alla natura previdenziale delle risorse. Delle due l’una! Traccheggiare non è più possibile.

LAVORO



PREVIDENZA | 17 MAGGIO 2019

La Corte Costituzionale e l'equità in materia pensionistica

di Paolo Rosa - Avvocato

Il 9 maggio 2019 è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 108/2019. Oggetto della questione di legittimità costituzionale il verificare se la Legge Regionale Trentino Alto Adige n. 4 del 2014, anziché ragionevole interpretazione autentica del precedente assetto legislativo, si configuri quale intervento recante una normativa retroattiva che trasmodi in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate sulla Legge Regione Trentino Alto Adige n. 6 del 2012, e per ciò determini, in contrasto con l'art. 3 Costituzione, la lesione del legittimo affidamento maturato dai destinatari delle previsioni di quest'ultima.

(Corte Costituzionale, sentenza n. 108/19; depositata il 9 maggio)

In fatto. Il Tribunale di Trento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4, Legge Regionale n. 4/2014 nella parte in cui applicano con efficacia retroattiva la nozione di "valore attuale medio" prevedendo l'obbligo di restituzione di somme e/o quote del Fondo Family già percepite legittimamente da ex Consiglieri regionali sulla base della legge n. 6/2012.

La Corte Costituzionale, dopo aver affermato che le disposizioni censurate non possono qualificarsi come di interpretazione autentica avendo un carattere innovativo e non interpretativo, ha affrontato e risolto il problema della retroattività della legge in materia previdenziale.

La costante giurisprudenza della Corte Costituzionale afferma che il divieto di retroattività della legge, previsto dall'art. 11 delle preleggi, costituisce principio fondamentale di civiltà giuridica.

Essa, tuttavia, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Costituzione, riservata alla materia penale.

Ne consegue che il legislatore, nel rispetto di tale disposizione costituzionale, può approvare disposizioni con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare i

principi, diritti e beni di rilievo costituzionale (*ex plurimis*, sentenza n. 170/2013).

Le leggi retroattive, in particolare, devono trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesivi dall'efficacia a ritroso della norma adottata (così, da ultimo, sentenza n. 73/2017).

Tra i limiti che la giurisprudenza costituzionale ha individuato nell'ammissibilità di leggi con effetto retroattivo, rileva particolarmente, in questa sede – nell'ambito dei principi e interessi incisi dall'efficacia retroattiva dell'intervento legislativo regionale – l'affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati alla stabile applicazione della disciplina modificata. Tale legittimo affidamento trova copertura costituzionale nell'art. 3 Costituzione, è ritenuto principio connaturato allo stato di diritto (sentenze n. 73/2017, 170 e 160/2013, 78/2012 e 209/2010), ed è da considerarsi ricaduta e declinazione soggettiva dell'indispensabile carattere di coerenza di un ordinamento giuridico, quale manifestazione del valore della certezza del diritto.

D'altro canto, la giurisprudenza della Corte Costituzionale afferma altresì che l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, pur aspetto fondamentale e indispensabile dello stato di diritto, non è tutelato in termini assoluti e inderogabili (sentenze n. 89/2018 e 56/2015). Esso è sottoposto al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali, fermo restando che le disposizioni legislative retroattive non possono comunque trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti (*ex multis*, sentenze n. 16/2017 e n. 203/2016 e, in senso analogo, sentenza n. 149/2017).

Normativa retroattiva?

Tutto ciò premesso, va sottoposta a stretto scrutinio di ragionevolezza una legge regionale che intervenga retroattivamente a ridurre attribuzioni di natura patrimoniale, come accade nel caso in esame per le parti attualizzate degli assegni vitalizi, e imponga perciò di restituire somme di denaro e quote di fondi finanziari già condivise.

Tale scrutinio impone un grado di ragionevolezza complessiva ben più elevato di quello che, di norma, è affidato alla mancanza di arbitrarietà.

In altri termini, è richiesta non già la mera assenza di scelte normative manifestamente arbitrarie, ma l'effettiva sussistenza di giustificazioni ragionevoli dell'intervento legislativo, perché la normativa retroattiva

incide sulla certezza dei rapporti preteriti nonché sul legittimo affidamento dei soggetti interessati.

Un tale rigoroso controllo deve verificare, in primo luogo, se sussistano solide motivazioni che hanno guidato il legislatore regionale, e se esse trovino, appunto, adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza anche in considerazione delle circostanze di fatto e di contesto in cui l'intervento legislativo è maturato.

Ove tale preliminare esame fornisca esito positivo, deve essere inoltre accertato se il risultato di tale intervento non trasmodi comunque in una regolazione arbitraria di situazioni soggettive, in lesione del legittimo affidamento dei destinatari della disciplina originaria, e perciò, anche sotto questo profilo, dell'art. 3 Costituzione.

Nel caso di specie due distinte esigenze risultano dunque alla base dell'intervento retroattivo del legislatore regionale.

Da una parte, quello di ricondurre a criteri di equità e ragionevolezza gli assai favorevoli meccanismi del calcolo dell'attualizzazione degli assegni vitalizi, introdotti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale; dall'altra, quella di provvedere al contenimento della spesa pubblica.

Tali motivi di interesse generale si contrappongono ai profili sintomatici dell'asserita irragionevolezza della legge, argomentati dall'ordinanza di remissione.

Ha ritenuto la Corte Costituzionale che tali ulteriori profili, nel bilanciamento delle opposte esigenze, siano recessivi, a fronte della solida plausibilità, in astratto, delle motivazioni a sostegno dell'intervento di modifica.

Ciò, innanzitutto, per una ragione legata alla peculiarità della vicenda in questione, in cui l'intervento legislativo retroattivo manifesta la propria natura "riparatrice" e incide su un regime di favore quale l'attualizzazione, assai peculiare e reso ancora più eccezionale, negli effetti prodotti, dalla scelta di specifici criteri di calcolo.

Vi è, inoltre, una ragione di carattere più generale a sostegno della ragionevolezza della disciplina censurata.

L'intervento legislativo mira a correggere gli effetti di una normativa che aveva complessivamente determinato un ampliamento della spesa pubblica regionale, in controtendenza rispetto alle generali necessità di contenimento e risparmio in quegli stessi anni perseguite dal legislatore statale, a fronte di una crisi economica d'ingente e notoria portata.

Al cospetto d'interventi legislativi statali che hanno imposto riduzioni generalizzate di risorse e contribuzioni straordinarie al risanamento dei conti pubblici, tutti gli enti facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata sono stati chiamati, proprio in quel periodo di tempo, a concorrere – secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, comma 1, Cost.

– all’equilibrio complessivo del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale a prescindere dalle condizioni di maggiore o minore equilibrio del proprio bilancio.

La Corte Costituzionale nell’ambito del criterio di scrutinio qui utilizzato ha ulteriormente verificato se, in concreto, l’intervento legislativo in esame abbia leso il legittimo affidamento dei suoi destinatari nel solco di una giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo che non considera il mero interesse finanziario pubblico, ragione di per se sufficiente a giustificare interventi retroattivi.

In tale scrutinio la giurisprudenza costituzionale attribuisce rilievo a una serie di elementi: il tempo trascorso dal momento della definizione dell’assetto regolatorio originario a quello in cui tale assetto viene mutato con efficacia retroattiva nonché la proporzionalità dell’intervento legislativo che eventualmente lo comprima.

Alla luce di tali due criteri, applicati al caso in esame, per la Corte Costituzionale, non si è in presenza di un assetto regolatorio adeguatamente consolidato e quanto al secondo aspetto la Legge Regionale ha concesso ai beneficiari degli assegni coinvolti l’accesso a forme flessibili e graduate di restituzione delle somme percepite in eccesso, a seguito dei calcoli effettuati con il nuovo criterio del valore attuale medio.

Ne consegue, per la Corte Costituzionale, la ragionevolezza della normazione retroattiva sul patrimonio dei destinatari e conducono a ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata.

PROFESSIONE




PREVIDENZA FORENSE | 23 MAGGIO 2019

I numeri che dovrebbero far pensare

di Paolo Rosa - Avvocato

Nel corso del 2018 il portafoglio di Cassa Forense ha registrato una performance negativa pari a 2,62%.

Alla pag. 15 del bilancio preventivo 2019 è dato leggere:
L'esercizio a popolazione chiusa ha individuato nel 2,2% il rendimento reale obiettivo con il quale la Cassa sarebbe in grado di pagare tutte le prestazioni pensionistiche degli attuali iscritti alla Cassa.



Sulla base di quanto sopra, è stato stimato il Funding ratio secondo il modello adottato dalla Cassa con delibera del 3.05.2017 ovvero il modello A.B.O. (Accrued Benefit Obligation), nel quale le prestazioni sono calcolate in base ai redditi ed alle anzianità maturate alla data di

valutazione e posizionate nel tempo alla data di effettiva erogazione e la contribuzione è posta pari a zero.

L'esercizio a popolazione chiusa e dunque in condizioni più estreme ha individuato nel 2,2% il rendimento reale netto obiettivo con il quale la Cassa sarebbe in grado di pagare tutte le prestazioni pensionistiche degli attuali iscritti alla Cassa.

Nella lettura del dato è opportuno ricordare che il risultato del FR, nonostante l'adozione del medesimo modello, differisce tra Bilancio consuntivo e Bilancio di previsione per effetto delle curve di sconto utilizzate:

Funding Ratio al 31.12.2017

(importi in milioni di euro)

2017	Patrimonio	11.375,1
	Valore Attuale degli Oneri	34.895,4
	Funding Ratio Atteso	0,326

PROMETEIA (*) curva dei rendimenti dei titoli Euro corporate con rating A (coerentemente con la normativa IAS). Bilancio di previsione

Funding Ratio
(a mercato* alla data di analisi)

Patrimonio (mld €)	12,5
Valore attuale prestazioni pensionistiche maturate (mld €)	47,4

Funding Ratio	26,3%
----------------------	--------------

* Il FR è calcolato utilizzando l'ABO e attualizzando i flussi previdenziali alla curva di mercato Euro Corporate con rating A

Ognuno può fare le proprie valutazioni.

Valore attuale degli oneri al 31.12.2017 34,8 mld che sale, nel preventivo 2019, a 47,4 mld €.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 24 MAGGIO 2019

I misteri di Cassa Forense

di Paolo Rosa - Avvocato

Anche per il 2019 Cassa Forense continuerà a utilizzare l'ALM – Asset Liability Management – come strumento di gestione ottimale delle proprie attività e passività in linea di tendenza con i suggerimenti prudenziali espressi sia dai Ministeri Vigilanti che dalla COVIP in materia di gestione del patrimonio (bilancio preventivo 2019, pag. 3). Ma il Report ALM non viene reso pubblico.

Il CdA, dopo la condivisione dell'ipotesi in Comitato dei Delegati, ha avviato la progettazione e lo studio di fattibilità della SICAV di Diritto italiano e, in data 19.04.2018, ha deliberato lo studio professionale che, sulla base dell'esperienza fornita, supporta all'interno.

Gli iscritti però nulla sanno di questa SICAV di Diritto italiano. Le SICAV sono l'acronimo di società di investimento a capitale variabile. Dietro il nome forse un po' oscuro si cela uno degli strumenti che il nostro ordinamento prevede, a livello organizzativo, per la gestione del risparmio collettivo gestito.

A interessarci, almeno in questa fase, è il "capitale variabile". Le SICAV non sono società che gestiscono fondi, ma società che, possiamo dirlo a scopo esemplificativo, coincidono con il loro capitale nel fondo stesso.

Chi investe in una SICAV diventa socio di una società il cui capitale viene completamente investito in diversi strumenti finanziari.

L'investitore nella SICAV dunque non acquista la parte di un fondo, ma piuttosto diventa socio della società detta gerente, ovvero della società che gestisce gli investimenti.

Il bilancio tecnico: il documento attuariale, predisposto con la periodicità triennale prevista dal Decreto Ministeriale 2007, è stato redatto secondo due versioni: la prima predisposta con un quadro di ipotesi "standard", comuni a tutti gli enti pensionistici italiani, e una seconda di tipo

“specifico”, elaborata in base a ipotesi maggiormente aderenti alla realtà demografica ed economico – finanziaria di Cassa Forense.

Nel 2014 Cassa Forense ha pubblicato il bilancio attuariale sia nella forma standard che in quella specifica.

Per il bilancio tecnico chiuso al 31.12.2017 Cassa Forense ha però pubblicato soltanto la versione specifica omettendo la pubblicazione di quella standard.

Nel bilancio preventivo 2019 il confronto tra i dati reali e quelli del bilancio tecnico fa riferimento solo al bilancio tecnico chiuso al 31.12.2014.

Il confronto con il bilancio tecnico al 31.12.2014 è negativo sia sulle entrate contributive che su quelle patrimoniali.

Poiché il bilancio tecnico al 31.12.2017 è peggiorativo rispetto a quello del 2014, anche il preventivo 2019 andrebbe tarato su questi dati per offrire agli iscritti un quadro il più realistico possibile.

Alla pag. 3 del consuntivo 2018 si apprende che Cassa Forense investe in più di 80 fondi alternativi per un totale impegnato che supera i due miliardi di euro.

Non è dato comprendere la logica di un investimento così parcellizzato.

Al fine di esercitare, al massimo livello possibile, la funzione di monitoraggio sull'attività svolta dai gestori dei fondi alternativi, Cassa Forense cerca sempre di avere una rappresentanza nei comitati consuntivi (Advisory board).

Ad oggi Cassa Forense è presente in 41 Advisory board con i suoi rappresentanti. Gli iscritti però non conoscono i nomi di questi 41 rappresentanti.

Pur tuttavia Cassa Forense dispone del codice della trasparenza, del codice etico di condotta, del codice disciplinare, del modello ex d.lgs. 231/2001 parte generale, delle modalità di accesso agli atti, dell'accesso civico semplice e accesso civico generalizzato a dati e documenti, della procedura gestione Whistleblowing, del registro degli accessi 2018, allegato 2A – griglia di rilevazione trasparenza al 31.03.2019, allegato 1.4 documento di attestazione al 31.03.2019.

Non basta dotarsi di codici ma occorre garantire agli iscritti, obbligati per legge ad esserlo, la massima trasparenza e quindi chiediamo la pubblicazione di tutto quanto ancora segretato oltre a tutte le delibere degli Organi collegiali.

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 30 MAGGIO 2019

Corte dei Conti. Sezioni riunite in sede di controllo

Dal rapporto sul coordinamento della finanza pubblica

di Paolo Rosa - Avvocato

La Corte dei Conti si è sostanzialmente posta due obiettivi: da un lato, delineare il quadro, quantitativo e qualitativo, entro cui vengono a collocarsi gli importanti provvedimenti varati, in materia pensionistica, con la legge di bilancio per il 2019 e con il successivo d.l. n. 4/2019; dall'altro offrire una prima valutazione dei cambiamenti in atto anche in relazione alle caratteristiche del processo di riforme già realizzato e alle prospettive di lungo periodo della spesa previdenziale e del debito pubblico.

Nel 2018 la spesa complessiva per prestazioni sociali in denaro, inclusiva sia dei trattamenti di natura previdenziale che di quelli assistenziali è stata pari a 349 miliardi, in crescita del 2% su base annua e di 1 decimo di punto in rapporto al Pil (dal 19,8 al 19,9%). Nell'ambito delle prestazioni sociali in denaro, **la spesa per la sola previdenza si è raggugiata in oltre 309 miliardi (+2% rispetto al 2017)**, di cui 269 rappresentati da pensioni e rendite, in aumento anch'esse del 2% annuo. **In termini di incidenza sul Prodotto interno lordo la spesa pensionistica si è attestata sul 15,3%**, un risultato in linea con quanto stimato nel DEF di aprile 2018, ma lievemente peggiore di quanto atteso in sede di aggiornamento di quel documento, lo scorso settembre, e quindi di preconsuntivo nel Documento programmato di bilancio (DPB) di ottobre. Il DEF 2019, scontando gli effetti delle misure varate con l'ultima legge di bilancio e perfezionate con il successivo d.l. n. 4/2019, prospetta una crescita delle uscite per pensioni da 269 miliardi nel 2018 a 305 miliardi nel 2022, con un tasso di incremento medio annuo del 3,2%, significativamente superiore al tasso di inflazione. In termini di incidenza sul Pil la spesa pensionistica è destinata ad aumentare di 6 decimi, portandosi dal 15,3 al 15,9%.

Quando si passa dai dati di contabilità nazionale sulla spesa alle informazioni amministrative in materia di andamento del numero delle

nuove pensioni liquidate, dell'evoluzione delle pensioni vigenti, degli importi medi dei trattamenti e dell'età media alla decorrenza del pensionamento, **si osserva che le recenti innovazioni normative trovano il sistema pensionistico in una fase in cui risultano evidenti i frutti delle riforme realizzate nei passati lustri e culminati con la legge Fornero in termini di capacità di raffreddare le dinamiche intrinseche della spesa**, ma, al contempo, in una situazione che mostra tutte le difficoltà di fondo dovute all'azione di spinta che la demografia e la generosità del sistema pre-riforme esercitano: così, nel 2018 si è consolidato il numero delle nuove liquidazioni, dopo l'effetto blocco registrato negli anni immediatamente successivi al varo della legge 214/2011 mentre i nuovi trattamenti complessivamente liquidati hanno presentato una crescita dell'importo medio dei trattamenti nell'ordine dell'8/9%. Per quel che riguarda l'elemento anagrafico, a seguito della riforma Fornero l'età media di uscita dal lavoro ha registrato una significativa crescita: tra il 2011 e il 2018 l'età effettiva di pensionamento è passata infatti, per le nuove pensioni liquidate nel settore privato, da 61,5 a 63,9 anni nel caso degli uomini e da 60,6 a 62,9 anni per le donne. Se tale è il quadro in cui le nuove norme di anticipo del pensionamento vengono a collocarsi, per quel che riguarda il requisito anagrafico, **Quota 100 viene a ridurre di 1 anno e mezzo l'età di pensionamento per gli uomini e di 1 anno per le donne**. Tale riduzione avviene in un contesto che non sembra vedere l'Italia penalizzata, nel confronto internazionale, in termini di età di uscita dal mondo del lavoro. Una comparazione su base tendenzialmente omogenea è possibile facendo riferimento a dati OCSE che presentano accanto all'"età standard" di pensionamento (età legale) una stima dell'età effettiva di uscita: **secondo tali dati nel 2016 (ultimo dato disponibile) l'Italia consentiva l'uscita a 62,1 anni per gli uomini e 61,3 anni per le donne, valori che si confrontavano con i 65,1 e 63,6 anni nella media dei Paesi OCSE**. La distanza tra età effettiva ed età legale assume segno positivo (cioè si resta mediamente a lavoro oltre l'età standard) in 18 dei 35 Paesi dell'OCSE. L'Italia è, con Germania e Francia, nel gruppo dei Paesi dove l'età effettiva è inferiore a quella standard, e la distanza è la più ampia di quelle osservate (-4,4 anni per gli uomini e -4,2 anni per le donne).

Il previsto monitoraggio INPS attesta che alla data del 13 maggio 2019 per Quota 100 erano state presentate circa 132 mila domande, di cui il 41% nel settore del lavoro dipendente privato, il 33% nel comparto pubblico e circa il 19% nel comparto autonomo (oltre al 6,5% in regime di cumulo). Quanto all'età, il 35 cento ha meno di 63 anni, il 45% si colloca nella fascia fra 63 e 65 anni, il restante 20% ha più di 65 anni. Quasi i tre

quarti dei richiedenti è di sesso maschile. La distribuzione regionale delle domande presentate evidenzia come esse provengano in primo luogo dalla Lombardia (12,6%) e poi, nell'ordine dalla Sicilia (9,5%), dal Lazio (9,4%) e dalla Campania (8,7%). Nel complesso, per quel che riguarda i possibili esiti delle nuove norme nel loro primo anno di vigenza, pur se una mera proiezione al 31/12/2019 dei valori fin qui registrati mostra un sostanziale allineamento dei valori effettivi con quelli stimati (290 mila), una lettura dei dati che tenga conto di una serie di fattori che hanno influito sui valori fin qui disponibili e che riguardano soprattutto la componente pubblica porta a ritenere esiti finali un po' inferiori a quanto stimato in sede di Relazione tecnica. Un confronto delle stime ufficiali (o, se non disponibili, di stime basate su un campione di dati INPS), con i dati effettivi fin qui disponibili, mette in luce una certa corrispondenza tra le domande effettivamente presentate e le caratteristiche risultanti dalla potenziale platea di beneficiari valutabile ex-ante: la distribuzione per genere conferma, dati i requisiti richiesti e la tendenziale sotto contribuzione delle donne, che la misura attrae soprattutto assicurati uomini (73 contro 27%), poco più di un terzo di lavoratori pubblici e nell'ambito dei lavoratori privati, all'incirca per metà lavoratori dipendenti e per metà lavoratori autonomi (soprattutto artigiani e commercianti e poi coltivatori diretti). Anche la distribuzione per età appare grosso modo in linea.

Quanto ad una valutazione più complessiva, si deve osservare che pur considerando che trattasi di strumento di carattere dichiaratamente sperimentale e che si muove nell'ambito dell'impianto pensionistico (sistema di calcolo, legame contributi-prestazioni, logica attuariale) costruito nei decenni scorsi, le motivazioni economiche alla base dell'introduzione di Quota 100 non appaiono agevolmente interpretabili. **Non pare infatti che le ragioni che hanno portato alle riforme realizzate nell'ultimo decennio siano venute meno.** Al contrario, negli ultimi anni, da un lato, è stata ribadita costantemente la crucialità dei loro frutti - visto che secondo valutazioni della RGS ribadite nel DEF 2019, grazie ai soli interventi di riforma succedutesi dal 2004 "la minore incidenza della spesa pensionistica in rapporto al Pil ammonta ad oltre 60 punti percentuali fino al 2060, di cui circa un terzo da attribuire alla legge 214/2011" -, dall'altro, sono state prodotte analisi ufficiali che ne evidenzerebbero l'insufficienza.

Gli studi più recenti sulle tendenze delle spese legate all'invecchiamento della popolazione consegnano risultati meno positivi di quelli degli anni passati e segnalano il possibile riemergere di squilibri prospettici: l'incremento di spesa pensionistica previsto dalla RGS per il 2035/40 in occasione degli ultimi aggiornamenti

delle proiezioni di lungo termine, confermate nel DEF 2019, appare netto, con l'incidenza sul Pil, che nel punto di picco, cresce di 7/8 decimi di punto, soprattutto a causa dell'avverso sviluppo delle variabili macroeconomiche e demografiche. Sotto questo aspetto, alcune delle soluzioni raccomandate di recente dagli organismi internazionali per correggere le tendenze di lungo periodo (riduzione del tasso di rendimento annuo riconosciuto nel calcolo della componente retributiva, adeguamento del tasso di sconto utilizzato nel calcolo dei coefficienti di trasformazione alle ridotte potenzialità di crescita di lungo periodo, ecc.) appaiono premature proprio perché non sono da escludere scenari macroeconomici tali da modificare le prospettive in senso più favorevole di quanto oggi stimato; scenari ai quali peraltro buone politiche economiche possono molto contribuire; e tuttavia, è necessaria una continua vigilanza sugli equilibri di fondo e sono da preferire, quando necessario, soluzioni mirate e finalizzate a rimuovere fragilità specifiche. Del resto, dopo il varo della legge 214/2011, il complessivo sistema di eccezioni ha significativamente mitigato gli inasprimenti indotti dalla legge Fornero, consentendo di andare in pensione ad un numero consistente di coloro i quali non avrebbero potuto lasciare il lavoro sulla base di un'applicazione rigida delle nuove norme. Peraltro, misure di allentamento rivolte a segmenti effettivamente fragili (lavoratori precoci, operanti in particolari settori, ecc) sono anche sostenibili dal punto di vista della logica attuariale ed assicurativa.

In un sistema che eroga prestazioni con ancora elevate componenti retributive, l'anticipo dell'età di pensionamento rispetto a quella ritenuta congrua con l'equilibrio attuariale e intergenerazionale comporta sia esigenze di cassa, **cioè maggiore spesa immediata (tipiche di un sistema a ripartizione)**, sia **debito implicito**, in quanto la componente retributiva del trattamento non viene corretta per tener conto della maggiore durata della prestazione. **Le misure in materia di previdenza dovrebbero essere ispirate ad un corretto bilanciamento delle esigenze delle generazioni presenti con quelle delle generazioni future.**

Tanto Quota 100 quanto alcune altre disposizioni in materia pensionistica varate con la manovra per il 2019 ed i provvedimenti correlati (blocchi dell'indicizzazione dell'età alla speranza di vita, reintroduzione del sistema delle finestre, ecc.) dovrebbero essere valutate tenendo conto dell'importanza che sia definito, in un comparto della spesa corrente così rilevante sul piano quantitativo e qualitativo, un quadro di certezza e stabilità normativa. Un quadro che dovrebbe essere in grado di offrire una "sostenibile normalità" alle nuove generazioni, ai lavoratori più anziani, alle imprese, agli investitori internazionali interessati ad avviare attività

economiche nel nostro Paese per i cui piani industriali rileva la prospettiva degli oneri sociali. Si muovono invece nella logica del non ordinario non soltanto Quota 100, ma anche misure come quelle sulla modifica del meccanismo di perequazione ai prezzi, quella sul contributo, per l'appunto straordinario, sui trattamenti di importo elevato, quella relativa ai tempi per la corresponsione del TFR/TFS nel comparto del pubblico impiego, quella che impedisce il cumulo della "pensione Quota 100" con altri redditi da lavoro, e così via.

L'introduzione di Quota 100 ha comunque posto sotto i riflettori una reale e ineludibile esigenza del nostro sistema pensionistico post riforme: **quella di un maggior grado di flessibilità del requisito anagrafico di pensionamento**. Ma al riguardo sarebbe necessaria una soluzione strutturale e permanente. Ciò è tanto più vero in un contesto in cui il tema dell'accesso alla pensione prima dell'età prevista per il trattamento di vecchiaia sarà di crescente rilievo dal momento che i lavoratori in regime pienamente contributivo hanno già, a legislazione vigente, la possibilità di andare in pensione a 64 anni di età (con 20 di contributi ed un importo dell'assegno pari a 3 volte il trattamento minimo). Sarebbe quindi opportuno utilizzare la fase sperimentale che si è aperta per considerare una soluzione del problema della flessibilizzazione dell'età d'uscita più neutra dal punto di vista dell'equità tra coorti di pensionati. Non spetta naturalmente alla Corte proporre soluzioni. Occorrerebbe comunque offrire una maggiore uniformità nelle regole sull'età di uscita e, pur nella flessibilità, preservare, gli equilibri e la sostenibilità di lungo termine del sistema. Qualunque scelta pone un problema di cassa non indifferente, ma una "correzione attuariale" della componente retributiva dell'assegno, in caso di pensioni "miste", non comporterebbe la creazione di debito pensionistico implicito.

Oltre al tema della flessibilità di uscita e di una sua opportuna, generale e non transitoria, normazione, sarebbe comunque utile che si aprisse una fase di attenta riflessione su temi di grande rilievo prospettico come a) la relazione tra condizioni effettive di salute in età anziana e requisiti dei sistemi pensionistici e b) l'adeguatezza prospettica dei trattamenti previdenziali futuri e la possibilità che, in contesti caratterizzati da bassi salari e forte precarizzazione delle carriere lavorative, si determinino elevate quote di trattamenti previdenziali "poveri", con implicazioni sulle politiche assistenziali e sulla stessa propensione dei lavoratori a contribuire al sistema di assicurazione generale obbligatoria.

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 31 MAGGIO 2019

Ora tocca a noi, è venuto il tempo del coraggio

di Paolo Rosa - Avvocato

I problemi da affrontare sono: il debito pubblico; il sistema pensionistico che non è equo; imposizione fiscale troppo alta; evasione record; burocrazia asfissiante.

Non è più il tempo delle scorciatoie.

Come scrive Carlo Cottarelli nel suo "Il macigno", la strada maestra consiste nel combinare una moderata austerità fiscale con riforme che innalzino il tasso di crescita del nostro PIL.

Il sistema pensionistico va mantenuto secondo criteri di equità generazionale.

Una riduzione dell'imposizione fiscale può combattere da sola l'evasione.

La burocrazia deve diventare un aiuto per il cittadino e non già un ostacolo.

Illudersi del contrario non serve a nulla.

Ora ci vuole coraggio nel riformare il Paese.

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 04 GIUGNO 2019

I principi fissati dalla Corte dei Conti sulle politiche di investimento delle Casse previdenziali

di Paolo Rosa - Avvocato

Il 28 maggio 2019 la Corte dei Conti, Sezione del Controllo sugli Enti, è stata audita dalla Commissione Bicamerale di Controllo sugli Enti di Previdenza. Sul sito della Corte dei Conti è stato pubblicato il testo dell'audizione.

Io mi limito a richiamare alcuni passaggi fondamentali.

La Corte dei Conti, ai sensi della legge 21.03.1958, n. 259, e del d.lgs. 30.06.1994, n. 509, art. 3, comma 5, esercita annualmente, per il tramite della sua sezione enti, il controllo generale sulla gestione finanziaria delle singole Casse, per assicurarne la legalità e l'efficacia, e riferisce al Parlamento su ciascuna di esse.

L'analisi della Corte dei Conti riguarda oltre che i profili istituzionali, quali ad esempio l'assetto della governance o il funzionamento del sistema dei controlli interni, l'andamento della gestione caratteristica di ciascuna Cassa, avuto riferimento anche a indicatori particolarmente sensibili, quali il rapporto tra iscritti e pensionati e quello tra entrate per contributi e spese per prestazioni previdenziali.

Le risorse finanziarie gestite dalle Casse devono garantire impieghi realizzati con la necessaria competenza e prudenza, ove effettuati in via diretta, e anche attraverso criteri e regole trasparenti, se esercitati in via indiretta.

Le Casse devono perseguire una redditività del patrimonio che possa costituire elemento di rilievo per l'equilibrio di bilancio e per la sostenibilità di medio – lungo periodo delle gestioni previdenziali.

Le Casse debbono coniugare stabilità economico – patrimoniale e produttività del patrimonio.

Obiettivo primario delle Casse è quello di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico, obiettivo questo, che richiede la solidità e la redditività degli investimenti effettuati e che potrebbe incontrare fattori

di elevato rischio, ove si intendesse finalizzare tali gestioni al sostegno di determinati settori dell'economia.

Per la Corte dei Conti è quindi necessaria l'adozione del regolamento investimenti per le Casse perché attua detti principi e criteri di sana e prudente gestione finanziaria.

Il codice di autoregolamentazione che le Casse, in mancanza del regolamento investimenti, si sono date è un documento privo di efficacia coercitiva.

Il regolamento per gli investimenti previsto dall'art. 14, comma 3, d.l. n. 98/2011, assume significativa rilevanza, in quanto necessario al fine di assicurare completezza al sistema nazionale delle regole chiamate a disciplinare la gestione del risparmio, mediante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie, dei conflitti di interesse e di banca depositaria.

Occorre tenere presente la natura peculiare del risparmio previdenziale, che mal si presta ad essere investito in attività caratterizzate da alti livelli di rischio / rendimento e quindi qualunque tentativo di spingere le Casse verso questo crinale finirebbe per contraddire la loro funzione. Vediamo quanto ancora ci impiegherà il Regolamento investimenti (pronto da anni) ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 06 GIUGNO 2019

Quello che manca oggi è la speranza del futuro

di Paolo Rosa - Avvocato

Sabino Cassese individua la causa nell'indifferenza. Io la individuo nella ignavia, intesa come mancanza di volontà e di forza morale, e nell'ignoranza.

Ecco la prova provata:

Nelle sue considerazioni finali del 31.05.2019 il Governato della Banca d'Italia ha scritto: "Nelle valutazioni ufficiali l'introduzione del reddito di cittadinanza e le nuove misure in materia pensionistica porterebbero, senza considerare gli effetti restrittivi delle relative coperture, a un aumento del prodotto di circa 0,6 punti percentuali nel complesso del triennio 2019-2021.

Nell'ipotesi di spesa integrale dei fondi stanziati, queste valutazioni sono condivisibili.

Quelle relative agli effetti sull'occupazione, che sarebbe di mezzo punto percentuale più alta nel 2021, presentano invece ampi margini di incertezza.

Sulle prospettive di crescita pesano le tensioni sul mercato delle obbligazioni pubbliche italiane. Il rendimento dei titoli decennali è di quasi un punto percentuale più alto dei valori osservati nel mese di aprile dello scorso anno; il differenziale rispetto ai corrispondenti titoli tedeschi è aumentato di 160 punti base, a circa 280; quello nei confronti dei titoli spagnoli di 140 punti, a 190.

I premi sui credit default swaps indicano che sia il rischio di credito sia quello di ridenominazione del debito in una valuta diversa dall'euro continuano a spingere verso l'alto i rendimenti dei titoli di Stato italiani.

Sono rischi strettamente collegati che in situazioni di tensione possono acuirsi, nella percezione dei mercati, in modo repentino.

Finora la trasmissione del maggiore costo dei titoli pubblici a quello dei prestiti delle banche a imprese e famiglie è stata limitata, grazie all'ampia liquidità e alle migliori condizioni dei bilanci degli intermediari. Cominciano tuttavia a emergere segnali di tensione: secondo i sondaggi, le politiche di offerta dei prestiti, pur rimanendo nel complesso distese, si stanno gradualmente irrigidendo, soprattutto per le piccole imprese, a seguito del deterioramento del quadro macroeconomico e dell'aumento dei costi di provvista delle banche.

Si stima che a parità di altre condizioni, e senza tenere conto degli effetti negativi sulla fiducia di famiglie e imprese, rendimenti delle obbligazioni pubbliche di 100 punti base più alti determinino una riduzione del prodotto dello 0,7 per cento nell'arco di tre anni."

Mi pare evidente che se non interveniamo sullo spread andremo rapidamente a sbattere.

La dura legge dei numeri che il Governatore della Banca d'Italia ha messo in fila dovrebbe farci capire che la situazione è difficile per non dire drammatica.

Lo spread si mangia tutta la spinta conseguente sia al reddito di cittadinanza che a quota 100.

È indispensabile, quindi, avviare politiche di ammortamento, sia pure graduale e spalmato in 30 anni, del nostro debito pubblico evitando manovre economiche di deficit.

PROFESSIONE



PROFESSIONE FORENSE | 07 GIUGNO 2019

Il regime “imbecillocratico” e la finanza

di Paolo Rosa - Avvocato

L’“imbecillocrazia” (dall’italiano: imbecille e dal greco antico: κράτος, krátos, "potere") etimologicamente significa "governo sugli imbecilli", ovvero sistema di governo in cui la sovranità emana dal popolo di imbecilli indotti (N.B. l’imbecillità indotta non ha nulla a che vedere con l’imbecillità fisiologica)...

...generalmente identificato con la maggioranza dei cittadini, viene fatta esercitare agli eletti a mezzo di votazioni che non permettono una libera scelta (liste bloccate, maggioritario, collegi territoriali anziché nazionali, quorum inaccessibili di firme) in modo che si arrivi alla elezione di un gruppo di rappresentanti, denominati "imbecillocrati", che non rispondono ad un programma ed ad un partito ma a gruppi di potere con interessi confliggenti con la maggioranza di imbecilli indotti che li ha eletti.

Siamo in un momento temporale in cui il capitalismo finanziario sfrenato e senza scrupoli dilaga in gran parte del pianeta, osannato dall’ideologia neoliberista.

I suoi adepti formano un circolo di potere che domina le scene dell’Europa e degli Stati Uniti e ne determina l’orientamento in materia di politica economica e di relazione internazionali.

Come scrive Pino Arlacchi nel suo *“I padroni della finanza mondiale”*, a partire dagli anni ‘70 del secolo scorso, il capitalismo finanziario e l’ideologia liberista, sua associata, sono diventati i motori più potenti dell’insicurezza umana.

La propaganda neoliberale degli ultimi decenni è riuscita ad instaurare un pensiero unico e cioè l’idea che il capitalismo di mercato sia l’unica forma di economia possibile.

La presa del potere da parte della finanza ha creato un sistema nel quale i guadagni dell’economia e i profitti delle imprese come i risparmi dei cittadini, non finanziano più nuove idee e nuovi programmi di investimento che creano lavoro e fanno salire stipendi e salari.

Il surplus economico resta all'interno del circuito finanziario e serve a sostenere la securitization, un bizzarro termine che indica la messa in sicurezza dei beni, ma che implica la mercificazione di tutto ciò che valga qualcosa.

I media sono succubi dei poteri finanziari.

Il cittadino comune, sia quello che sta nel centro urbano sia quello che sta nelle periferie, e cioè nei posti lontani dal potere, dovrebbe rendersi conto della situazione e provare a ribaltare il sistema per ritornare all'economia reale.

Ci vuole uno sforzo culturale non indifferente perché si tratta di contrastare i c.d. poteri forti, poteri che nessuno vede ma che ci sono e che attraverso lo strumento della finanza globalizzata governano il mondo.

Ecco in questo quadro a tinte fosche l'avvocatura dovrebbe rendersi interprete del cambiamento e guidarlo ma invece annaspa nel tripudio dello "spirito di servizio" che trova la sua estrinsecazione nelle polemiche, ormai nazionali, sul doppio mandato.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 13 GIUGNO 2019

E se gli avvocati del nord si facessero la loro Cassa di Previdenza?

di Paolo Rosa - Avvocato

Il bilancio sociale 2017 di Cassa Forense, che al pari degli altri documenti pochissimi leggono per informarsi, fotografa una situazione quanto mai allarmante.

Al 31 dicembre 2017 gli avvocati iscritti a Cassa Forense erano pari a 242.227, dei quali 126.492 uomini e 115.735 donne.


Al Nord, comprensivo di Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, gli avvocati iscritti sono pari a 79.858.

Avvocati iscritti alla cassa forense alla data del 31/12/2017 Distribuzione per regione e sesso									
Regione	Attivi			Pensionati contribuenti			Totale iscritti		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
Valle D'Aosta	70	87	157	5	11	16	75	98	173
Piemonte	4.988	4.265	9.253	72	513	585	5.060	4.778	9.838
Lombardia	16.860	14.876	31.736	286	1.579	1.865	17.146	16.455	33.601
Liguria	2.741	2.958	5.699	46	352	398	2.787	3.310	6.097
Veneto	6.123	5.453	11.576	57	579	636	6.180	6.032	12.212
Emilia Romagna	6.891	5.799	12.690	117	671	788	7.008	6.470	13.478
Friuli Venezia Giulia	1.280	1.153	2.433	13	139	152	1.293	1.292	2.585
Trentino Alto Adige	803	936	1.739	13	122	135	816	1.058	1.874
Toscana	6.351	5.493	11.844	67	664	731	6.418	6.157	12.575
Lazio	15.066	16.185	31.251	262	1.858	2.120	15.328	18.043	33.371
Umbria	1.698	1.386	3.084	22	121	143	1.720	1.507	3.227
Marche	2.665	2.407	5.072	28	254	282	2.693	2.661	5.354
Abruzzo	2.727	2.769	5.496	24	257	281	2.751	3.026	5.777
Molise	726	788	1.514	8	58	66	734	846	1.580
Campania	14.749	17.921	32.670	92	1.568	1.660	14.841	19.489	34.330
Puglia	9.480	11.124	20.604	65	1.024	1.089	9.545	12.148	21.693
Basilicata	1.318	1.362	2.680	15	118	133	1.333	1.480	2.813
Calabria	6.562	6.241	12.803	55	452	507	6.617	6.693	13.310
Sicilia	10.716	11.244	21.960	79	1.056	1.135	10.795	12.300	23.095
Sardegna	2.556	2.396	4.952	39	253	292	2.595	2.649	5.244
Totale	114.370	114.843	229.213	1.365	11.649	13.014	115.735	126.492	242.227
Nord	39.756	35.527	75.283	609	3.966	4.575	40.365	39.493	79.858
Centro	25.780	25.471	51.251	379	2.897	3.276	26.159	28.368	54.527
Sud e isole	48.834	53.845	102.679	377	4.786	5.163	49.211	58.631	107.842
Totale	114.370	114.843	229.213	1.365	11.649	13.014	115.735	126.492	242.227

Fonte: Attuario interno

Come risulta alla pag. 74 del bilancio sociale 2017 di Cassa Forense il Nord risulta il grande contribuente alla solidarietà per contributo soggettivo versato a tale titolo.

Contributo soggettivo versato a titolo di solidarietà



Poiché la stragrande maggioranza degli avvocati sta al Centro Sud (242.227 - 79.858 = 162.642) in base alle regole attuali il management di Cassa Forense è in larga maggioranza di provenienza del Centro Sud e il Nord non ha nemmeno la Golden share.

Il Centro Sud sin qui si è dimostrato silente e disinteressato ai problemi di stabilità economico – finanziaria di lungo periodo il che rischia di mettere a repentaglio, nel tempo, l'intero sistema previdenziale forense.

Siamo quindi di fronte ad un bivio: o il Centro Sud si rende conto della situazione e collabora con il Nord per una riforma strutturale del sistema previdenziale forense o il Nord, sempre che prenda coscienza della realtà, finirà per staccarsi dal sistema generale il che, dal punto di vista previdenziale, sarebbe rischioso perché la previdenza è fatta di grandi numeri e non già di microcosmi ma il venticello che spira al Nord va in quella direzione e quindi sarebbe opportuno governare per tempo il cambiamento.

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 17 GIUGNO 2019

L'ADEPP non vuole il codice degli appalti

di Paolo Rosa - Avvocato

A margine della presentazione del rapporto COVIP il Presidente dell'ADEPP – l'Associazione che riunisce le Casse di Previdenza dei Professionisti – ha così dichiarato: «Alla luce dell'esperienza maturata con il codice di autoregolamentazione che ci siamo dati – prosegue Olivetti – l'auspicio è che il regolamento non contenga norme che ci obbligano a soggiacere il codice degli appalti, perché per nostra esperienza questo ingesserebbe eccessivamente il sistema, con rischio di favorire un cartello composto da chi è abituato a muoversi nei meandri delle normative italiane ed escludendoci dalla possibilità di accedere a grandi investitori internazionali che non sono interessati alle pastoie delle normative nazionali...».

«... La stessa COVIP nella sua ultima relazione al MEF chiede un regolamento sufficientemente flessibile da consentire ai singoli enti l'adozione di scelte gestionali autonome e responsabili in ragione delle rispettive specificità».

Evidentemente il Presidente dell'ADEPP non conosce i documenti stessi dell'ADEPP, dove si trova scritto esattamente che: è proprio l'art. 32, comma 12, d.l. n. 98/2011 che, adeguando l'ordinamento a quanto segnalato dall'Autorità di vigilanza nell'atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, ha stabilito che le casse sono sottoposte alle disposizioni del codice degli appalti, modificando in via definitiva il comma 10-ter d.l. n. 162/2008, che, come già detto, nella formulazione previgente recava invece una norma interpretativa che escludeva dagli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico soggetti all'applicazione del codice. Occorre sottolineare che le Casse, dunque, essendo classificate quali stazioni appaltanti sono tenute ad applicare il codice e sono anche soggette alle disposizioni ed all'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa contenuti nelle disposizioni che richiamano l'art. 3, comma 25, d.lgs. n. 163/2006. Analizzando gli altri obblighi di natura ordinamentale occorre ricordare il

comma 2, lett. e) dell'art. 22 l. n. 241/1990, con riferimento al diritto di accesso ai documenti, che già contiene la dizione "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" e trova da tempo applicazione alle Casse di previdenza.

In buona sostanza l'obbligo di rispettare il codice degli appalti deriva dalla legge e non può essere certo modificato da un regolamento ministeriale, almeno questo secondo le fonti del diritto che abbiamo imparato a scuola.
Mala tempora currunt!

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 21 GIUGNO 2019

L'attività di controllo della COVIP sugli investimenti degli enti previdenziali privati di base

di Paolo Rosa - Avvocato

La COVIP esercita il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali.

Alla pag. 217 della relazione COVIP 2018 si legge:

La COVIP esercita il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali di cui ai d.lgs. nn. 509/1994 e 103/1996 (di seguito, enti), in virtù delle previsioni contenute nell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011. Essa riferisce quindi ai Ministeri del lavoro e dell'economia (di seguito, Ministeri vigilanti) gli esiti dei controlli posti in essere secondo le modalità contemplate dal DM Lavoro del 5 giugno 2012.

Tale attività di controllo si inserisce in un articolato sistema di vigilanza che vede il coinvolgimento di diverse istituzioni, ciascuna con specifiche competenze. In particolare, trattandosi di enti preordinati alla gestione di risparmio previdenziale di base e di natura obbligatoria (cosiddetto di primo pilastro), il legislatore ha conservato in capo ai Ministeri vigilanti la competenza in ordine agli aspetti più strettamente previdenziali, nonché quella di carattere regolatorio e quella relativa all'adozione degli interventi conseguenti alle risultanze delle verifiche svolte dalla COVIP.

L'art. 14 d.l. n. 98/2011 prevede inoltre, al comma 3, l'adozione di una specifica regolamentazione in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti, di conflitti di interesse e di depositario; l'iter di approvazione di tale decreto non risulta tuttavia ancora concluso. Gli enti risultano pertanto gli unici investitori istituzionali privi, ad oggi, di una regolamentazione unitaria in materia; regolamentazione che, viceversa, è di livello primario e secondario per i fondi pensione.

Va anzi sottolineato che per i fondi pensione la Direttiva IORP II e le norme di recepimento nazionali hanno introdotto previsioni che aumentano il grado di dettaglio della disciplina, soprattutto in materia di *governance*, allo scopo di incrementare la qualità dei processi decisionali e la capacità di monitoraggio dei rischi, attraverso la chiara e documentata attribuzione delle responsabilità e la puntuale definizione delle funzioni fondamentali della struttura organizzativa dei fondi stessi. Conseguentemente la forbice regolamentare tra enti e fondi pensione tende ad allargarsi ulteriormente.

Pur in presenza di un quadro normativo ancora incompleto, la COVIP ha comunque svolto in questi anni le proprie funzioni di controllo sugli investimenti degli enti, relazionando ai Ministeri vigilanti – per le valutazioni di competenza – le risultanze degli accertamenti condotti anche tramite ispezioni in loco.

La COVIP esercita la propria funzione di controllo – secondo quanto previsto dal d.m. Lavoro del 5 giugno 2012 – ordinariamente attraverso l'attività di rilevazione e analisi delle informazioni e dei dati necessari per il referto annuale su ciascuno degli enti da trasmettere ai Ministeri vigilanti (inerente – come rappresentato nel precedente capitolo – alla composizione delle attività detenute, alla politica di investimento e ai relativi criteri di attuazione, all'articolazione del processo di impiego delle risorse disponibili e al sistema di controllo della gestione finanziaria) e, in casi particolari, attraverso specifiche verifiche, attivate di propria iniziativa o su richiesta dei Ministeri stessi.

Relazioni. L'attività annuale di referto si svolge secondo le modalità definite con il citato d.m. Lavoro del 5 giugno 2012, che prevede che la COVIP trasmetta le relazioni predisposte per ciascun ente nella seconda metà dell'anno con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente. Qui si fa dunque riferimento alle informazioni relative al 2017, trasmesse ai Ministeri vigilanti con il referto inoltrato nel 2018.

L'analisi aggregata delle informazioni trasmesse dagli enti sulla politica di investimento e sui relativi criteri di attuazione, sull'articolazione del processo di impiego delle risorse e sul controllo della gestione finanziaria consente di svolgere – oltre a quanto fatto nel capitolo precedente per i dati acquisiti sulla composizione delle attività detenute – alcune considerazioni sull'intero sistema degli enti previdenziali privati di base sotto il profilo degli assetti regolamentari e organizzativi in materia di investimenti.

Sotto il primo profilo, si osserva che la mancanza di un quadro normativo compiuto ha indotto gli enti a prendere a riferimento, nella definizione dei propri assetti regolamentari, la disciplina della previdenza complementare

e, in particolare, le «Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento» adottate dalla COVIP per i fondi pensione il 16 marzo 2012 e le norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse, contenute prima nel d.m. Tesoro 703/1996 e successivamente nel DM Economia 166/2014.

Per quanto risulti apprezzabile lo sforzo compiuto dagli enti nel dotarsi di una propria regolamentazione interna in materia di investimenti, deve tuttavia rilevarsi come la circostanza che le suddette previsioni di normativa secondaria non risultino per essi cogenti ne abbia comportato una significativa rielaborazione. Di conseguenza, gli assetti regolamentari si presentano allo stato assai variegati e i documenti che li definiscono risultano assai diversificati quanto a struttura e contenuti. In alcuni casi, tali documenti perlopiù profili organizzativi e procedurali; in altri, esplicitano i criteri da seguire per la definizione di specifici aspetti della gestione finanziaria (ad esempio, la politica di investimento da adottare e il sistema dei controlli da porre in essere), facendo quindi rinvio alla predisposizione di ulteriori elaborati.

Si registra, in diversi casi, la coesistenza di più documenti che a vario titolo trattano il tema degli investimenti, talvolta senza il necessario coordinamento, con conseguente scarsa chiarezza complessiva, incongruenze e duplicazioni di contenuti. Tale frammentazione documentale in materia di investimenti è altresì accentuata dalla presenza di specifici elaborati attuativi di talune previsioni normative proprie degli enti, come quelli recanti i “criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come indicati in ogni bilancio di previsione” ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto lgs. 509/1994, oppure i piani triennali relativi agli impieghi immobiliari da adottare annualmente ai sensi dell’art. 8, comma 15, d.l. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010.

La molteplicità di documenti che trattano la medesima tematica rischia altresì di ridurre l’efficacia dell’azione di vigilanza condotta in materia, non agevolando i controlli che la COVIP è chiamata a svolgere. In argomento è utile evidenziare che la chiarezza nella determinazione degli elementi caratteristici della politica di investimento, nell’attribuzione delle funzioni e delle responsabilità gestionali e nella definizione dei flussi procedurali e informativi interni agli enti – adeguatamente regolati in appositi documenti – costituisce di per sé un contributo all’innalzamento del livello di qualità dei processi decisionali e all’accrescimento della capacità di gestione dei rischi. D’altronde, si tratta proprio di ciò che la sopra richiamata Direttiva IORP II richiede ai fondi pensione a fini di miglior presidio della relativa solidità ed efficienza.

Anche gli assetti organizzativi degli enti in materia di investimenti risultano variamente articolati, anche in funzione della accentuata diversità della dimensione delle attività detenute e della complessità della politica di investimento perseguita; assetti che in taluni casi hanno anche evidenziato elementi di inadeguatezza.

In relazione ai profili qui in esame va comunque rilevato che l'attività di vigilanza svolta in questi anni dalla COVIP ha certamente stimolato nonché – in taluni casi – accelerato il processo di adozione e di progressivo miglioramento degli assetti regolamentari e organizzativi in materia di investimenti.

Per quanto riguarda gli assetti regolamentari, dalle informazioni rilevate per il referto sul 2017, in alcuni casi inerenti anche alle iniziative adottate nei primi mesi del 2018, risulta che 19 enti (due in più rispetto al 2016) hanno definito una propria disciplina – più o meno ampia – in materia di investimenti. Di questi, dieci hanno sottoposto i documenti adottati ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3 del Decreto lgs. 509/1994.

L'unico ente ancora sprovvisto, a fine 2017, di una propria regolamentazione in materia di investimenti risulta comunque dotato di linee guida sulla gestione del patrimonio mobiliare, definite dall'organo di amministrazione tenendo conto delle specifiche esigenze poste dall'erogazione di peculiari prestazioni di carattere assistenziale (finalità esclusiva dello stesso). Per completezza, va poi aggiunto che un ente che si è dotato di una regolamentazione per gli investimenti della propria gestione principale (ex d.lgs. n. 509/1994), alla suddetta data ne risulta ancora privo per quelli afferenti alle due gestioni patrimonialmente separate istituite ai sensi del d.lgs. n. 103/1996.

Sotto il profilo della governance adottata in materia di investimenti, gli enti presentano – come rilevato in precedenza – assetti variamente articolati che tuttavia sono connotati da alcuni tratti comuni.

In particolare, 16 enti prevedono la presenza di uno o più organismi consiliari consultivi che presentano una composizione piuttosto variegata, pur caratterizzandosi di solito per la partecipazione, oltre che dei consiglieri, dei soggetti – sia interni che esterni – coinvolti nel processo di investimento, perlopiù con funzioni di supporto alle istruttorie di competenza. In cinque di essi sono presenti distinte commissioni competenti per la componente mobiliare e per quella immobiliare (per quest'ultima, talvolta con la sola funzione di esprimersi sulla congruità dei canoni di locazione e dei prezzi di compravendita).

La totalità degli enti dispone di una struttura interna preposta agli investimenti, connotata dimensionalmente in termini assai variegati e in diversi casi costituita solamente in tempi recenti e quindi non ancora

pienamente implementata. Di questi, dieci sono inoltre dotati di un'unità organizzativa specificamente dedicata agli investimenti immobiliari.

Inoltre, 18 enti si avvalgono di uno o più *advisor*, chiamati di solito a supportare l'organo di amministrazione e le strutture operative interne nell'attività di controllo della gestione finanziaria (in diversi casi ricoprendo il ruolo di risk manager) e, talvolta, anche in relazione ad altri profili dell'attività di investimento, quali – tipicamente – l'*asset liability management*, la definizione dell'asset allocation strategica/tattica e la selezione degli strumenti finanziari/gestori. Taluni di questi enti risultano altresì avvalersi di ulteriori incarichi consulenziali per l'approfondimento di specifici aspetti (legali, finanziari e fiscali) della gestione finanziaria. Per completezza va poi aggiunto che i restanti due enti, connotati da una più contenuta dimensione delle attività detenute, si avvalgono di un supporto consulenziale di portata più circoscritta rispetto a quello caratterizzante gli altri enti.

Gestione finanziaria degli enti. In aggiunta all'ordinaria attività di rilevazione e analisi delle informazioni e dei dati necessari per il referto annuale da rendere ai Ministeri vigilanti, la COVIP ha esaminato, di autonoma iniziativa, specifiche tematiche afferenti alla gestione finanziaria degli enti.

Nel 2018 la COVIP ha proseguito l'approfondimento sulle iniziative adottate da un ente ex d.lgs. n. 509/1994 per gestire i problematici rapporti intercorrenti con la società di gestione di due fondi immobiliari dallo stesso detenuti, società la quale - a seguito dell'intervenuta revoca dell'incarico originario - è stata poi sostituita dall'ente medesimo con altri operatori specializzati.

Oltre alle suddette verifiche, sono state anche condotte analisi sui processi decisionali connessi alle proposte di investimento/disinvestimento formulate dal servizio finanza dell'ente, nonché sui controlli operati dall'ente medesimo sui gestori dei tre fondi immobiliari cui esso ha apportato propri cespiti e sulle iniziative dallo stesso adottate per far fronte alle criticità riscontrate.

Sulla base delle evidenze emerse dall'analisi dei dati funzionali all'attività di referto annuale, la COVIP ha svolto – nei confronti di due enti ex d.lgs. n. 509/1994 – un approfondimento in ordine alla gestione degli immobili di proprietà, stante la loro significativa incidenza sulle attività totali detenute. Hanno formato oggetto di verifica le strategie complessivamente seguite nella gestione di tali cespiti, in particolar modo sotto il profilo delle iniziative volte al miglioramento della relativa redditività, in termini sia di incremento dei proventi realizzati, sia di contenimento degli oneri sostenuti, nonché all'effettiva realizzazione delle

dismissioni contemplate nei piani triennali relativi agli investimenti immobiliari (predisposti annualmente ai sensi dell'art. 8, comma 15, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010). A tale ultimo riguardo, in un caso sono state riscontrate criticità nell'attuazione delle operazioni di dismissione programmate; infatti, nonostante il novero dei cespiti da alienare fosse stato individuato oramai da diversi anni, nessuna cessione era ancora intervenuta.

Per uno dei predetti enti, unitamente a un ente ex d.lgs. n. 103/1996, sono state altresì approfondite le iniziative assunte a fronte delle criticità afferenti a un fondo immobiliare, costituito in forma di comparto di una SICAV di diritto maltese, e al relativo gestore; iniziative che hanno portato da parte di un ente a conferire un incarico a uno studio legale per l'individuazione di soluzioni, giudiziali o stragiudiziali, volte al recupero delle somme investite e, ove possibile, al risarcimento dei danni.

Nei primi mesi dell'anno corrente, la COVIP ha avviato un nuovo approfondimento nei confronti di un ente ex d.lgs. n. 103/1996 per il quale erano già state formulate, nell'ambito delle valutazioni rese annualmente ai Ministeri vigilanti sulla relativa gestione finanziaria (anche a esito di un accertamento ispettivo nel frattempo condotto), considerazioni critiche sul generale assetto della stessa e sulla composizione del portafoglio, eccessivamente orientato su investimenti illiquidi. Tale verifica ha interessato alcuni strumenti finanziari (in prevalenza, OICR) detenuti dall'ente – oggetto anche di indagini e iniziative da parte dell'Autorità giudiziaria – con particolare riguardo alla relativa valorizzazione nonché a talune operazioni concretizzatesi nel conferimento in essi di attivi selezionati direttamente dall'ente medesimo. Nel corso del 2018 sono state portate a conoscenza dei Ministeri vigilanti le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati nei confronti di due enti, uno ex d.lgs. n. 509/1994 e uno ex d.lgs. n. 103/1996.

In tale sede l'attenzione è stata posta sul modello scelto per la gestione di una parte del portafoglio mobiliare (già ragguardevole, in un caso, ovvero destinata in prospettiva a divenire tale, nell'altro) fondato sull'utilizzo di un comparto di un OICVM di diritto lussemburghese di cui l'ente è l'unico quotista, analizzando i seguenti principali profili: processo decisionale seguito per la realizzazione dell'investimento, con particolare riguardo alla procedura di selezione dello strumento finanziario e alle valutazioni afferenti ai costi/benefici di soluzioni gestionali alternative; modalità di raccordo tra il sistema di controllo in essere presso l'ente e quello proprio dell'OICVM, ai fini del costante monitoraggio della relativa attività di investimento condotta dai diversi gestori a ciò delegati, anche nell'ottica di assicurare la funzionalità della stessa alla generale strategia di impiego dell'ente medesimo.

In un caso è stato in particolare riscontrato che l'assetto in essere – quale soluzione volta al superamento del precedente modello gestionale fondato sull'utilizzo di più comparti "dedicati" di un fondo sempre di diritto lussemburghese – era stato definito sulla base della proposta formulata dal gestore di quest'ultimo, a cui l'ente aveva formulato apposita richiesta senza però prendere in considerazione l'opportunità (tenuto anche conto della rilevante entità delle risorse in gestione) di individuare ulteriori intermediari a cui avanzare la medesima richiesta, al fine di valutare possibili soluzioni alternative sotto il profilo dei costi/benefici.

È stato inoltre riscontrato – con riguardo alla *governance* del comparto che prevede nello specifico un Comitato investimenti (i cui componenti sono nominati in maggioranza dall'ente) – qualche disallineamento tra la configurazione effettiva delle relative competenze e la rappresentazione delle stesse nell'ambito della regolamentazione interna adottata dall'ente in materia di investimenti. Regolamentazione per la quale è stata peraltro rilevata l'esigenza di assicurare un miglior raccordo tra la *governance* del comparto e gli organi dell'ente competenti sull'attività di investimento.

È stata infine rilevata la presenza di un amministratore dell'ente nel consiglio di amministrazione della management company dell'OICVM in questione; presenza che suscita perplessità per la commistione che viene a determinarsi tra i profili di responsabilità del gestore e quelli dell'ente stesso. Infatti, tale presenza, determinando la condivisione degli atti gestori della management company, espone l'ente al rischio di vedersi eccepire – da quest'ultima – un esonero di responsabilità in caso di pregiudizio, per il patrimonio e/o il rendimento del fondo, derivante da tali atti.

Nell'altro caso è stato invece riscontrato, comunque in un ambito risultato nel suo complesso adeguatamente presidiato da parte della direzione finanza dell'ente, un controllo non sempre puntuale delle informazioni inerenti alla composizione del comparto (cfr. Glossario, voce "Principio del *look-through*").

Va da ultimo evidenziato che, alla luce di talune criticità emerse – nell'ambito delle analisi cartolari condotte nei confronti di taluni enti – sotto il profilo del non pieno rispetto della relativa regolamentazione interna in materia di investimenti, sono stati programmati accertamenti ispettivi nei confronti di due enti ex d.lgs. n. 509/1994 proprio al fine di verificare l'effettiva conformità dell'operatività concernente la gestione delle risorse a detta regolamentazione.

Ulteriori analisi istruttorie... Nel 2018 la COVIP ha effettuato ulteriori analisi istruttorie per rispondere a specifiche richieste formulate dai Ministeri vigilanti. Per tre enti – due ex d.lgs. n. 509/1994 e uno ex d.lgs.

n. 103/1996 – è stata resa la richiesta valutazione del regolamento per la gestione degli investimenti e, in due casi, anche dell'ulteriore documentazione predisposta sempre in materia di investimenti (in particolare, il Documento sulla politica di investimento). Per un altro ente ex d.lgs. n. 103/1996 tale valutazione ha invece interessato solamente la documentazione ulteriore rispetto al regolamento sugli investimenti (già approvato dai Ministeri vigilanti in epoca risalente). Tali documenti sono stati ricevuti da detti Dicasteri anche ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 3, comma 2, lettera a), del Decreto lgs. 509/1994.

Per due dei suddetti enti si trattava, nello specifico, di modifiche apportate al precedente testo al fine di recepire le osservazioni su di esso formulate dalla COVIP; modifiche di cui quest'ultima ha conclusivamente ritenuto di poter prendere atto.

Sul piano generale va evidenziato che, nella perdurante assenza del Decreto recante le disposizioni sull'investimento delle risorse finanziarie degli enti, sui conflitti di interesse e sul depositario previsto dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 98/2011, l'attività di controllo operata dalla COVIP sui documenti in questione è limitata alla valutazione della complessiva coerenza delle scelte operate dagli enti.

Va poi rilevato che, nonostante l'apprezzabile sforzo compiuto dagli enti nel dotarsi di una disciplina interna in materia di investimenti (ovvero nel migliorare quella già esistente), le analisi effettuate hanno messo in evidenza una problematica comune a tale disciplina: il difetto di coordinamento tra i diversi documenti in cui essa si presenta spesso articolata, che di solito comporta scarsa chiarezza complessiva, incongruenze e duplicazioni di contenuti.

Nel corso del 2018 la COVIP ha infine reso ai Ministeri vigilanti le richieste valutazioni in ordine alle modifiche apportate da un ente ex d.lgs. n. 509/1994 al proprio regolamento per la gestione dei conflitti di interesse; modifiche volte a recepire le osservazioni formulate dalla COVIP medesima sul testo precedente e di cui la stessa ha conclusivamente ritenuto di poter prendere atto. Si tratta, nello specifico, di un documento – con cui l'ente ha inteso dare autonomamente attuazione a quanto previsto in materia dallo Schema del sopra citato decreto – recante le procedure da seguire per individuare le situazioni che generano o potrebbero generare conflitti di interesse, le misure da adottare per la gestione degli stessi e le attività di monitoraggio e controllo dei conflitti medesimi nell'ambito dei processi rilevanti.

Le cose più importanti sono:

- La mancanza, dal 2011, del regolamento in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti, regolamento pronto da anni ma mai inviato dai Ministeri competenti in Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. Si è creato così per anni un vuoto normativo che ha cagionato dei danni dei quali i Ministeri competenti potrebbero essere chiamati a rispondere.
- La COVIP ogni anno trasmette ai Ministeri vigilanti il referto annuale su ciascuno degli enti ma questo referto viene segretato nel senso che gli iscritti, obbligati a esserlo per legge, ne sono tenuti allo scuro.
- A causa della mancanza del regolamento investimenti, gli assetti regolamentari si presentano allo stato assai variegati e i documenti che li definiscono risultano assai diversificati quanto a struttura e contenuti.
- La molteplicità di tali documenti non agevola i controlli della COVIP.
- La cosa è tanto più grave perché l'ingente patrimonio delle Casse viene prevalentemente gestito in via diretta.

Al 31.12.2017 il totale delle attività detenute dagli Enti ammonta, a valori di mercato, a 85,3 miliardi di euro.

Nel 2017 le attività finanziarie gestite in forma diretta ammontano a 55,1 miliardi di euro, pari al 76,6% del totale.

Le attività finanziarie gestite tramite mandati conferiti a intermediari specializzati ammontano a 16,8 miliardi di euro e fanno riferimento a 42 gestori.

La porzione delle attività finanziarie gestite tramite mandati a intermediari italiani è pari al 35,6%. Il restante 64,4% è gestito da intermediari residenti in altri Paesi UE. Nella gestione diretta è preponderante il ricorso agli OICR, che ammontano a 36,2 miliardi di euro, pari al 65,7% delle attività finanziarie totali.

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 28 GIUGNO 2019

La responsabilità dei Ministeri vigilanti per il mancato invio del regolamento investimenti in Gazzetta Ufficiale

di Paolo Rosa - Avvocato

Il Presidente della COVIP, nella recente audizione presso la Commissione Bicamerale di Controllo degli Enti Previdenziali, ha rilevato che le Casse di Previdenza dei professionisti risultano essere oggi «gli unici investitori istituzionali affrancati da una regolamentazione unitaria in materia che, viceversa, è di livello primario e secondario per i fondi pensione». La storia è presto raccontata.

Il legislatore ha espresso la chiara volontà di regolamentare la materia degli investimenti delle Casse professionali demandando il compito alla normativa secondaria, fonte maggiormente flessibile rispetto allo strumento legislativo.

Più puntualmente, l'art. 14, comma 3, d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011, ha previsto che, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sentita la COVIP, dettasse disposizioni in materia d'investimento delle risorse finanziarie degli Enti previdenziali, dei conflitti d'interessi e di Banca depositaria.

Tutto l'*iter* di approvazione del regolamento ministeriale è stato da tempo completato ma il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha mai inviato il Regolamento investimenti in Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione.

In questo grave ritardo il Ministero del Lavoro non ha alcuna responsabilità, avendo più volte sollecitato la pubblicazione del Regolamento investimenti.

Un tanto lo si ricava, in maniera inequivocabile, dall'audizione del D.G. dott.ssa Concetta Ferrari alla Bicamerale nella seduta n. 73 di giovedì 21.09.2017 dove si può leggere che «il legislatore ha dato un input al

Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero del Lavoro, affinché venisse fuori il decreto investimenti. Mai gestazione è stata tanto lunga. Dopo l'interlocuzione con il Ministero del Lavoro e addirittura la richiesta all'Avvocatura e, dunque al Consiglio di Stato e, dunque, all'ANAC, manca – non voglio essere irriverente – l'aspetto curiale. Lo mandiamo in Vaticano per la bolla papale. Credo che ormai veramente abbiamo passato tutti i livelli di controllo o i livelli per completare quell'assetto normativo. Eppure il decreto investimenti non c'è».

In buona sostanza il Ministero dell'Economia dal 2011 in poi ha consentito alle Casse di Previdenza dei professionisti di amministrare un patrimonio, pari a oggi a circa 85 miliardi, senza regole cogenti e per lo più in gestione diretta.

In questi anni ci sono stati esempi di malagestio con danni cagionati agli iscritti, obbligati a esserlo per legge.

Credo che di questi danni il Ministero dell'Economia dovrà prima o poi rispondere dal punto di vista quantomeno della responsabilità per *culpa in vigilando*.

L'istituto della *culpa in eligendo ed in vigilando* pone tale responsabilità fuori dal rapporto che lega il danno (quale conseguenza diretta) all'atto amministrativo, per il tramite del nesso di causalità. «Tali forme di responsabilità si riferiscono entrambe ad un vizio afferente al corretto rapporto tra persona giuridica pubblica e soggetto che per essa agisce, stante il rapporto organico, e dell'agire del quale l'amministrazione è chiamata a rispondere non già perché responsabile delle conseguenze lesive dell'atto adottato, non essendo ad essa imputabili eventuali effetti derivanti dall'attività o comportamento penalmente illecito, stante l'intervenuta cesura del rapporto organico (il che, ove al contrario fosse, comporterebbe una responsabilità risarcitoria in solido con l'autore del fatto-reato), quanto una responsabilità distinta, fondata su elementi diversi: non già sull'azione o omissione illecita causativa di danno, quanto su un (distinto) comportamento cui si sarebbe stati tenuti e che, in difetto, determina una (distinta) responsabilità. La responsabilità accertata dal giudice penale, dunque, non discende dall'atto amministrativo adottato, ma da un suo più generale comportamento negligente, dal quale si afferma essere derivato un danno al privato. Ma tale affermazione di responsabilità consegue alla individuazione di un danno che, lungi dal discendere come conseguenza diretta da un provvedimento amministrativo lesivo di interessi legittimi (o dalla mancata o ritardata adozione di tale atto), con ciò radicando la giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., SSUU, n. 1162/2015), discende invece dall'accertamento di un generale comportamento negligente e/o omissivo della pubblica amministrazione in sede di

controllo sugli organi, lesivo del principio del *neminem ledere*, e del tutto prescindente dall'esercizio di un potere amministrativo ovvero dal mancato esercizio di un potere amministrativo obbligatorio (ex art. 30, comma 2) concretizzantesi (o meno) in una adozione di provvedimento amministrativo illegittimo» (Cons. St., 1808/2016, cit.) (TAR Lecce 17 marzo 2017, n.444).

Culpa in vigilando e culpa in eligendo. A titolo esemplificativo, colpa relativa a condotte materiali non connesse all'emanazione di un provvedimento sarebbe la *culpa in vigilando* o *in eligendo* ravvisabile in capo ai componenti degli organi amministrativi. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1808/2016 ha infatti affermato che «Nella ipotesi della *culpa in eligendo* o *in vigilando*, è del tutto evidente che la responsabilità attribuita all'amministrazione non discende dalla illegittimità dell'atto adottato, ma attiene al più generale comportamento del funzionario (legato da rapporto di servizio o di ufficio), il cui comportamento illecito eventualmente causativo di danno a privati, pur svoltosi in cesura di rapporto organico (proprio perché penalmente illecito), avrebbe tuttavia potuto essere evitato attraverso un diligente esercizio del potere di scelta (*recte*: di preposizione organica), ovvero di vigilanza sull'operato del medesimo funzionario».

Sempre la dott.ssa Concetta Ferrari, D.G. del Ministero del Lavoro, nel recentissimo Festival dell'Economia a Milano ha dichiarato che: «A settembre sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che scorpora la Casse dall'elenco ISTAT, finalmente si potrà superare la deriva che il mondo della previdenza privata ha imboccato».

Non ci resta quindi che attendere settembre per vedere cosa ci riserverà il futuro in questa delicatissima materia.

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 01 LUGLIO 2019

I paletti fissati dalla Corte dei Conti non debbono passare inosservati

di Paolo Rosa - Avvocato

Il 26 giugno 2019 si è tenuta a Roma la cerimonia di parificazione del rendiconto generale dello Stato. Il Procuratore Generale, Alberto Avoli, della Corte dei Conti ha depositato una memoria di 220 pagine che vi consiglio di leggere con la massima attenzione.

Riporto solo alcuni dati che ritengo fondamentali.

I flussi finanziari tra Italia e Unione Europea, nel corso del 2018, presentano versamenti complessivi per 15,77 miliardi e accreditati per 8,85 miliardi, con una differenza in negativo di 6,92 miliardi.

La differenza conferma la posizione di “contribuente netto” per l’Italia. Per quanto attiene all’ambito delle “irregolarità e frodi” nel settore agricolo, per l’anno 2018, vi sono stati complessivamente 574 casi irregolari, per un corrispettivo finanziario irregolare di € 57.284.061.

Per quanto attiene ai fondi strutturali, nel 2018, sono stati segnalati 248 casi, per un importo complessivo di € 74,6 milioni di fondi UE.

Permane criticità nella gestione e nel controllo delle erogazioni.

Sulle modifiche medio tempore apportate al codice degli appalti, la Procura segnala i pericoli di una cultura dell’emergenza, foriera di una deregulation rischiosa, accompagnata da una marcata riduzione dei controlli e delle garanzie, in grado di favorire spinte mai sopite verso la corruzione e ciò è frutto di un pregiudizio ideologico verso le opere pubbliche, che consiste nel ritenere che, per essere speditamente attuate, occorre chiudere un occhio sulla trasparenza.

Si tratta, invero, di una resa determinata dal fatto che il prodotto interno lordo sta precipitando e che occorre, quindi, consegnare gli appalti alle procedure di emergenza, ritenute a torto la panacea di tutti i mali.

Il processo d’integrazione che ha dato vita all’unione economica e monetaria, ossia l’insieme dei paesi europei che adottano la moneta

unica, ha assunto, quale criterio di riferimento, il rapporto tra il prodotto interno lordo, il disavanzo e il debito pubblico.

Il Trattato di Maastricht dell'11 dicembre 1991 ha, infatti, previsto, al fine della partecipazione all'Unione, una serie di parametri da rispettare, allo scopo di assicurare la massima convergenza fra le economie degli Stati aderenti.

Tra questi spiccano, soprattutto in quanto devono essere rispettati anche dopo l'introduzione dell'Euro, i seguenti due:

- rapporto indebitamento netto / PIL non superiore al 3% (ovvero superiore in via eccezionale e temporanea), laddove per indebitamento netto s'intende il saldo globale del conto economico consolidato delle Pubbliche Amministrazioni;

- rapporto debito pubblico / PIL inferiore al 60%, o comunque tendente ad avvicinarsi a questo valore con questo valore con ritmo adeguato.

Un ulteriore irrigidimento dell'obbligo del rispetto dei vincoli deficit / PIL e debito / PIL è conseguito al Fiscal compact, com'è comunemente chiamato il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione economica e monetaria, sottoscritto a Bruxelles il 02.03.2012.

L'elevato debito pubblico dell'Italia rimane una delle principali criticità evidenziate, tale da costituire un grave fattore di vulnerabilità.

La contrazione della quota di spesa pubblica destinata agli investimenti porta, poi, a un deterioramento della dotazione esistente, rendendo ancora più gravosa per le prossime generazioni la sostenibilità del debito pubblico.

Il contrasto alla corruzione deve riuscire ad evitare che la sua diffusione venga percepita come condizione normale, trasformando l'onestà in disonestà e attribuendo una giustificazione necessitata a questo passaggio.

Di frequente, si alza il grido "al lupo, al lupo" incutendo paura agli amministratori, ai dirigenti e funzionari pubblici.

Un "al lupo, al lupo", paventato perché ci sono i TAR, ci sono i Pubblici Ministeri penali, c'è la Corte dei Conti.

E così tutti si ritraggono, chiudendosi nelle loro stanze, dando spazio all'amministrazione difensiva.

Amministrazione difensiva è l'esatto opposto di quella consapevole e coraggiosa, tanto necessaria al Paese per uscire dalla palude della crisi.

L'amministrazione difensiva favorisce la corruzione e su questo collegamento non esiste il sia pur minimo dubbio.

Dai dati contabili emerge con chiarezza la grave situazione d'indebitamento che grava sul nostro Paese, indebitamento che ha origini lontane e che, nella sostanza, continua a crescere.

L'indebitamento ha un costo finanziario gigantesco in senso di corresponsione d'interessi, di perdita di credibilità del sistema Paese, di ostacolo alle politiche di sviluppo.

Sui limiti di sostenibilità del debito italiano si scontrano ogni giorno politici, economisti, finanziari, offrendo ciascuno una risposta diversa, purtroppo talora infarcita di buone dosi di ideologica demagogia.

Il primo passaggio, per venire a capo dell'ingrovigliato problema, dovrebbe essere il ricorso alla buona fede e al buonsenso in tutti i processi valutativi e decisionali.

Intanto bisogna cominciare a prendere coscienza del fatto che l'indebitamento, in valore assoluto, non può essere incrementato a dismisura.

Il debito italiano ha probabilmente raggiunto i limiti massimi di sostenibilità, non tanto con riferimento ai parametri europei, di per sé fin troppo rigidi, quanto per le ragioni indefettibili proprie dell'economia e della storia.

Il debito attuale finirà con il colpire le generazioni future, forse addirittura tre o quattro, violando quel patto intergenerazionale che la Corte Costituzionale ha avvertito essere un preciso valore tutelato dalla medesima Carta.

Tuttavia, è evidente che per recuperare il debito occorre produrre la ricchezza necessaria e per produrre la ricchezza necessaria occorre impiegare delle risorse.

Un circolo solo apparentemente vizioso e senza uscita.

Il nostro Paese ha certamente le capacità di fronteggiare la grave situazione finanziaria e di bilancio.

Queste capacità hanno bisogno di scelte coraggiose, coerenti con una strategia che preveda una serie di misure tra loro interconnesse, sapientemente cadenzate nel tempo e articolate in una pluralità di passaggi intermedi.

Coloro che si avventurano per i sentieri delle Dolomiti e hanno come meta, sul Catinaccio, il Rifugio Re Alberto, a quasi 3.000 metri di quota, sanno molto bene che devono distribuire le forze e l'impegno, partendo con cautela e prendendo fiato e velocità lentamente. Sanno che devono fermarsi nei rifugi intermedi e sanno che ogni tornante del sentiero rappresenta una piccola indispensabile meta per la vetta.

Dunque, il debito diventa sostenibile se accompagnato da scelte che diano certezza al Paese e agli investitori chiamati a sostenerlo, in attesa che si produca la ricchezza necessaria.

La diminuzione dell'indebitamento si concretizza in un'operazione di medio – lungo periodo, con tappe ben modulate nel tempo, realistiche e

misurabili.

Soprattutto non velleitarie.

Rottamazioni e condoni hanno portato utilità finanziaria su breve termine, ma non vi è dubbio che sul lungo termine non contribuiscono certo a dare spessore alla cultura dell'onestà fiscale.

La flat tax non può essere fatta in deficit.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 05 LUGLIO 2019

La scelta lungimirante per le Casse di previdenza

di Paolo Rosa - Avvocato

Oltre che iniqua, la ripartizione tradizionale è anche accusata di essere “strutturalmente insostenibile”. La causa ultima dell’insostenibilità risiederebbe nel fatto che ogni generazione è chiamata a provvedere non già alla propria vecchiaia, bensì a quella della generazione precedente.

In altre parole, i contributi si configurano come reddito prelevato per essere consumato da altri, cioè trasferito nello spazio, anziché risparmiato per essere consumato più tardi, cioè trasferito nel tempo. Perciò i contributi stessi sono percepiti come ‘imposte’ e le pensioni come ‘spesa pubblica’. In tali condizioni, diventa labile il confine fra il bilancio del sistema pensionistico e quello dello Stato. Si fa allora strada il convincimento che alla ‘forma pura’ della ripartizione è possibile rinunciare lasciando che al finanziamento del sistema pensionistico concorra la fiscalità generale. Tanto più che l’intervento di imposte a carattere progressivo avvantaggia l’equità mitigando la rigida proporzionalità dei contributi (Fulvio Gismondi e Sandro Gronchi, *Il sistema contributivo: questo sconosciuto*, in M. Maré (a cura di), *La previdenza complementare: quale futuro?*, Bologna, Il Mulino, 2011).

Oggi il rapporto contribuzione media/pensione media è molto sfavorevole per le Casse previdenziali, va da 1 a oltre 4 il che significa che oggi le Casse erogano in prestazioni più di quanto ricevono sotto forma di contribuzione.

Infatti Il rapporto pensione media/contributo medio presenta valori che vanno da 1 (ENPAM) a 4,24 (Cassa Forense): la pensione media, quindi, è uguale o più alta del contributo medio; gli avvocati percepiscono una pensione media pari a 4,24 volte (in lievissima diminuzione dal 4,26 del 2016) il contributo medio, ingegneri e architetti, commercialisti 3 volte; ragionieri e geometri sono riusciti a ridurre i 2,5 volte il contributo medio

del 2016 a poco più del 2,3, mentre le altre Casse mantengono un rapporto più basso (Rapporto n.6 anno 2019, di Itinerari Previdenziali).

Questo ha generato l'aumento, con progressione geometrica, del debito latente più del doppio, sono prudenziale, del patrimonio accumulato. Di fronte alla impossibilità di aumentare la contribuzione obbligatoria, oggi si punta sull'aumento del rendimento del patrimonio ma, più rendimento significa più rischio e più rischio significa anche possibilità di perdere tutto il capitale, si può fare ma bisogna spiegarlo bene agli iscritti, trattandosi di previdenza obbligatoria di primo pilastro.

Oggi sarebbe il momento di fare con lo Stato un ragionamento molto semplice: tu Stato hai bisogno di miliardi freschi per far ripartire la economia? Sì, eccoti il nostro patrimonio circa 85 miliardi e noi rientriamo in INPS salvaguardando lo *status quo* perché tu Stato ti assumi anche il debito latente.

Ma è un tema complicatissimo che richiede conoscenze previdenziali che in pochissimi abbiamo.

Quindi non se ne farà nulla ma i professionisti avranno perso il momento favorevole che potrebbe non realizzarsi più e sappiamo bene che per legge le Casse non possono giovarsi, in caso di difficoltà, di interventi pubblici. Ne sa qualche cosa proprio la Cassa dei giornalisti che ha pochi mesi di tempo per evitare il commissariamento. Il d.l. crescita è legge. Il Senato ha dato il via libera definitivo ponendo il voto di fiducia. Tra le norme quella definita "Salva INPGI" che per la Presidente dell'INPGI, Marina Macelloni crea «incertezza e confusione».

«Infatti, se da una parte si dice che l'Istituto ha 12 mesi di tempo per approntare interventi che siano efficaci per la stabilità di medio-lungo periodo, dall'altra si sospende il possibile ricorso al commissariamento solo fino al 31 ottobre 2019. Come se fosse possibile per il CdA dell'Istituto, che non si è mai sottratto alle proprie responsabilità e continuerà a farlo, fare un lavoro serio in poco più di tre mesi».

Non ho preso un colpo di sole, facile di questi tempi, ma analizzo i numeri.

Ai posteri l'ardua sentenza.

PROFESSIONE



PROFESSIONE FORENSE | 12 LUGLIO 2019

Legalità forense

di Paolo Rosa - Avvocato

Giovedì 4 luglio 2019 il Gruppo regionale del Movimento 5 Stelle Piemonte ha chiesto al Consiglio regionale Piemonte l'istituzione di una commissione per la promozione della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi.

Per il Gruppo regionale Movimento 5 Stelle, il Piemonte ha necessità di tali strumenti, lo dimostrano le molteplici inchieste e sentenze che riguardano le infiltrazioni di fenomeni di natura mafiosa nel tessuto sociale e imprenditoriale della Regione.

Fatta questa premessa, che ovviamente condivido, spostiamo il focus sul Consiglio Nazionale Forense.

La legge n. 247/2012, all'art. 34, parlando del CNF, prevede le seguenti norme:

I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte.

Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso Ordine circondariale il componente eletto in tali distretti.

La legge professionale forense n. 247/2012, all'art. 24, parlando del CNF e degli Ordini circondariali, prevede:

Sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della Giustizia.

Attualmente sono ben dieci componenti del Consiglio Nazionale Forense, ivi compreso il suo presidente, eletto all'unanimità, che violano le norme indicate, contenute nell'art. 34 l. n. 247/2012.

Altrettanta situazione caotica nei singoli COA, sparsi sul territorio.

Domanda: Perché il Ministro della Giustizia, che conosce questa situazione, non interviene?

Sulla questione si sono già pronunciate, prima le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione e, più recentemente, la stessa Corte Costituzionale eppure poco o nulla è cambiato.

Ma l'avvocato in Costituzione lo vogliamo davvero su tali premesse?

Dulcis in fundo: ho letto il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2018 delle Edizioni Diritto e Ragione srl, editrice del "Dubbio" il giornale voluto dal CNF.

Anche per il 2018 chiude con una perdita d'esercizio di € 645.415,00, in lieve riduzione rispetto al 2017, dove la perdita era stata di € 690.888,00. In totale il Dubbio ha 14 dipendenti, tra i quali un dirigente, due quadri, e 11 impiegati. Si prevede un pareggio di bilancio non prima del 2021.

Penso che il Dubbio dovrebbe essere chiuso anche perché, dopo la sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 17118/19 del 26 giugno scorso, sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti e l'ipotesi del danno erariale è niente affatto peregrina.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 16 LUGLIO 2019

Quando la Cassazione sbaglia e la Corte d'Appello di Palermo rimedia

di Paolo Rosa - Avvocato

Già il 21 dicembre 2018 nel mio «L'operazione Poseidone e la sua soluzione», commentando le tre sentenze gemelle della Cassazione (nn. 32167/18, 32506/18 e 32508/18), scrivevo che sulla natura del contributo integrativo la Cassazione ha sbagliato perché il contributo integrativo ha natura previdenziale e non solidaristica.

(Corte d'Appello di Palermo, sez. Lavoro, sentenza 11 luglio 2019)

Lo affermavo già nel mio articolo del 7 febbraio 2014 *«La pensione contributiva e il contributo integrativo sul volume d'affari dell'avvocato»*.

Ora la Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza del 20 giugno 2019, ha affrontato, *funditus*, la questione affermando che «Il contributo integrativo è previdenziale a tutti gli effetti attesa la sua obbligatorietà e la sua funzione solidaristica come stabilito dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 109 dell'11.07.1996 e dalle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 69 del 18.05.2009 e n. 25 del 03.03.2011, di modo che non pare dubbio che per esso si realizzi un vero e proprio prelievo contributivo (cfr. Corte Costituzione n. 402/91) per il concorso al finanziamento della Cassa di Previdenza. Del resto, come già detto, la norma di interpretazione autentica contenuta nel citato art. 18 del d.l. n. 98/2011 richiama i contributi senza alcuna differenziazione tra contributi integrativi e soggettivi, talché non può l'interprete (in questo caso la Suprema Corte di Cassazione) introdurre una limitazione (al solo contributo soggettivo) non contemplata dal legislatore e che appare anche smentita dal raffronto sistematico con il precedente comma 11 della stessa disposizione che, prevedendo l'obbligo contributivo dei pensionati, ha fatto espressa indicazione del contributo soggettivo. Ma vi è di più. A voler seguire la tesi dell'INPS, verrebbero versate contemporaneamente due contribuzioni

(quella alla Gestione Separata e quella prevista dalla Cassa, di volta in volta competente) sulla stessa attività professionale e sui medesimi redditi con conseguente violazione del divieto di doppia contribuzione, considerato che il contributo integrativo per finalità di finanziamento della gestione (cd. di solidarietà) è parte anche dell'aliquota INPS (legge n. 449/97)».

Il contributo integrativo, per stessa ammissione di Cassa Forense, è un contributo previdenziale a tutti gli effetti come da risoluzione n. 109 dell'11 luglio 1996 del Ministero delle Finanze, ancora oggi vigente.

Nello stesso senso la Suprema Corte di Cassazione con le sentenze nn. 30344, 30345/17 e 2282/18.

Poiché ho ragione di ritenere che la sentenza della Corte di Appello di Palermo sarà impugnata dall'INPS in Cassazione, la Suprema Corte avrà l'occasione di rivedere la questione sul punto dato che anche la più recente sentenza n. 5376/19, depositata il 22 febbraio, ha riaffermato che il contributo integrativo è dovuto per il fatto di essere iscritto all'Albo ma non anche alla Cassa e, quindi, sterile perché non produttivo di alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento e con finalità meramente solidaristiche.

Come si è visto e dimostrato, il contributo integrativo è un contributo previdenziale a tutti gli effetti con la inevitabile conseguenza, tra il resto, che la pensione contributiva e i supplementi, in quanto liquidati ai sensi della l. n. 335/1995, debbono essere calcolati sull'intero montante contributivo versato, comprensivo anche del contributo integrativo e non del solo contributo soggettivo come è accaduto *sin qui*, magari deducendo la quota solidaristica come altre Casse hanno già fatto.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 19 LUGLIO 2019

Le scomode verità

di Paolo Rosa - Avvocato

Le vacanze e la vicenda del doppio mandato stanno funzionando come armi di distrazione di massa sul vero problema dell'avvocatura italiana che è quello previdenziale.

Nel suo articolo del 15 luglio 2019, sul Corriere della Sera, Alberto Brambilla ci dice che il 12,28% degli italiani paga quasi il 60% di tutta l'IRPEF mentre il 46% ne paga solo il 2,62%, cui si aggiunge un altro 14% che paga un IRPEF inferiore alla spesa sanitaria pro capite (€ 1.870,00 circa l'anno).

La situazione dell'avvocatura italiana è la seguente:

Tab. 4 - Dinamiche (1996-2016) dei redditi medi IRPEF degli iscritti agli albi degli avvocati e alla Cassa Forense (v.a., incrementi annui e valori espressi in reddito medio rivalutato)

ANNI	reddito medio IRPEF		incremento % annuo		reddito medio rivalutato	
	Iscritti Cassa	Iscritti albi	Iscritti Cassa	Iscritti albi	Iscritti Cassa	Iscritti albi
1996	38.336	31.698			54.298	44.895
1997	39.789	32.881	3,79%	3,73%	55.414	45.793
1998	41.223	33.709	3,60%	2,52%	56.396	46.116
1999	41.242	33.339	0,05%	-1,10%	55.534	44.891
2000	43.333	34.946	5,07%	4,82%	56.870	45.864
2001	44.828	36.423	3,45%	4,23%	57.286	46.545
2002	45.812	37.899	2,20%	4,05%	57.170	47.296
2003	44.444	37.321	-2,99%	-1,53%	54.111	45.438
2004	46.476	39.127	4,57%	4,84%	55.475	46.703
2005	47.383	39.312	1,95%	0,47%	55.613	46.139
2006	49.039	39.020	3,49%	-0,74%	56.427	44.899
2007	51.314	41.608	4,64%	6,63%	58.058	47.077
2008	50.351	41.386	-1,88%	-0,53%	55.202	45.374
2009	48.805	40.834	-3,07%	-1,33%	53.135	44.458
2010	47.563	38.396	-2,54%	-5,97%	50.968	41.144
2011	47.561	38.897	0,00%	1,30%	49.625	40.586
2012	46.921	38.629	-1,35%	-0,69%	47.532	39.132
2013	38.627	37.668	-17,68%	-2,49%	38.704	37.743
2014	37.505	37.444	-2,90%	-0,59%	37.505	37.444
2015	38.385	38.277	2,35%	2,22%	38.385	38.277
2016	38.437	38.420	0,1%	0,4%	38.437	38.420


Fonte: Elaborazione Censis su dati Cassa Forense

Tab.5 - Reddito medio (imponibile IRPEF) degli avvocati per Regione 2010-2016 e variazioni percentuali annue

	reddito medio imponibile IRPEF							variazioni percentuali					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011-10	2012-11	2013-12	2014-13	2015-14	2016-15
VALLE D'AOSTA	53.407	50.976	51.920	45.336	45.740	48.547	47.673	-4,6%	1,9%	-12,7%	0,9%	6,1%	-1,8%
PIEMONTE	51.695	51.952	50.909	47.225	45.507	45.665	46.251	0,5%	-2,0%	-7,2%	-3,6%	0,3%	1,3%
LOMBARDIA	72.126	72.761	70.671	66.538	66.397	67.857	67.382	0,9%	-2,9%	-5,8%	-0,2%	2,2%	-0,7%
LIGURIA	54.738	54.913	54.624	50.581	47.702	46.375	46.444	0,3%	-0,5%	-7,4%	-5,7%	-2,8%	0,1%
VENETO	50.877	51.240	51.101	46.984	45.126	46.858	48.123	0,7%	-0,3%	-8,1%	-4,0%	3,8%	2,7%
EMILIA ROMAGNA	49.537	50.230	49.020	45.367	44.657	45.437	44.912	1,4%	-2,4%	-7,5%	-1,6%	1,7%	-1,2%
FRIULI	56.733	55.102	53.568	48.323	45.394	46.917	46.862	-2,9%	-2,8%	-9,8%	-6,1%	3,4%	-0,1%
TRENTINO ALTO ADIGE	69.810	66.729	67.371	62.754	61.099	61.334	63.576	-4,4%	1,0%	-6,9%	-2,6%	0,4%	3,7%
TOSCANA	41.169	41.109	41.851	37.215	35.673	37.105	37.656	-0,1%	1,8%	-11,1%	-4,1%	4,0%	1,5%
LAZIO	58.929	59.092	57.646	48.195	46.995	47.653	47.155	0,3%	-2,4%	-16,4%	-2,5%	1,4%	-1,0%
UMBRIA	37.538	37.259	35.879	29.620	29.195	30.597	31.091	-0,7%	-3,7%	-17,4%	-1,4%	4,8%	1,6%
MARCHE	37.401	38.506	37.766	32.024	30.323	31.946	32.199	3,0%	-1,9%	-15,2%	-5,3%	5,4%	0,8%
ABRUZZO	30.012	31.792	31.096	24.854	24.009	24.626	26.143	5,9%	-2,2%	-20,1%	-3,4%	2,6%	6,2%
MOLISE	25.967	25.276	23.763	19.006	17.922	19.581	19.501	-2,7%	-6,0%	-20,0%	-5,7%	9,3%	-0,4%
CAMPANIA	37.028	34.755	35.942	26.563	25.733	25.733	24.967	-6,1%	3,4%	-26,1%	-3,1%	0,0%	-3,0%
PUGLIA	30.160	31.294	30.942	21.952	21.461	22.178	22.630	3,8%	-1,1%	-29,1%	-2,2%	3,3%	2,0%
BASILICATA	30.956	28.660	27.743	20.507	19.725	20.331	20.691	-7,4%	-3,2%	-26,1%	-3,8%	3,1%	1,8%
CALABRIA	24.133	24.419	25.704	16.712	16.657	16.920	17.587	1,2%	5,3%	-35,0%	-0,3%	1,6%	3,9%
SICILIA	31.473	30.942	30.468	22.353	21.252	21.650	22.131	-1,7%	-1,5%	-26,6%	-4,9%	1,9%	2,2%
SARDEGNA	31.341	32.716	32.566	26.790	25.265	26.694	27.448	4,4%	-0,5%	-17,7%	-5,7%	5,7%	2,8%
MEDIA NAZIONALE	47.563	47.561	46.921	38.627	37.505	38.385	38.437	0,0%	-1,3%	-17,7%	-2,9%	2,3%	0,1%


Fonte: Elaborazione Censis su dati Cassa Forense

Graf. 7 - Importo del reddito medio Irpef degli avvocati per Regione – Anno 2016 (valori assoluti in euro)



Fonte: Elaborazione Censis su dati Cassa Forense

Graf. 8 - Differenze percentuali rispetto alla media nazionale dei livelli di reddito degli avvocati per Regione – Anno 2016.



Fonte: Elaborazione Censis su dati Cassa Forense

Tab. 6 - Reddito medio (imponibile IRPEF) degli avvocati 2014 e 2015 e variazioni percentuali annue distinti per sesso e fascia d'età

FASCIA D'ETA'	reddito 2015			reddito 2016			variazioni percentuali		
	donne	uomini	media	donne	uomini	media	donne	uomini	media
23-29	9.399	11.906	10.415	10.316	12.862	11.334	9,8%	8,0%	8,8%
30-34	11.797	17.205	13.909	12.190	17.671	14.306	3,3%	2,7%	2,9%
35-39	15.566	27.488	20.588	15.928	27.942	20.989	2,3%	1,7%	1,9%
40-44	20.901	40.381	29.584	20.635	40.284	29.344	-1,3%	-0,2%	-0,8%
45-49	28.423	58.294	43.186	28.187	56.230	41.683	-0,8%	-3,5%	-3,5%
50-54	33.311	72.743	56.054	32.535	69.389	53.208	-2,3%	-4,6%	-5,1%
55-59	38.114	79.886	65.563	36.254	79.346	64.113	-4,9%	-0,7%	-2,2%
60-64	41.053	83.377	72.804	40.483	81.378	70.208	-1,4%	-2,4%	-3,6%
65-69	43.261	82.178	76.701	42.269	78.698	72.960	-2,3%	-4,2%	-4,9%
70-74	38.906	63.678	61.447	33.235	65.463	62.526	-14,6%	2,8%	1,8%
75 anni e oltre	21.468	42.629	41.241	21.808	43.558	42.107	1,6%	2,2%	2,1%
Media TOTALE	22.772	52.763	38.385	23.115	52.729	38.437	1,5%	-0,1%	0,1%

Fonte: Elaborazione Censis su dati Cassa Forense

Mi pare che ogni commento sia superfluo nel senso che il vigente sistema previdenziale forense non è più in grado di garantire a tutti previdenza e assistenza.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 26 LUGLIO 2019

Alla ricerca del maggior rendimento del patrimonio per pagare le pensioni in Cassa Forense


di Paolo Rosa - Avvocato

Gli investitori istituzionali sono costantemente alla ricerca di nuovi rendimenti per accrescere i loro patrimoni al fine di poter mantenere nel tempo le “promesse” insite nelle prestazioni di welfare. Promesse che nell’ormai lunga stagione di tassi di interesse ai minimi e di alta volatilità dei mercati rischiano di diventare sempre più liquide e, di conseguenza, soggette a continue revisioni. Occorrono quindi soluzioni solide che le rendano più robuste.


Per quanto banale sia, investire in modo appropriato le proprie risorse riveste un ruolo particolarmente importante, soprattutto se lo scopo è garantire le future prestazioni pensionistiche, assistenziali, sanitarie o erogative ai propri iscritti e a tutti i soggetti destinatari e se ciò avviene in contesti di mercato altamente volatili, scarsamente prevedibili e con ampi margini di errate valutazioni sull’andamento delle tradizionali *asset class*. Gli ultimi anni di bassi tassi di interesse hanno infatti da un lato sostenuto le economie più deboli riducendo le ripercussioni negative indotte dall’ultima crisi finanziaria, dall’altro hanno però minato alcune delle costanti che da sempre caratterizzano gli investitori previdenziali, ovvero la redditività proveniente dalla componente obbligazionaria. Ciò ha contribuito in parte a drenare risorse verso i mercati azionari alla ricerca di rendimento aggiuntivo, con performance importanti, anche se molto volatili: basti vedere gli andamenti del 2018 e dei primi 5 mesi del 2019 che, tra l’altro, hanno registrato un elevatissimo livello di correlazione. In attesa allora di capire quando tornerà la “normalità” sui mercati finanziari, anche gli investitori istituzionali rivolgono sempre più l’attenzione verso strumenti di investimento alternativi, che così alternativi oggi non sono più. L’investimento nei *private markets*, che viene effettuato attraverso *private equity*, *private debt* o in infrastrutture, offre la possibilità di avere un’esposizione decorrelata rispetto ai mercati tradizionali, ottenere ritorni interessanti e al contempo sostenere

l'economia reale del Paese. Allo stesso tempo la sostenibilità ambientale, sociale e di buon governo d'impresa, riassunti nell'investimento attraverso l'applicazione dei criteri ESG, incontra sempre più il favore e l'interesse di Fondi Pensione, Fondi sanitari, Casse Privatizzate e Fondazioni di Origine Bancaria (*XIII Itinerario previdenziale, Promesse liquide e soluzione solide*, Sicilia 25-28 settembre 2019).

L'analisi integrata dell'attivo e del passivo effettuata da Prometeia, ha evidenziato che, nell'ipotesi di popolazione aperta, la Cassa manterrebbe un saldo previdenziale positivo per i prossimi 30 anni (fase di accumulo) e che, ipotizzando un rendimento reale netto dell'1%, il patrimonio crescerebbe progressivamente in tutto l'orizzonte di analisi (50 anni), il che, in buona sostanza, configura un equilibrio attuariale del tutto rassicurante



L'esercizio a popolazione chiusa ha individuato nel 2,2% il rendimento reale obiettivo con il quale la Cassa sarebbe in grado di pagare tutte le prestazioni pensionistiche degli attuali iscritti alla Cassa.



Sulla base di quanto sopra, è stato stimato il *Funding ratio* secondo il modello adottato dalla Cassa con delibera del 3.05.2017 ovvero il modello A.B.O. (*Accrued Benefit Obligation*), nel quale le prestazioni sono calcolate in base ai redditi ed alle anzianità maturate alla data di valutazione e posizionate nel tempo alla data di effettiva erogazione e la contribuzione è posta pari a zero.

L'esercizio a popolazione chiusa e dunque in condizioni più estreme ha individuato nel 2,2% il rendimento reale netto obiettivo con il quale la Cassa sarebbe in grado di pagare tutte le prestazioni pensionistiche degli attuali iscritti alla Cassa (Bilancio preventivo 2019 di Cassa Forense).

Com'è noto ogni investimento è contraddistinto dalla sua redditività e dalla sua rischiosità. Il rischio è una componente della gestione finanziaria di un patrimonio che non può essere evitato in alcun modo, ma solo contenuto.

Anche gli investimenti di breve periodo implicano un rischio, seppur di diversa natura rispetto a quelli di lungo periodo, ma pur sempre presente. La rinuncia ad accettare il rischio insito in ogni strumento finanziario sul quale investire si contrappone alla mancata soddisfazione di esigenze di rendimento: di qui la necessità di contemperare in modo equilibrato le due componenti, rischio da una parte e rendimento dall'altra.

A questo punto va ripetuto che le Casse di previdenza dei professionisti non dispongono ancora del regolamento investimenti e cioè di una serie di regole cogenti che orientino negli investimenti.

Le Casse di previdenza dei professionisti, diversamente dagli altri investitori istituzionali, vivono di una contribuzione obbligatoria sui redditi e sui volumi d'affari dei professionisti che compongono la loro platea.

Gli investimenti debbono necessariamente muoversi in una logica oculata e lungimirante di tipo conservativo più che speculativo, estremamente attenta alla previsione del rischio assunto più che alla redditività attesa.

Come ha scritto recentemente il Presidente dell'ADEPP: «Per garantire l'equilibrio della gestione vanno rispettati rigorosamente indicatori di sostenibilità e di adeguatezza. Di conseguenza le *asset allocation* devono seguire i criteri che permettono di rispettare il profilo e l'orizzonte temporale di tenuta prescritto dalle normative, e che viene costantemente vigilato da coloro che sono demandati a farlo».

Una cosa deve essere chiara: un conto è investire il denaro privato e un conto è investire il risparmio previdenziale che ha la funzione di assicurare, una volta raggiunti i requisiti, il trattamento pensionistico.

In quest'ottica, a mio giudizio, sono da evitare gli investimenti in *asset class* illiquide e in titoli non quotati.

Mi pare opportuno invece sviluppare, nell'ambito delle Casse, investimenti nelle aree professionali caratteristiche della platea degli iscritti.

Questo sia per sviluppare il loro lavoro con un collegamento stretto tra logica di redditività e obiettivi di crescita delle opportunità professionali, sia per sostenere gli iscritti con un welfare non solo in termini di tranquillità ma anche di maggiori possibilità di competitività e di sviluppo del PIL della categoria.

In quest'ottica sarebbe certamente opportuna ed anche più redditizia una politica comune fra tutte le Casse di previdenza in materia di investimenti abbandonando le logiche della specificità di ogni singola Cassa poiché il patrimonio ha la stessa provenienza e l'identica finalità.

Altrettanto importante sarà l'interlocuzione qualificata e sistematica degli investitori con le istituzioni così da lavorare insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune: un paese che cresce di più e in modo più sostenibile, con infrastrutture materiali e sociali che formano il cittadino che gli danno più opportunità di fare impresa e lavorare (Davide Squarzoni, Amministratore delegato di Prometeia Advisor SIM).

Da ultimo il ruolo dello Stato che dovrà disporre norme chiare e in linea con i tempi, per poi vigilare effettivamente il rispetto di tali norme da parte dei soggetti privati autonomi, senza duplicazioni e inutili orpelli burocratici.

Solleciti quindi, ancora una volta, il MEF a inviare in Gazzetta Ufficiale il Regolamento per gli investimenti delle Casse di previdenza dei professionisti e a tutti gli iscritti a ragionarci su, sotto l'ombrellone, prima che sia troppo tardi... la provvista è fatta dei contributi previdenziali obbligatori.

La stessa Corte dei Conti in audizione alla Bicamerale di controllo del 28 maggio 2019 – ferma restando l'insindacabilità delle scelte politiche -

ebbe a sottolineare come obiettivo primario dei gestori del risparmio previdenziale debba essere quello di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico.

Obiettivo, questo, che richiede la solidità e la redditività degli investimenti effettuati e che potrebbe incontrare fattori di elevato rischio, ove si intendesse finalizzare tali gestioni al sostegno di determinati settori dell'economia.

Alla luce delle predette considerazioni si rende ormai necessaria l'adozione del regolamento interministeriale, voluto dal legislatore, che attui detti principi e criteri di sana e prudente gestione finanziaria; principi e criteri che costituiscono, del resto, costante raccomandazione della Corte dei Conti in tutti i referti al Parlamento sulla gestione finanziaria delle singole casse.